



Sistema Statistico Nazionale
Istituto Nazionale di Statistica

CODICE DELLA **STATISTICA UFFICIALE**

Raccolta sistematica
della disciplina normativa





Sistema Statistico Nazionale
Istituto Nazionale di Statistica

CODICE DELLA **STATISTICA UFFICIALE**

Raccolta sistematica
della disciplina normativa



La raccolta e la selezione dei testi, coordinata da Roberto Tomei,
è stata curata da Roberto Puglisi con la collaborazione di Cinzia Maria Agostini

CODICE DELLA STATISTICA UFFICIALE

ISBN: 978-88-458-1980-3

© 2019

Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 - Roma



Salvo diversa indicazione, tutti i contenuti
pubblicati sono soggetti alla licenza
Creative Commons - Attribuzione - versione 3.0.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>

Stampato nel mese di maggio 2019 per conto dell'Istat
da System Graphic srl
Via di Torre S. Anastasia, 61 – 00134 Roma

Premessa

Le modifiche della normazione, preordinate a recepire i cambiamenti in atto nella società, hanno ancora una volta reso necessaria l'elaborazione di una aggiornata raccolta sistematica dei provvedimenti concernenti la statistica ufficiale, avente la natura di testo unico di mera interpretazione, che si è convenuto di chiamare "Codice della statistica ufficiale", giunto così alla V edizione.

Le novità più significative sono state introdotte dal legislatore comunitario con le modificazioni al Codice delle statistiche europee, al ruolo di Eurostat e in materia di accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici, provvedimento, quest'ultimo, che ha ispirato l'adozione della Direttiva Comstat n.11/2018.

Sul versante interno, vanno segnalate le modificazioni introdotte dall'accordo tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome del 2017, nonché in materia di diffusione in ambito Sistan dei dati di titolarità Istat e di accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan stesso.

Non meno rilevanti sono state anche altre variazioni dell'ordito normativo statistico, non introdotte da discipline organiche ma aventi carattere puntuale ed episodico, come quelle apportate in tema di proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale (l. n.205/2017), sull'individuazione delle varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, nonché sull'approvazione dell'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta (d.l. n.101/2013) e, da ultimo, in materia di scambio di dati in ambito Sistan e di trattamento dei dati sensibili (d.l. n.4/2019, conv. l. n.26/2019). Quando tali ultime disposizioni hanno modificato e integrato la disciplina originaria del d.lgs. n.322/1989, per comodità del lettore esse sono state riunite nella parte del Codice che contiene la disciplina generale del Sistan.

Alla luce delle riforme *medio tempore* approvate, è parso opportuno un intervento sulla struttura del volume, finalizzato ad agevolarne la consultazione. La disciplina normativa del settore è stata così suddivisa in tre libri.

Di essi, il primo è dedicato alla normazione di fonte comunitaria, fattasi particolarmente incalzante in questo primo ventennio del nuovo secolo, sicché si è deciso di riportare i regolamenti, le decisioni e le raccomandazioni di rilevanza generale aventi ad oggetto l'indipendenza delle Autorità statistiche, la produzione della statistica ufficiale, la tutela della *privacy* e l'accesso ai dati destinati a fini scientifici.

Il secondo libro contiene, invece, tutta la normativa concernente l'ossatura del Sistema, cioè l'organizzazione degli uffici, partitamente distinguendo la disciplina relativa alle amministrazioni centrali, alle agenzie e agli enti pubblici; alle Regioni e Province autonome; al cosiddetto livello locale, che comprende le province, i comuni, gli altri enti territoriali e le forme associative o di cooperazione; alle prefetture e camere di commercio e, infine, ai soggetti privati presenti nel Sistan. Dei principali di questi uffici è riportato anche l'elenco degli atti organizzativi, il cui testo integrale è disponibile sul portale del Sistan (www.sistan.it).

Il terzo libro, infine, è dedicato alla disciplina relativa alla circolazione, alla comunicazione e alla diffusione dei dati, nonché all'accesso agli stessi.

Coerente con una tradizione ormai ultraventennale, il Codice vuol continuare a essere strumento di ausilio per tutte le componenti del Sistema, al fine di favorire la missione che questo è chiamato a svolgere nell'interesse del Paese, ma anche veicolo di diffusione della cultura statistica in ambiti istituzionali diversi.

INDICE

LIBRO I

IL SISTEMA STATISTICO EUROPEO

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009).....	1
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee.....	1
Decisione della Commissione 2012/504/UE del 12 settembre 2012 su Eurostat.....	18
Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica.....	24
Raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 COM (2005) 217 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.....	27
Codice delle statistiche Europee, adottato dal Comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017 per le autorità statistiche nazionali ed Eurostat (autorità statistica dell'UE).....	38
Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione del 17 giugno 2013 che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n.831/2002 della Commissione.....	47

LIBRO II

IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

TITOLO I

LA DISCIPLINA GENERALE

Costituzione della Repubblica italiana.....	53
Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 17 e 24).....	53
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (testo coordinato con il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166 e con la legge 27 dicembre 2017, n.205; aggiornato con la legge 28 marzo 2019).....	56

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166, Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.....	71
Legge 27 dicembre 2017, n.205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.....	75
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59 (art.6).....	76
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124 (artt. 1 e 2).....	77
Legge 6 agosto 1966, n.628, Istituzione di uffici di corrispondenza regionale o interregionale dell'Istituto nazionale di statistica.....	79
Direttiva Comstat 17 marzo 2010, n.10, Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali.....	79

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI STATISTICA

Capo I

Le amministrazioni, le agenzie e gli enti pubblici

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n.285 - Articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322: costituzione degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato.....	83
Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. , Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.....	86
Atto di indirizzo Comstat 22 settembre 1992, n.1, Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.....	89

Capo II

Le Regioni e le Province autonome

Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 1993 sullo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.322/89.....	93
Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 1).....	98

Accordo del 6 luglio 2017 tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche.....	99
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art. 10).....	103
Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art. 1).....	105
Circolare Istat 5 giugno 1996, n. 2/Sistan, Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano.....	106

Capo III Il livello locale

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (articoli estratti).....	108
---	-----

Sezione I Le Province

Direttiva Comstat 19 giugno 2008, n. 6, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province.....	113
--	-----

Sezione II I Comuni

Legge 16 novembre 1939, n. 1823, Istituzione di Uffici di statistica nei Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti.....	116
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (art. 14).....	118
Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 2, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.....	119
Circolare Istat 8 agosto 1994, n. 1/Sistan, Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.....	122

Sezione III

Gli altri enti territoriali

Direttiva Comstat 15 novembre 2001, n. 8, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago.....	125
---	-----

Sezione IV

La forma associata

Direttiva Comstat 18 dicembre 1992, n. 7, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione.....	128
Circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan, Costituzione degli uffici di statistica in forma associata.....	132

Capo IV

Le Prefetture e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 5, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture.....	140
Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 4, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.....	141

Capo V

I soggetti privati

Legge 28 aprile 1998, n. 125, Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2).....	143
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152, Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.....	143
Atto di indirizzo Comstat 5 settembre 2001, n. 2, Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale.....	145

TITOLO III
ELENCO DEI SOGGETTI SISTAN
Capo I
Le amministrazioni centrali dello Stato

Atti organizzativi.....	148
-------------------------	-----

Capo II
Gli enti nazionali

Atti organizzativi.....	151
Decreto del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 31 marzo 1990, Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica.....	154

Capo III
Le Regioni e le Province autonome

Atti organizzativi.....	154
-------------------------	-----

Capo IV
I soggetti privati

Atti organizzativi.....	158
-------------------------	-----

LIBRO III
LA CIRCOLAZIONE DEI DATI

TITOLO I
LA DISCIPLINA GENERALE

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.....	160
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.....	175

TITOLO II
LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2001, Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale.....	180
Direttiva Comstat 20 aprile 2004, n. 9, Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.....	180
Atto di indirizzo Comstat 27 marzo 2018, n. 3, Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto.....	186

TITOLO III
L'ACCESSO AI DATI

Direttiva Comstat 7 novembre 2018, n. 11, Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan.....	190
Indice cronologico.....	215

LIBRO I

IL SISTEMA STATISTICO EUROPEO

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009)

Art. 338 (ex art. 285 del TCE)

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche dell'Unione presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee come modificato dal Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, par. 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

- 1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
- 2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.

- 3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la *governance*, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
- 4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- 5) Tenendo conto della condivisione dell'onere finanziario tra i bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri in relazione all'attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell'esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.
- 6) Come stabilito rispettivamente nell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, in particolare all'articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.
- 7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell'articolo 285 del trattato e dell'articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.
- 8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall'SSE sia dal SEBC, ma nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.
- 9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità statistica comunitaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l'INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall'autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall'SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.
- 10) Nel contesto generale delle relazioni tra l'SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE

del Consiglio del 13 novembre 2006, svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l'assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

- 11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.
- 12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l'SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.
- 13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un'adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.
- 14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e per i membri dell'SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».
- 15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.
- 16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l'Unione europea nella sua interezza o l'area dell'euro nella sua interezza, che rivestono un'importanza particolare per le politiche comunitarie.
- 17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l'autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell'SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell'SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l'efficienza e riducendo l'onere di risposta per gli operatori economici.
- 18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.
- 19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.
- 20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l'autorità statistica comunitaria all'interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità

dei principi sanciti dall'articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

- 21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
- 23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.
- 24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l'accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.
- 25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell'SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.
- 26) Nell'interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l'accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l'elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.
- 27) L'uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.
- 28) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus

- sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- 29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.
- 30) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- 31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- 32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici, e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, dovrebbero continuare ad applicarsi.
- 33) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell'articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

- a) «indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;
- b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
- c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;
- d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;
- e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;
- f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l'onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell'articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;
- 2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;
- 3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento e all'analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;
- 4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica;
- 5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;
- 6) «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;
- 7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un'unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l'unità statistica;
- 8) «uso a fini statistici»: l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;
- 9) «identificazione diretta»: l'identificazione di un'unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;
- 10) «identificazione indiretta»: l'identificazione di un'unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l'identificazione diretta;
- 11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria;
- 12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria.

CAPITOLO II GOVERNANCE STATISTICA

Articolo 4

Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo (SSE) è il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (gli INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

*Articolo 5**Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali*

1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1, (l'INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.
La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.
2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

*Articolo 5 bis**Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali*

1. All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento.
2. A tale fine, l'organo di vertice degli INS:
 - a) è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistiche e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;
 - b) è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;
 - c) agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;
 - d) è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;
 - e) pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;
 - f) coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

- g) elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e
- h) rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.
3. Ogni Stato membro garantisce che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dall'organo di vertice dell'INS.
4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli INS e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi per la revoca della nomina dell'organo di vertice degli INS o il suo trasferimento a un'altra posizione non devono mettere a rischio l'indipendenza professionale.
5. Ogni Stato membro può istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee. L'organo di vertice degli INS e, se del caso, i responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di selezione, trasferimento e revoca della nomina dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

Articolo 6

Commissione (Eurostat)

1. Nel presente regolamento l'autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».
2. A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza nell'assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti.
3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Ogni istituzione o organismo che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

Articolo 6 bis

Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1. Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posta sotto la direzione di un direttore generale.

2. La Commissione garantisce che la procedura di selezione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
3. Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo o altre istituzioni, organismi, uffici o agenzie.
4. Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica. Il direttore generale di Eurostat pubblica una relazione annuale.

Articolo 7

Comitato del sistema statistico europeo

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE). Esso fornisce un orientamento professionale all'SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Il comitato dell'SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
3. Il comitato dell'SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
4. La Commissione consulta il comitato dell'SSE riguardo a:
 - a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l'onere di risposta per i rispondenti;
 - b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;
 - c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell'onere di risposta;
 - d) questioni riguardanti il segreto statistico;
 - e) l'ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e
 - f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

*Articolo 9**Cooperazione con il SEBC*

Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l'SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 10**Cooperazione internazionale*

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell'SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

*Articolo 11**Codice delle statistiche europee*

1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.
2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell'SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche europee. A questo scopo, gli «impegni sulla fiducia nelle statistiche» (impegni) degli Stati membri e della Commissione mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche. Gli impegni comprendono impegni politici specifici a migliorare o mantenere, secondo le necessità, le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e sono pubblicati con una sintesi per i cittadini.
4. Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.
In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni.
5. L'impegno assunto dalla Commissione è monitorato regolarmente dal Comitato consultivo europeo per la governance statistica (ESGAB). La valutazione dell'ESGAB in merito all'attuazione dell'impegno è inserita nella relazione annuale trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità della decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'impegno entro il 9 giugno 2018.

Articolo 12
Qualità statistica

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:
 - a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
 - b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
 - c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;
 - d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);
 - e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
 - f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
 - g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.
2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabilite anche nella legislazione settoriale. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità previste dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità dei dati forniti, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro accuratezza. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee.
4. A fini della trasparenza, la Commissione (Eurostat) rende pubblica, ove opportuno, la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.
5. Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione settoriale, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave.

CAPITOLO III
PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 13
Programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è

- adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.
2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all'onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.
 3. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere di risposta.
 4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.
 5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Attuazione del programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:
 - a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
 - b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze imprevedute, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o
 - c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:
 - a) l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;
 - b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello dell'Unione con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e
 - c) l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
3. Nell'attuare un'azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:
 - a) le ragioni alla base dell'azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;
 - b) gli obiettivi dell'azione e i risultati attesi;
 - c) un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e
 - d) le modalità di esecuzione dell'azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

Articolo 15

Reti di collaborazione

Nell'ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all'interno dell'SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l'SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell'SSE.

Articolo 16

Approccio europeo alle statistiche

1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l'approccio europeo alle statistiche mira a:
 - a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;
 - b) ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un'analisi del rapporto costi-benefici.
2. I casi in cui l'approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:
 - a) la produzione di statistiche europee utilizzando:
 - i) contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;
 - ii) progetti d'indagine appositamente concepiti;
 - iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;
 - b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.
3. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

Articolo 17

Programma di lavoro annuale

La Commissione trasmette entro il 30 aprile il suo programma annuale di lavoro per l'anno successivo al comitato dell'SSE.

Nell'elaborazione di ogni programma annuale di lavoro, la Commissione garantisce la determinazione di priorità in maniera efficace, compresi il riesame e l'indicazione delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Ogni programma annuale di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

- a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e dell'Unione e dell'onere di risposta;
- b) le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e

- c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma annuale di lavoro.

Articolo 17 bis

Dati amministrativi: accesso, uso e integrazione

1. Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1.
2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso di registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso dei dati ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda i dati amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.
3. L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
4. I dati amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.
5. Gli INS e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

CAPITOLO IV
DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 18

Misure di diffusione

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.
2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 19

Documento elettronico di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell'INS o di un'altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

CAPITOLO V SEGRETO STATISTICO

Articolo 20

Tutela dei dati riservati

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.
2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l'unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l'impiego per altri scopi.
3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un'unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:
 - a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell'articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l'unità statistica lo richieda; o
 - b) qualora l'unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.
4. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).
 Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale allineamento mediante atti di esecuzione, senza integrare il presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l'obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 21

Trasmissione di dati riservati

1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.
2. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.
3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessità dell'esplicita autorizzazione dell'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.
5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l'ambito di lavoro specifico.
6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

Articolo 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.
2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l'accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.
3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini scientifici

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l'accesso a dati riservati che consentono solamente l'identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 24

[Abrogato dall'art. 1, paragrafo 14 del Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee].

Articolo 25

Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

**CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Abrogazione

1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
3. La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.
I riferimenti al comitato del programma statistico s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Decisione della Commissione 2012/504/UE del 12 settembre 2012 su Eurostat

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee definisce il quadro giuridico di base per le statistiche

- europee. Tale regolamento fa riferimento alla Commissione (Eurostat) come all'autorità statistica dell'Unione responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee.
- (2) Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat secondo i principi statistici stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel regolamento (CE) n. 223/2009, ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee nella versione riveduta e aggiornata dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.
 - (3) Il regolamento (CE) n. 223/2009 dispone anche la tutela dei dati riservati, che devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici.
 - (4) La Commissione si è impegnata a rafforzare la governance statistica nell'UE e a rispettare i principi statistici di cui sopra. Questo impegno è stato confermato e ulteriormente sviluppato nella comunicazione del 15 aprile 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee». La presente decisione, inoltre, è da considerare come una riaffermazione dell'impegno della Commissione per promuovere la fiducia nelle statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat.
 - (5) Alcuni recenti sviluppi nell'ambito della governance economica dell'Unione hanno avuto ripercussioni sul settore statistico e vanno pertanto adeguatamente considerati. Riguardano in particolare l'indipendenza delle statistiche quale stabilita nel regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.
 - (6) In questo contesto, i poteri della Commissione in quanto autorità di nomina, preposta a decidere in merito all'assunzione, al trasferimento e al licenziamento del direttore generale di Eurostat, devono essere esercitati, come vuole lo Statuto del personale, tenendo debitamente conto della necessità di garantirne l'indipendenza, l'obiettività e l'efficienza nell'esercizio delle sue responsabilità, e secondo una procedura trasparente basata esclusivamente su criteri professionali.
 - (7) A Eurostat sono state assegnate inoltre funzioni specifiche con il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
 - (8) Inoltre, in conformità alla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio», Eurostat deve fornire un servizio statistico di alta qualità, anche rafforzando le relazioni con gli organi dell'Unione, al fine di anticipare le esigenze statistiche e aumentare l'uso delle statistiche esistenti. Ciò implica anche un approfondimento della collaborazione con altri servizi della Commissione.
 - (9) Le statistiche devono essere definite con riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009. Ai fini della presente decisione è opportuno operare una distinzione tra statistiche europee e altri tipi di statistiche.
 - (10) Spetta ai responsabili politici fissare obiettivi politici e determinare il fabbisogno di informazioni per conseguire tali obiettivi. Queste attività devono pertanto rientrare nel mandato e nelle responsabilità dei servizi della Commissione interessati, mentre Eurostat deve assicurare la programmazione delle attività correlate alle statistiche europee, tenendo

conto delle esigenze degli utenti, degli sviluppi delle politiche e della limitatezza delle risorse disponibili.

- (11) Le attività della Commissione in relazione ad altre statistiche devono essere sottoposte a un esercizio di pianificazione e coordinamento finalizzato a ottenere informazioni consolidate su tali attività. Detto esercizio deve essere gestito da Eurostat e il suo ambito deve essere limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat.
- (12) Le statistiche europee sono definite dal programma statistico europeo e dal corrispondente programma di lavoro annuale.
- (13) Per ottenere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e promuovere statistiche di alta qualità elaborate, prodotte e diffuse da Eurostat, occorre sviluppare e attuare un processo di certificazione delle statistiche europee.
- (14) Il direttore generale di Eurostat, che è il responsabile delle statistiche, è chiamato a salvaguardare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di qualità. Fra i suoi compiti deve figurare anche il coordinamento delle attività statistiche della Commissione, al fine di garantirne la qualità e di ridurre al minimo indispensabile l'onere di risposta. Il responsabile delle statistiche, pertanto, deve essere consultato anche sullo sviluppo e sulla produzione di altre statistiche.
- (15) La coerenza e la comparabilità delle statistiche europee devono essere assicurate da una stretta collaborazione tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione nel campo delle attività statistiche e da un opportuno coordinamento di tali attività da parte del responsabile delle statistiche; ciò consentirà di rispondere meglio alle sfide future, in particolare alla necessità di ridurre al minimo indispensabile il disturbo statistico e gli oneri amministrativi. Analogamente, occorre garantire l'accesso alle fonti di dati amministrativi nell'ambito della Commissione in maniera efficiente rispetto ai costi e nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee.
- (16) Il trattamento di dati personali da parte di Eurostat è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Laddove ciò sia utile, inoltre, le statistiche europee prodotte sulla base di dati personali sono disaggregate in base al sesso.
- (17) È pertanto necessario chiarire e definire più precisamente il ruolo di Eurostat e le responsabilità in seno alla Commissione.
- (18) La decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie deve essere abrogata,

decide:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat nell'ambito dell'organizzazione interna della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «statistiche»: le statistiche quali sono definite all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; esse possono configurarsi come statistiche europee o altre statistiche;
- 2) «statistiche europee»: le statistiche di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché come determinate dal programma di lavoro annuale delle statistiche europee;
- 3) «altre statistiche»: le statistiche diverse dalle statistiche europee quali sono individuate nell'esercizio di pianificazione e coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 3

Eurostat

Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Costituisce un servizio della Commissione, facente capo a un direttore generale.

Articolo 4

Principi statistici

Eurostat provvede allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, quali sono definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, e ulteriormente specificati nel codice delle statistiche europee.

Articolo 5

Pianificazione e programmazione

1. Le attività correlate alle statistiche europee sono determinate dal programma statistico europeo di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 e dal programma di lavoro annuale di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento.
2. Le attività correlate ad altre statistiche sono oggetto di un esercizio di pianificazione e coordinamento gestito da Eurostat, mediante il quale esse vengono individuate. L'ambito di tale esercizio è limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat.
3. Specifici accordi interservizi possono essere stipulati tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione in merito a tali attività, incluse le attività riguardanti dati amministrativi.

Articolo 6

Compiti di Eurostat

1. Eurostat è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

A tale fine Eurostat ha in particolare il compito di:

- a) raccogliere e aggregare le informazioni statistiche necessarie a elaborare statistiche europee;
- b) sviluppare e promuovere norme, procedure e metodi statistici;
- c) dirigere il sistema statistico europeo, rafforzare la cooperazione fra i suoi partner e assicurare il suo ruolo guida nel campo delle statistiche ufficiali a livello mondiale;
- d) collaborare con organizzazioni internazionali e paesi terzi per agevolare la comparabilità delle statistiche europee con le statistiche prodotte in altri sistemi statistici e, se del caso, aiutare paesi terzi a migliorare i loro sistemi statistici.

2. In ottemperanza ai principi statistici, in particolare quelli dell'indipendenza professionale, dell'imparzialità e del segreto statistico, Eurostat garantisce l'accessibilità delle statistiche europee a tutti gli utenti.

In proposito Eurostat fornisce le delucidazioni tecniche e il sostegno necessari al corretto utilizzo delle statistiche europee e può servirsi di adeguati canali di comunicazione per la diffusione di comunicati stampa di rilevanza statistica.

3. Eurostat assicura la cooperazione e il dialogo costruttivo periodico con altri servizi della Commissione e, se necessario, con i fornitori dei dati, al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti, degli sviluppi delle politiche e di altre iniziative. A questo fine, i servizi della Commissione che sono utenti potenziali di statistiche europee specifiche vengono informati e coinvolti già nelle fasi iniziali dello sviluppo di nuove statistiche o della modifica di statistiche esistenti, anche per comprendere le possibili implicazioni politiche di norme, definizioni e metodi nuovi o modificati.

4. Eurostat coordina lo sviluppo e la produzione di altre statistiche. A tale fine:

- a) ottimizza l'uso delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici nell'intento di garantire la qualità delle statistiche e di ridurre al minimo l'onere per i rispondenti; Eurostat invita tutti i servizi della Commissione interessati a contribuire al conseguimento di tale obiettivo;
- b) viene informato da tutti i servizi della Commissione in merito all'ambito e alle caratteristiche qualitative delle statistiche da essi prodotte, ad eventuali cambiamenti significativi nella metodologia di produzione delle statistiche e a nuove raccolte di dati eventualmente programmate;
- c) fornisce ad altri servizi della Commissione gli orientamenti, la formazione e i servizi di consulenza necessari allo sviluppo e alla produzione di altre statistiche compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

Articolo 7

Direttore generale di Eurostat

1. Conformemente al programma statistico europeo e al programma di lavoro annuale, nel campo delle statistiche europee il direttore generale di Eurostat è responsabile unico delle decisioni relative a processi, metodi statistici, norme e procedure ovvero al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche. Nell'adempimento di tali compiti statistici il direttore generale di Eurostat agisce in modo indipendente, senza chiedere istruzioni ad istituzioni o organi dell'Unione, a governi degli Stati membri o a qualsiasi altra istituzione, organismo, ufficio o ente, e senza ricevere istruzioni da essi.
2. Il direttore generale di Eurostat esercita le funzioni di ordinatore per l'esecuzione degli stanziamenti assegnati a Eurostat.

Articolo 8

Responsabile delle statistiche

1. Il direttore generale di Eurostat è da considerare il responsabile delle statistiche.
2. Il responsabile delle statistiche espleta i seguenti compiti:
 - a) è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee in seno alla Commissione;
 - b) è responsabile del coordinamento dello sviluppo e della produzione delle altre statistiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 4;

- c) rappresenta la Commissione nei consessi statistici internazionali, in particolare al fine di coordinare le attività statistiche delle istituzioni e degli organi dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009;
 - d) presiede il comitato del sistema statistico europeo, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009;
 - e) prepara i programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, in stretta collaborazione con altri servizi della Commissione, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze degli utenti e di altri sviluppi rilevanti;
 - f) garantisce il collegamento fra il sistema statistico europeo (SSE) e il comitato consultivo europeo per la *governance* statistica in tutte le questioni relative all'attuazione del codice delle statistiche europee nell'ambito dell'SSE nel suo insieme.
3. Ogni servizio che intenda intraprendere attività che comportino la produzione di statistiche consulta il responsabile delle statistiche nelle fasi iniziali della preparazione di tali attività. Il responsabile delle statistiche può formulare raccomandazioni in proposito. Le iniziative non correlate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, in particolare nel caso di specifici accordi interservizi, ricadono completamente sotto la responsabilità del servizio interessato.

Articolo 9

Accesso a dati amministrativi

1. Al fine di ridurre l'onere gravante sui rispondenti, Eurostat ha il diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell'Unione, di accedere ai dati amministrativi disponibili nell'ambito dei servizi della Commissione e di integrare tali dati con statistiche nella misura in cui essi sono rilevanti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
2. Eurostat è consultato in sede di progettazione iniziale, ulteriore sviluppo e soppressione di banche dati e registri amministrativi realizzati e gestiti da altri servizi della Commissione e può prendere parte a tali operazioni nell'intento di agevolare l'ulteriore utilizzo dei dati contenuti in tali registri e tali banche dati per le statistiche europee. A tale scopo Eurostat ha facoltà di proporre attività di standardizzazione dei dati amministrativi rilevanti ai fini della produzione di statistiche europee.
3. Per rafforzare l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascun servizio della Commissione è chiamato a garantire che a Eurostat sia concesso, dietro richiesta, l'accesso ai dati amministrativi nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell'Unione.

Articolo 10

Codice delle statistiche europee

1. Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat secondo le prescrizioni del codice delle statistiche europee nella versione riveduta e aggiornata dal comitato del sistema statistico europeo.
2. Eurostat coinvolge il comitato consultivo europeo per la *governance* statistica in tutte le azioni concernenti il codice delle statistiche europee conformemente al mandato del comitato.

3. Eurostat controlla l'efficace applicazione del codice delle statistiche europee da parte delle autorità statistiche nazionali.

Articolo 11

Garanzia della qualità e certificazione

1. Eurostat garantisce la gestione della qualità delle statistiche europee. A tale fine, e in base ai criteri fissati in materia di qualità, rispondendo alle esigenze degli utenti in fatto di statistiche con diversi profili qualitativi, Eurostat:
 - a) monitora e valuta la qualità dei dati che raccoglie o riceve, nonché redige rapporti sulla qualità delle statistiche europee che diffonde;
 - b) promuove e attua un processo di certificazione delle statistiche europee;
 - c) verifica i dati che ricadono sotto la responsabilità di Eurostat nell'ambito della *governance* economica rafforzata dell'Unione ed esercita nelle relative procedure tutte le competenze specificatamente conferite a Eurostat.
2. Eurostat mette a punto un quadro per la garanzia della qualità che rifletta le misure in vigore o da adottare al fine di garantire la corretta applicazione del codice delle statistiche europee.

Articolo 12

Uso di dati riservati

1. Il direttore generale di Eurostat adotta tutte le misure atte ad assicurare il rispetto del segreto statistico.
2. Conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati considerati riservati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del medesimo regolamento, sono accessibili solo ai funzionari e ad altri membri del personale di Eurostat, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto per Eurostat, ogniqualvolta tali dati siano necessari per la produzione di statistiche europee e limitatamente al loro ambito di lavoro specifico.
3. Il direttore generale di Eurostat adotta inoltre tutte le misure necessarie per tutelare i dati la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione o dello Stato membro cui si riferiscono.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 97/281/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

- 1) In ragione della necessità di istituire standard europei sull'indipendenza, sull'integrità e sulla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, ha approvato all'unanimità il Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice») nel corso della sua riunione del 24 febbraio 2005, come esposto nella raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
- 2) Il Codice persegue il duplice obiettivo, da una parte, di accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall'altra, di migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte.
- 3) Nella comunicazione del 25 maggio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, la Commissione ha riconosciuto l'utilità di un organismo consultivo esterno che potrebbe svolgere un ruolo attivo di sorveglianza sulle modalità di attuazione del codice da parte del sistema statistico europeo nel suo complesso. Nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005, la Commissione ha affermato che intende valutare l'ipotesi di proporre l'istituzione di tale organismo consultivo esterno.
- 4) L'8 novembre 2005 il Consiglio ha concluso che un nuovo organismo consultivo ad alto livello promuoverebbe l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità della Commissione (Eurostat) e, nella valutazione a pari livello dell'attuazione del Codice, del sistema statistico europeo. Il Consiglio ha raccomandato che l'organismo sia composto da un gruppo ridotto di persone indipendenti, nominate in base alla loro competenza.
- 5) I membri di tale organismo dovrebbero garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro, in quanto persone, ad esempio, provenienti dal mondo accademico e persone che abbiano maturato esperienza professionale a livello nazionale e/o internazionale in campo statistico.
- 6) L'organismo dovrebbe predisporre per la Commissione (Eurostat) una valutazione sull'attuazione del Codice analoga a quella a pari livello degli istituti nazionali di statistica.
- 7) Ove opportuno, dovrebbe essere incoraggiato un dialogo sul Codice con il Comitato del programma statistico e con il Comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con gli organismi interessati degli Stati membri.
- 8) È pertanto opportuno istituire un organismo consultivo e definirne i compiti e la struttura, fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

decidono:

Articolo 1

Comitato consultivo

È istituito il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (di seguito «il Comitato»). Lo scopo del Comitato è di fornire una supervisione indipendente del sistema statistico europeo per quanto riguarda l'attuazione del Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice»).

Articolo 2
Compiti

1. I compiti del Comitato sono:
 - a) predisporre una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione del Codice delle statistiche europee per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e trasmettere tale relazione alla Commissione prima di sottoporla al Parlamento europeo e al Consiglio;
 - b) includere in tale relazione annuale una valutazione dell'attuazione del Codice nel sistema statistico europeo nel suo complesso;
 - c) consigliare la Commissione sulle misure appropriate per facilitare l'attuazione del Codice per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e il sistema statistico europeo nel suo complesso;
 - d) consigliare la Commissione (Eurostat) per quanto riguarda la comunicazione del Codice agli utenti e ai fornitori dei dati;
 - e) consigliare la Commissione (Eurostat) e il Comitato del programma statistico per quanto riguarda l'aggiornamento del Codice.
2. Il Comitato può consigliare la Commissione e risponde a quest'ultima sulle questioni che riguardano la fiducia degli utenti nelle statistiche europee, conformemente ai compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Composizione del Comitato

1. Il Comitato è costituito da sette membri, compreso il presidente. I membri del Comitato operano in modo autonomo. La Commissione (Eurostat) è rappresentata in qualità di osservatore.
 2. I membri del Comitato sono scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico, svolgono le proprie mansioni a titolo personale e sono scelti per garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro.
 3. Previa consultazione della Commissione, il Consiglio sceglie il presidente del Comitato e il Parlamento europeo ne approva la designazione.
- Il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione né aver ricoperto un siffatto incarico negli ultimi due anni.
- Previa consultazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno tre membri del Comitato.
4. La durata del mandato del presidente e dei membri del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta.
 5. Se un membro presenta le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, è sostituito da un nuovo membro nominato in conformità del presente articolo con un mandato completo.

Articolo 4
Procedure

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è reso pubblico.
2. La relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è resa pubblica previa presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Comitato può decidere di pubblicare qualunque conclusione, conclusione parziale o documento di

lavoro, purché i relativi testi siano stati preventivamente trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (Eurostat) e a qualsiasi altro organismo interessato, lasciando un adeguato margine per le osservazioni.

3. Fermo restando l'articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del Comitato nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.
4. Il Comitato è assistito da un segretariato, assicurato dalla Commissione, ma che deve operare in modo autonomo. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del Comitato. Il segretario agisce su istruzione del Comitato.
5. Le spese del Comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.

Articolo 5

Tre anni dopo l'istituzione del Comitato è effettuata una revisione del suo ruolo e della sua efficacia.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 COM (2005) 217 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria

1. Introduzione

Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Verso una strategia europea di *governance* delle statistiche di bilancio". In tale comunicazione veniva proposta una coerente strategia di rafforzamento della *governance* dell'Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata nelle tre seguenti linee d'intervento: rafforzamento del quadro legislativo, miglioramento delle capacità operative dei competenti servizi della Commissione e fissazione di norme europee in tema di indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore tale strategia e, in particolare, le iniziative avviate con riguardo a un codice di norme europee per le autorità statistiche.

In vista dell'applicazione di tale strategia la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. La proposta è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente al vaglio dell'autorità legislativa. La proposta rafforza e chiarisce il ruolo di autorità statistica svolto da Eurostat nel contesto delle statistiche connesse alla procedura per i disavanzi eccessivi. Le modalità pratiche di applicazione del regolamento e quelle riguardanti in particolare lo svolgimento delle ispezioni approfondite previste saranno precisate successivamente all'approvazione del regolamento.

Oltre a un accresciuto ricorso alle competenze esistenti come previsto nella proposta di regolamento, numerose sono le iniziative già adottate dalla Commissione in vista del rafforzamento delle capacità operative dei suoi servizi. Ad esempio in seno a Eurostat è stata creata una nuova unità preposta in maniera specifica alla convalida dei conti economici e pubblici. Inoltre Eurostat ha proceduto ad effettuare trasferimenti interni del personale al fine di rafforzare le attività connesse alla convalida di tali conti.

La presente comunicazione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, comprendente l'allegata raccomandazione della Commissione, si riferisce alla terza linea d'intervento della strategia annunciata dalla Commissione. Essa rappresenta la risposta all'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee, nonché all'invito del Consiglio del 17 febbraio 2005 di accrescere l'indipendenza di Eurostat nell'esercizio delle sue funzioni. Entrambi gli aspetti rispecchiano infatti l'identica questione della produzione di statistiche per scopi di politica comunitaria.

Nel suo complesso il Sistema statistico europeo opera con efficienza e in modo soddisfacente e ottempera in grande misura alle prescrizioni in tema di indipendenza, integrità e responsabilità. L'enorme quantità e diversità delle statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria nell'ambito di tale sistema, abbracciando statistiche che vanno ben oltre il settore del bilancio, rispettano le rigorose prescrizioni previste in materia di qualità e affidabilità.

Il Codice delle statistiche europee, presentato in questa comunicazione, in quanto strumento di autoregolamentazione contenente le norme afferenti l'indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, fornisce una ulteriore garanzia in merito al corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e alla produzione di statistiche affidabili di elevata qualità. La comunicazione formula inoltre proposte in merito alla verifica dell'applicazione del codice e valuta l'utilità del ricorso a un organo consultivo esterno per il Sistema statistico europeo. La comunicazione prende in esame la necessità di fissare priorità statistiche, in particolare con l'obiettivo di ridurre l'onere gravante sui rispondenti, e fissa una serie di principi nell'intento di ridefinire tali priorità. Essa include infine una raccomandazione finalizzata alla promozione del codice sia negli Stati membri sia in seno alla Commissione tramite il suo avallo politico.

2. Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria

2.1. Contesto e scopo del codice

Il codice quale è stato preparato e approvato dai principali produttori di statistiche europee, ossia gli istituti nazionali di statistica, è uno strumento di autoregolamentazione. Una prima bozza dei principi è stata studiata il 17 novembre 2004 con gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico. Successivamente il comitato ha assegnato a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice che il comitato del programma statistico ha approvato all'unanimità il 24 febbraio 2005, esprimendo così il proprio attaccamento all'idea del codice quale strumento di autoregolamentazione.

Il codice comprende 15 principi da applicare in relazione alla produzione delle statistiche comunitarie. Il suo obiettivo è duplice: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall'altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

Il codice costituisce in sostanza la risposta all'invito formulato il 2 giugno 2004 dal Consiglio e, sotto taluni aspetti, va al di là delle norme minime richieste. Gli Stati membri vanno pertanto invitati a riconoscere l'importanza del codice e a adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati. Analogamente la Commissione intende assicurarsi che tali principi siano rispettati per quanto riguarda Eurostat. Il presente documento propone infine disposizioni finalizzate al controllo e alla revisione dell'applicazione delle norme del codice.

2.2. Campo di applicazione del codice

Il codice concerne principalmente la produzione di statistiche ufficiali nell'ambito del Sistema statistico europeo (SSE). Tale sistema riguarda l'insieme costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi statistici nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche necessarie all'esercizio delle attività dell'Unione europea. Le statistiche cui fa riferimento il codice sono quelle definite nel regolamento del Consiglio sulle statistiche comunitarie¹, ossia le statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE. È importante precisare che il codice abbraccia l'intero arco delle statistiche prodotte a livello comunitario, ben oltre i confini delle statistiche economiche e di bilancio.

Va tenuto tuttavia presente che anche numerose altre istituzioni e organismi al di fuori dell'SSE elaborano statistiche ufficiali a livello europeo. Ad esempio il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) produce una vasta gamma di statistiche europee nel settore economico e monetario. La Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici le informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento delle sue attività. La rilevazione di informazioni statistiche da parte della BCE è disciplinata da uno specifico regolamento del Consiglio².

Pur essendo destinate a servire da riferimento per tutte le istituzioni e tutti gli organismi che producono statistiche ufficiali, che appartengano all'SSE o meno, le norme contenute nel codice non intaccano le regole esistenti relative a tali istituzioni o organismi. Il fatto che il titolo del codice abbracci l'intera gamma delle "statistiche europee" riferendosi a quelle che nell'attuale quadro giuridico sono definite come statistiche comunitarie è indicativo dell'ambizione di dirigersi verso norme a dimensione europea.

¹ Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

² Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

2.3. Principi stabiliti dal codice

Il documento si articola in 15 principi. Questi riflettono in larga misura le norme internazionali esistenti, quali i Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella sua sessione speciale dell'11-15 aprile 1994.

I principi sono raggruppati in tre sezioni concernenti rispettivamente il contesto istituzionale, i processi statistici e la produzione statistica. È previsto anche un meccanismo di revisioni paritetiche fondato su indicatori.

2.3.1. Il principio di indipendenza

Nel settore statistico l'indipendenza presenta anzitutto una dimensione operativa. Ciò significa che essa attiene essenzialmente alle modalità con cui le autorità statistiche funzionano o gestiscono la produzione e la diffusione di statistiche.

Il principio dell'indipendenza scientifica è sancito dal trattato (articolo 285, paragrafo 2) e fa riferimento all'obiettività del processo di produzione delle statistiche. L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio precisa che "per imparzialità si intende un modo oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi stabiliti (...)".

Il codice estende ulteriormente il principio di indipendenza introducendo il concetto di indipendenza professionale, che fa riferimento in particolare anche alla diffusione e alla disponibilità di statistiche. Il codice sancisce il principio dell'indipendenza professionale nei seguenti termini: "l'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri servizi e organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee". Gli indicatori finalizzati alla verifica dell'attuazione di tale principio, che è applicabile altresì a Eurostat, includono (i) il fatto che gli elementi di indipendenza siano sanciti dalla legge, (ii) lo status e le responsabilità operative dei dirigenti delle autorità statistiche, incluse le decisioni in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico, (iii) le decisioni circa il contenuto e il calendario delle diffusioni statistiche e (iv) la pubblicazione dei programmi di lavoro in campo statistico. L'attuale legislazione ottempera alle prescrizioni in tema di indipendenza scientifica, ovvero alle disposizioni operative in vista della produzione di statistiche di elevata qualità. L'introduzione di considerazioni aggiuntive sull'indipendenza professionale da parte del codice rafforza ulteriormente l'indipendenza generale pur nel rispetto delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che

sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi. Si ritiene che l'incremento di tale indipendenza possa accrescere la fiducia del pubblico nei confronti delle statistiche ufficiali.

2.3.2. Integrità e responsabilità

Gli aspetti dell'integrità e della responsabilità presentano essenzialmente un carattere orizzontale. Né l'integrità né la responsabilità costituiscono principi statistici specifici, esplicitamente riconosciuti nel codice, tuttavia la prima poggia su concetti fondamentali come quelli di legalità, legittimità, giustificazione ed equità. L'integrità e la responsabilità sia delle autorità statistiche nazionali sia dell'autorità statistica comunitaria sono rafforzate dai meccanismi di sorveglianza previsti nel codice, che consentono una più grande trasparenza.

Per ogni principio il codice prevede opportuni indicatori di verifica. Tali indicatori si riferiscono ad esempio alla responsabilità esclusiva dei dirigenti degli organismi statistici riguardo alla metodologia e alla produzione delle statistiche (nel quadro dell'indipendenza professionale - cfr. principio 1). Il ricorso a esperti esterni per la revisione dei principali risultati statistici (principio 4), le indagini sulla soddisfazione degli utenti (principio 11) e la prescrizione di tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti (principio 13) costituiscono ulteriori elementi dell'integrità e della responsabilità. Inoltre l'integrità e la responsabilità sono rafforzate anche attraverso le revisioni paritetiche previste nel quadro delle disposizioni sulle verifiche da condurre.

2.4. Applicazione del codice e verifica della sua attuazione

Al fine di accrescere gli effetti del carattere di autoregolamentazione del codice, la Commissione ha adottato una raccomandazione. Per assicurare l'equilibrio con le prescrizioni in tema di responsabilità la Commissione verificherà il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo. Essa istituirà un sistema di informazione sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri. A questo scopo la Commissione coordinerà lo sviluppo di strumenti appropriati, *benchmarking* e revisioni paritetiche con riferimento a indicatori, assicurando il rispetto del principio della proporzionalità.

La verifica dell'applicazione del codice viene effettuata gradualmente su un arco di tre anni. Nel primo anno di attuazione sia gli Stati membri sia Eurostat stileranno relazioni iniziali di autovalutazione. Tali relazioni saranno trasmesse al comitato del programma statistico. Inoltre gli Stati membri saranno incoraggiati a sviluppare metodi e pratiche ottimali di cui si terrà conto nelle fasi successive. Nel corso del secondo anno di attuazione saranno redatte relazioni di autovalutazione intermedie, di forma più strutturata, sulla falsariga di disposizioni più specifiche fissate da Eurostat e dal comitato in base all'esperienza acquisita nel corso del primo anno. Infine le relazioni di autovalutazione finali dovranno essere presentate dagli Stati membri e da Eurostat durante il terzo anno di applicazione del codice. Tali relazioni si conformeranno a un formato comune e saranno integrate da revisioni paritetiche condotte con l'assistenza di una Task Force composta di rappresentanti degli istituti nazionali di statistica ed eventualmente di un organismo consultivo esterno (cfr. paragrafo 2.5). Infine saranno trasmesse al comitato del programma statistico ed eventualmente all'organismo consultivo esterno e rese pubbliche. La responsabilità della redazione delle relazioni trasmesse dalle autorità statistiche incombe al direttore dell'autorità statistica.

Sulla base dei risultati del processo che combina sia l'autovalutazione sia la revisione paritetica, la Commissione riferirà in merito all'applicazione del codice da parte degli Stati membri e di Eurostat. Tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell'organismo consultivo esterno (cfr. punto 2.5), la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti in sede di applicazione del codice e, se necessario, formulerà appropriate proposte.

2.5. Necessità di un ruolo attivo svolto da un organismo consultivo esterno ai fini della promozione dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità del Sistema statistico europeo

In vista del rafforzamento della *governance* del Sistema statistico europeo e conformemente ai principi fissati nel codice e agli elementi contenuti nella presente comunicazione, sarebbe utile avvalersi di un organismo consultivo esterno. Tale organismo potrebbe accrescere la credibilità degli sforzi intrapresi allo scopo di rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e dell'SSE ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e per quanto riguarda le statistiche comunitarie, come richiesto dal Consiglio Ecofin.

In particolare tale organismo potrebbe fornire utili input alla Commissione nello svolgimento dei compiti che il trattato le assegna, ossia il controllo del rispetto dei principi statistici fondamentali quali sono stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE e riaffermati dal codice. Di conseguenza a tale organismo potrebbe essere attribuito un ruolo attivo di verifica delle modalità di attuazione del codice da parte dell'SSE nel suo complesso ed esso potrebbe essere consultato sulle priorità statistiche conformemente ai principi descritti al punto 2.6.

Tale organismo consultivo esterno dovrebbe essere composto da personalità di alto livello. Il numero complessivo dei membri dovrebbe essere limitato a quello più idoneo a garantire l'efficienza e l'operatività dell'organismo. Un gruppo di membri sarà nominato dal Consiglio che sceglierà tra i rappresentanti della società civile (ad esempio, comunità scientifica, associazioni di imprese, sindacati, ecc.) che presentano solide qualifiche o hanno interessi nel campo delle statistiche, tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata copertura dei diversi settori statistici. Altri membri proverranno da istituzioni e organismi dell'UE (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Banca centrale europea, comitato del programma statistico) e saranno direttamente nominati da questi. Il presidente dovrà essere una figura di spicco che gode di ampio credito.

Attualmente il Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (Ceies)³ assolve, perlomeno in parte, tale ruolo.⁴ Tale comitato, che fornisce assistenza sia al Consiglio sia alla Commissione, è stato istituito nel 1991 per tutelare gli interessi degli utenti, garantendo in tal modo che siano presi in considerazione le loro esigenze nonché i costi sopportati dai fornitori di informazioni. Sebbene tale organismo abbia dimostrato la propria utilità, il suo ruolo, il suo mandato, la sua composizione e le sue procedure potrebbero essere oggetto di revisione⁵ al fine di contribuire in modo ottimale agli obiettivi del Sistema statistico europeo.

³ Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21).

⁴ Esiste anche un altro organismo, il comitato del programma statistico (composto dai direttori generali degli istituti di statistica degli Stati membri), che assiste la Commissione nell'attività di coordinamento generale dei programmi statistici pluriennali ed è frequentemente consultato dalla Commissione su un'ampia serie di problematiche (Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee - GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

⁵ La riforma del Ceies è tuttavia necessaria per diverse ragioni tra cui l'allargamento dell'Unione europea (l'applicazione delle attuali norme renderebbe il Ceies "non operativo"), i recenti sviluppi connessi al funzionamento dell'SSE, una più efficace partecipazione di tutti gli interessati, la necessità di una maggiore efficienza, ecc.

Un Ceies riformato potrebbe svolgere il ruolo ipotizzato per l'organismo consultivo esterno. In tal caso i suoi compiti e le sue responsabilità, compreso il compito di fornire un parere sui programmi di lavoro in campo statistico, verrebbero estesi. La Commissione è pronta a redigere una proposta di riforma del Ceies sulla base di tali indicazioni.

2.6. Principi per una ridefinizione delle priorità statistiche

La produzione di statistiche di elevata qualità e attendibilità rende necessario controbilanciare le necessità di dati, da un lato, con le risorse a disposizione delle autorità statistiche e con l'onere gravante sui rispondenti, dall'altro. Il principio 9 del codice sancisce che le autorità statistiche devono stabilire un programma per la riduzione nel tempo dell'onere per i rispondenti. Diversi sono gli indicatori enumerati nell'intento di assicurare che il disturbo statistico non sia eccessivo per i rispondenti. Tra questi figurano in particolare il ricorso alle migliori stime e approssimazioni, l'accesso a fonti amministrative e la diffusione dei dati tra le autorità statistiche.

La liberazione di capacità consentirebbe alle autorità statistiche di concentrare tutti i propri sforzi sulle attività statistiche chiaramente individuate quali priorità. Il Consiglio Ecofin ha concluso nel febbraio 2005 che "la capacità degli istituti nazionali di statistica di raggiungere elevati traguardi in campo statistico dipende in misura fondamentale dalla capacità di definire le priorità dei compiti imposti alle autorità dalle prescrizioni statistiche dell'UE. La fissazione di priorità a questo riguardo dovrebbe anche mirare a una riduzione degli oneri gravanti sui rispondenti. Pertanto, anche in linea con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 2 giugno 2004, i ministri intendono discutere nel giugno 2005 le proposte del comitato economico e finanziario sulla ridefinizione delle priorità statistiche".

Fissare delle priorità può anche consentire di semplificare le normative. A questo proposito va ricordato che sulla base delle proposte avanzate dagli Stati membri per individuare la legislazione comunitaria che potrebbe trarre beneficio da una semplificazione, il Consiglio (Competitività) ha individuato nel novembre 2004 15 priorità in tema di semplificazione.

Contemporaneamente la fissazione di priorità statistiche non dovrebbe impedire alla Commissione europea di proporre le disposizioni statistiche necessarie allo svolgimento delle attività della Comunità quali sono previste dal trattato. A questo riguardo la Commissione ritiene possibile seguire alcuni principi generali in vista della precisa individuazione di priorità 'positive' e 'negative' in sede di definizione dei programmi statistici.

La prima categoria di principi riguarda le esigenze degli utilizzatori. I vantaggi delle statistiche europee devono derivare fundamentalmente dalla loro pertinenza per le politiche a livello europeo. Le esigenze esclusivamente nazionali non possono costituire un motivo per il mantenimento di statistiche a livello comunitario.

La seconda categoria di principi si riferisce alla valutazione dei costi. La questione del costo delle attività statistiche è estremamente complessa e le proposte al riguardo vanno analizzate con la massima cura. Nella maggior parte dei casi l'onere dell'applicazione incombe agli Stati membri.

La terza categoria riguarda questioni specifiche. Il processo di riequilibrio delle priorità deve tener conto di un compromesso tra tempestività e qualità: i dati ad alta periodicità dovrebbero concernere le analisi principali, mentre maggiori dettagli potrebbero essere forniti con minore frequenza. Il processo di definizione delle priorità potrebbe anche valutare se siano possibili aumenti dell'efficienza nel caso in cui ci si concentri maggiormente sugli aggregati europei oppure, per i dati ritenuti di minore priorità e non pertinenti alla sorveglianza di bilancio, nel caso in cui si operi una differenziazione, per quanto riguarda gli obblighi di informazione, tra Stati membri con una maggiore o minore ponderazione nell'aggregato.

3. La raccomandazione

3.1. Perché una raccomandazione ?

Nella comunicazione del dicembre 2004 su una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio si annunciava l'esame di vari possibili strumenti giuridici in sede di valutazione della questione delle norme minime in merito all'assetto istituzionale delle autorità statistiche. Da tale esame, che ha evidenziato anche una grande varietà di assetti istituzionali delle autorità statistiche negli Stati membri, è emerso che la proposta di uno strumento giuridicamente vincolante non sarebbe opportuna in questo momento. Pertanto, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche nell'adozione di un codice come strumento di autoregolamentazione, la Commissione ritiene che l'adozione di una raccomandazione costituisca al momento lo strumento più adeguato ed appropriato.

Ciò non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri strumenti in futuro. Sulla base dei progressi compiuti e dell'esperienza acquisita in sede di attuazione del codice, la Commissione potrà valutare in un secondo momento se proporre uno strumento giuridicamente vincolante, avente ad esempio la forma di direttiva.

3.2. Scopo della raccomandazione

La raccomandazione ha un duplice scopo. Da un lato, essa è diretta a raccomandare agli Stati membri di riconoscere l'importanza del codice e di adottare disposizioni adeguate a garantirne la corretta applicazione da parte delle competenti autorità, nonché a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori di dati. Dall'altro lato, la Commissione adotterà misure appropriate in particolare per verificare il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo.

Inoltre la Commissione intende adottare disposizioni analoghe nell'ambito della sua sfera di competenze e promuovere l'indipendenza di Eurostat nell'esercizio delle sue funzioni, garantendo che anch'esso, in qualità di autorità statistica comunitaria, rispetti le norme contemplate nel codice. L'indipendenza di Eurostat nello svolgimento delle proprie attività è già formalmente acquisita. La decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie era diretta ad applicare il già citato regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (la cosiddetta 'legge statistica') nell'ambito della organizzazione interna della Commissione. Tale decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat quale autorità statistica comunitaria, in particolare l'autonomia tecnica di cui Eurostat beneficia nell'esercizio delle sue funzioni. Secondo tale documento

Eurostat svolge una funzione di coordinamento all'interno della Commissione nella produzione di statistiche. Un'ulteriore indicazione positiva dell'indipendenza operativa di Eurostat, sancita dalla legislazione, è il fatto che i funzionari di Eurostat beneficiano di uno status privilegiato rispetto agli altri funzionari della Commissione in quanto essi soli possono avere accesso a dati statistici riservati⁶. L'attuazione del codice da parte di Eurostat e le disposizioni che la Commissione può adottare per facilitare e verificare tale applicazione contribuiranno certamente a riaffermare e ad aumentare ulteriormente l'indipendenza dell'autorità statistica comunitaria.

⁶ Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

La presente raccomandazione si prefigge pertanto di promuovere le norme contenute nel codice e di esortare ad adottare iniziative appropriate in vista dell'effettiva applicazione di tali norme da parte sia delle autorità statistiche nazionali sia dell'autorità statistica comunitaria.

Inoltre la Commissione intende far seguire a tale raccomandazione iniziative di supporto volte a facilitare l'applicazione del codice. Tali iniziative comprenderanno, se del caso, linee guida e protocolli dettagliati nonché una più ampia consultazione degli interessati. Inoltre tali attività miglioreranno ulteriormente la qualità delle statistiche a livello europeo, pur tenendo conto di aspetti quali il rapporto costi-benefici e l'onere per i rispondenti. A questo fine i risultati iniziali saranno raccolti nel quadro dei principali indicatori economici europei (PIEE). Infine la Commissione prende atto che gli utenti cui è indirizzato il codice devono essere in grado di riconoscere le informazioni statistiche prodotte conformemente ai principi di tale codice. La Commissione adotterà pertanto appropriate misure idonee a consentire l'individuazione delle statistiche ufficiali europee, migliorando in tal modo la trasparenza e la qualità della diffusione dei dati.

Conclusioni

La raccomandazione e l'annesso codice sono imperniati su norme a livello europeo nell'intento di accrescere l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità delle autorità statistiche. Essi rappresentano la risposta all'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione di avanzare proposte al riguardo. La raccomandazione costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di promozione della *governance* in campo statistico in Europa.

Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria

La Commissione delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, considerando quanto segue:

- (1) Le statistiche ufficiali assolvono un ruolo fondamentale nelle società democratiche in quanto mettono a disposizione delle autorità pubbliche, dei politici, degli operatori economici e sociali dei cittadini informazioni obiettive e imparziali sulla base delle quali è possibile adottare decisioni informate e dibattere apertamente talune tematiche.
- (2) Per poter svolgere tale ruolo, le statistiche ufficiali devono essere prodotte e diffuse conformemente a norme comuni che garantiscano l'ottemperanza ai principi di

imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica.

- (3) Contemporaneamente le statistiche europee stanno assumendo sempre maggiore importanza nel contesto del rilancio della strategia di Lisbona⁷ e degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008)⁸; statistiche di elevata qualità sono necessarie anche ai fini del monitoraggio e della revisione dell'attuazione di altre importanti iniziative politiche a livello europeo, quali la strategia di sviluppo sostenibile, la politica comune in materia di immigrazione e di asilo, ecc.
- (4) In tale contesto il ruolo specifico dei dati di bilancio e dei conti pubblici diventa ancora più essenziale ai fini della sorveglianza economica e monetaria e della corretta applicazione del patto di stabilità e di crescita; in particolare i dati statistici utilizzati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi devono essere della più elevata qualità possibile.
- (5) Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 'Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio'⁹, in cui ha proposto una coerente strategia intesa a rafforzare la governance dell'Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata in tre linee d'intervento.
- (6) In primo luogo, e su sollecitazione del Consiglio, va rafforzato il controllo da parte della Commissione della qualità dei dati di bilancio trasmessi; a questo fine una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente in corso di esame.
- (7) In secondo luogo vanno accresciute le capacità operative della Commissione in campo statistico; nel contesto specifico del controllo statistico nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi si rendono necessarie visite regolari e ispezioni approfondite e occorre mobilitare tutte le competenze esistenti, anche a livello nazionale.
- (8) In terzo luogo è necessario fissare norme a livello europeo con riguardo all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità degli istituti nazionali di statistica in risposta all'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee circa l'assetto istituzionale delle autorità statistiche nell'intento di rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.
- (9) In risposta a tale invito, il 17 novembre 2004 gli Stati membri hanno analizzato in seno al comitato del programma statistico i principi fondamentali da sviluppare nell'ambito di un codice e hanno convenuto di approfondire ulteriormente lo studio dei principi e di fissare indicatori che permettano il controllo dell'applicazione del codice.
- (10) Il comitato del programma statistico ha assegnato successivamente a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice delle statistiche europee.
- (11) Il codice è stato approvato all'unanimità dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005, dimostrando in tal modo che i principi in esso contenuti sono condivisi da tutti gli istituti statistici, i quali dovrebbero essere successivamente invitati a servirsi del codice come strumento di riferimento.
- (12) L'attuale assetto istituzionale delle autorità statistiche varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi.

- (13) Alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche attraverso l'adozione del codice quale strumento di autoregolamentazione e delle previsioni circa la sua applicazione da parte di tali autorità si ritiene che una raccomandazione sia adeguata ed appropriata.
- (14) Il codice persegue un duplice obiettivo: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall'altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.
- (15) Agli Stati membri va pertanto raccomandato di riconoscere l'importanza del codice e di adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati.
- (16) Va notato che la Commissione intende parallelamente adottare disposizioni analoghe nell'ambito della sua sfera di competenze, in particolare per verificare il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo,

⁷ COM(2005) 24 del 2.2.2005 - Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona.

⁸ COM(2005) 141 del 12.4.2005 - Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) comprendenti una raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e una proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

⁹ COM(2004) 832.

I. Raccomanda che gli stati membri:

- A. riconoscano nel codice allegato una serie comune di norme a livello europeo per le autorità statistiche;
- B. verifichino il rispetto dei principi del codice da parte delle rispettive autorità statistiche nell'intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso;
- C. garantiscano che i propri servizi statistici siano organizzati secondo criteri di professionalità e dotati di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel codice;
- D. informino i rispondenti statistici e i fornitori di dati, nonché tutti gli utenti delle statistiche, circa l'esistenza del codice e il suo contenuto utilizzando appropriati canali di informazione e di diffusione;
- E. promuovano ampi scambi di informazioni e di know-how nell'ambito del Sistema statistico europeo sulla base delle esperienze acquisite in sede di applicazione del codice;
- F. promuovano - e intensifichino se necessario - un'ampia collaborazione tra le autorità statistiche nell'ambito del Sistema statistico europeo, nonché con le autorità statistiche degli organismi e delle organizzazioni internazionali;
- G. forniscano le informazioni necessarie a consentire alla Commissione di verificare il rispetto dei principi fissati nel codice.

II. Riconosce nel codice allegato una serie comune di norme a livello europeo per le autorità statistiche e in tale contesto:

- A. verificherà il rispetto dei principi del codice da parte di Eurostat, nell'intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di

contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso;

- B. accerterà che Eurostat, in veste di autorità statistica dell'Unione europea, sia organizzato secondo criteri di professionalità e sia dotato di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità e adotterà le disposizioni più appropriate sulla base dei suoi poteri di organizzazione interna;
- C. adotterà disposizioni idonee a facilitare l'attuazione del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo, in particolare con riguardo allo sviluppo di statistiche comunitarie ufficiali in maniera tale che le informazioni prodotte in ottemperanza a tale codice possano essere riconosciute dagli utenti.

III. Intende inoltre:

- A. sviluppare strumenti nell'intento di migliorare a livello europeo la qualità delle statistiche comunitarie, tenendo conto del rapporto costi-benefici;
- B. istituire un sistema di informazione allo scopo di verificare il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo in conformità al principio della proporzionalità;
- C. valutare l'ipotesi del ricorso a un organismo consultivo esterno, eventualmente un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale riformato, in vista del conferimento a tale organismo di un ruolo attivo in sede di verifica dell'applicazione del codice e, di conseguenza, del rafforzamento dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità e in sede di formulazione di pareri su una definizione delle priorità dei programmi statistici;
- D. presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dall'adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell'organismo consultivo esterno sopra citato, una relazione sui progressi compiuti con riguardo all'applicazione del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo, basata in particolare su autovalutazioni e revisioni paritetiche e comprendente, se necessario, proposte volte ad accrescere l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità.

Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
Il Presidente

Codice delle statistiche Europee, adottato dal Comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017 per le autorità statistiche nazionali ed Eurostat (autorità statistica dell'UE)

Preambolo

Codice delle statistiche europee

Il codice delle statistiche europee rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo (SSE). Si tratta di uno strumento di autoregolamentazione basato su sedici principi riguardanti il contesto istituzionale, i processi statistici e i prodotti statistici. Per ciascuno di questi principi sono definiti alcuni indicatori

di migliori pratiche e standard che costituiscono una guida e il riferimento per valutare l'applicazione del codice, migliorando la trasparenza all'interno del sistema statistico europeo.

Le autorità statistiche, vale a dire l'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, si impegnano a rispettare il codice.

Un comitato consultivo indipendente, il Comitato consultivo europeo per la governance statistica¹ (ESGAB, il Comitato), ha il compito di supervisionare il sistema statistico europeo per quanto riguarda l'attuazione del codice. Il Comitato esamina ogni anno l'attuazione del codice da parte dell'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) e del sistema statistico europeo nel suo complesso, e fornisce indicazioni sulle misure più adatte a facilitare l'attuazione del codice, sulla comunicazione del codice agli utenti e ai fornitori dei dati e sugli eventuali aggiornamenti del codice.

La presente edizione del 2017 costituisce la seconda revisione del codice, adottato originariamente nel 2005. Essa intende rispecchiare i cambiamenti e le innovazioni più recenti in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche ufficiali nel sistema statistico europeo e non solo, ad esempio la disponibilità di nuove fonti di dati, l'impiego di nuove tecnologie, la modernizzazione del quadro giuridico e i risultati delle revisioni paritetiche (peer review) sull'attuazione del codice.

¹ Comitato consultivo europeo per la governance statistica: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/esgab/introduction>

Quadro comune per la qualità del sistema statistico europeo

Il quadro comune per la qualità del sistema statistico europeo comprende il codice delle statistiche europee, il quadro di riferimento per la garanzia della qualità del sistema statistico europeo e i principi generali di gestione della qualità (quali l'interazione costante con gli utenti, l'impegno ad esercitare la leadership, il partenariato, la soddisfazione del personale, il miglioramento continuo, l'integrazione e l'armonizzazione).

Questo quadro comune di autoregolamentazione per la qualità integra l'ampio contesto giuridico del sistema statistico europeo fondato sul regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, che a sua volta deriva dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto lo sviluppo, la produzione e la diffusione di servizi e statistiche europee di alta qualità avvengono in un contesto giuridico e un quadro di riferimento per la qualità particolarmente solidi.

La dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo, riportata nelle pagine successive del presente opuscolo, dimostra l'attenzione riservata agli aspetti della qualità nel sistema statistico europeo, nonché l'impegno costantemente profuso da tutti i suoi membri a favore dello sviluppo, della produzione e della diffusione di servizi e statistiche europee di alta qualità nell'intento di offrire valore in modo sostenibile ai suoi utilizzatori.

Dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo è un partenariato cui collaborano Eurostat e le autorità statistiche nazionali di ciascuno Stato membro dell'UE e di ciascun paese dell'EFTA. La nostra missione è quella di fornire insieme informazioni statistiche indipendenti e di elevata qualità a livello europeo, nazionale e regionale e di mettere tali informazioni a disposizione di tutti per l'attività decisionale, oltre che a fini di ricerca e di dibattito.

Il programma e le priorità delle statistiche europee sono discussi e definiti di comune accordo tra i membri dell'SSE e le decisioni finali sono assunte democraticamente nel rispetto delle procedure legislative europee.

Operiamo nell'ambito di un regime giuridico rigoroso¹ integrato, per quanto attiene alla qualità, da un quadro di autoregolamentazione solido e di livello mondiale, la cui colonna portante è costituita dal codice delle statistiche europee². Il rispetto del codice è valutato periodicamente tramite meccanismi di revisione e un rigoroso controllo delle azioni di miglioramento³ individuate.

Consideriamo la qualità come la base del nostro vantaggio competitivo in un contesto mondiale caratterizzato da una crescente tendenza verso informazioni istantanee di cui spesso non è attestata la qualità. Svolgiamo il nostro lavoro all'insegna dell'indipendenza professionale, di un trattamento imparziale di tutti gli utilizzatori, dell'obiettività, dell'affidabilità, della riservatezza statistica e di *reviews* un favorevole rapporto costi/benefici. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle nostre statistiche si basano su solide metodologie, sui migliori standard internazionali e su procedure appropriate, documentate in modo trasparente. I principi di qualità cui ci atteniamo sono: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

Ci adoperiamo per ridurre al minimo l'onere per i rispondenti, per coltivare buoni rapporti di collaborazione con i fornitori di dati e per collaborare strettamente con le parti interessate, comprese le comunità scientifiche.

Siamo impegnati a ricercare l'eccellenza statistica attraverso la sistematica individuazione dei nostri punti di forza e di debolezza, nonché dei rischi connessi di cui teniamo debitamente conto attraverso il continuo sviluppo del nostro quadro di qualità comune. Grazie ai continui sforzi per modernizzare, innovare e compilare nuovi indicatori, non soltanto miglioriamo la qualità dei nostri prodotti e servizi, ma tentiamo anche di anticipare i fenomeni emergenti e di prevedere le esigenze dei nostri utilizzatori.

*I responsabili degli istituti nazionali di statistica e
il Direttore generale di Eurostat*

¹ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, modificato dal regolamento (UE) 2015/759.

² Codice delle statistiche europee e quadro di riferimento per la garanzia della qualità dell'SSE.

³ Prima e seconda serie di *peer review* dell'SSE.

Contesto istituzionale

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che sviluppa, produce e diffonde statistiche europee. I principi pertinenti sono l'indipendenza professionale, il coordinamento e la cooperazione, il mandato per la rilevazione dei dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno a favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

Principio 1

Indipendenza professionale

L'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri organi e dipartimenti politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, assicura la credibilità delle statistiche europee.

indicatore

1.1 l'indipendenza degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche è sancita dalla legge ed è garantita per le altre autorità statistiche.

1.2 i responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche occupano una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire loro un accesso alle più alte cariche degli organi politici e degli organismi amministrativi pubblici. Il loro profilo professionale è di massimo livello.

1.3 spetta ai responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche nazionali assicurare che le statistiche siano sviluppate, prodotte e diffuse in maniera indipendente.

1.4 i responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche sono i soli competenti per decidere in merito ai metodi, agli standard e alle procedure statistiche nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche.

1.5 i programmi statistici sono pubblicati e i progressi compiuti sono descritti in relazioni periodiche.

1.6 le diffusioni di dati statistici sono nettamente distinte dalle comunicazioni politiche e sono a sé stanti.

1.7 ove lo ritengano opportuno, l'istituto nazionale di statistica ed Eurostat e, se del caso, altre autorità statistiche intervengono pubblicamente sulle questioni statistiche, che includono anche critiche e usi inadeguati delle statistiche.

1.8 le procedure di selezione e nomina dei responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità statistiche sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. I motivi di revoca della nomina sono specificati nel quadro giuridico e non possono comprendere motivi che compromettano l'indipendenza professionale o scientifica.

Principio 1bis

Coordinamento e cooperazione

Gli istituti nazionali di statistica ed Eurostat garantiscono il coordinamento di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee rispettivamente a livello del sistema statistico nazionale e del sistema statistico europeo. Le autorità statistiche collaborano attivamente all'interno del partenariato del sistema statistico europeo al fine di garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

indicatore

1bis.1 gli istituti nazionali di statistica coordinano le attività statistiche di tutte le altre autorità nazionali che sviluppano, producono e diffondono statistiche europee. A tale riguardo essi fungono da interlocutori unici di Eurostat per le questioni statistiche. Vigono norme e procedure ben definite e consolidate che regolano la funzione dei compiti di coordinamento sia a livello nazionale sia a livello europeo.

1bis.2 i responsabili degli istituti nazionali di statistica elaborano, ove necessario, linee guida nazionali per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee nell'ambito del sistema statistico nazionale e ne monitorano e riesaminano l'attuazione.

1bis.3 le autorità statistiche mantengono e sviluppano costantemente, a vari livelli, la collaborazione reciproca e con gli organismi consultivi del sistema statistico europeo, nonché, a seconda dei casi, con i membri del Sistema europeo di banche centrali, le istituzioni accademiche e altri organismi internazionali.

Principio 2

Mandato per la rilevazione di dati e l'accesso ai dati

Le autorità statistiche dispongono di un chiaro mandato giuridico per la rilevazione di dati provenienti da più fonti e per l'accesso a tali informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché i cittadini in generale possono essere obbligati per legge a consentire l'accesso ai dati o a fornire dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche.

indicatore

- 2.1 il mandato delle autorità statistiche per la rilevazione di dati provenienti da più fonti e per l'accesso a tali informazioni ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee è sancito dalla legge.
- 2.2 le autorità statistiche sono autorizzate, per legge, ad accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati amministrativi e a utilizzarli a fini statistici. Esse partecipano, sin dalla fase iniziale, alla progettazione, allo sviluppo e all'interruzione dell'uso di registri amministrativi, al fine di renderli più adeguati all'uso statistico.
- 2.3 le autorità statistiche possono rendere obbligatoria la risposta alle indagini statistiche sulla base di un atto giuridico.
- 2.4 è facilitato l'accesso, a fini statistici, ad altri dati, ad esempio dati detenuti a titolo privato, garantendo al contempo la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati.

Principio 3

Adeguatezza delle risorse

Le risorse a disposizione delle autorità statistiche sono sufficienti a soddisfare le necessità delle statistiche europee.

indicatore

- 3.1 le risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili sono adeguate, in termini sia quantitativi sia qualitativi, a soddisfare le esigenze statistiche.
- 3.2 il campo di applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche sono commisurati alle esigenze.
- 3.3 sono in atto procedure idonee a valutare e a giustificare eventuali richieste di nuove statistiche in rapporto ai costi.
- 3.4 sono in atto procedure che consentono di valutare la necessità di mantenere tutte le statistiche correntemente prodotte e di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

Principio 4

Impegno a favore della qualità

La qualità è un imperativo per le autorità statistiche, che individuano sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti.

indicatore

- 4.1 la politica per la qualità è definita e resa pubblica. Esiste una struttura organizzativa e sono disponibili strumenti adeguati per assicurare la gestione della qualità.
- 4.2 sono in atto procedure per pianificare, monitorare e migliorare la qualità dei processi statistici, compresa l'integrazione di dati provenienti da più fonti.
- 4.3 la qualità dei prodotti è regolarmente monitorata e valutata tenendo conto dei possibili compromessi; essa è oggetto di relazioni elaborate in base ai criteri di qualità delle statistiche europee.
- 4.4 è prevista una regolare e approfondita valutazione dei principali prodotti statistici con il ricorso, se del caso, anche a esperti esterni.

Principio 5

Riservatezza statistica e protezione dei dati

Sono assolutamente garantiti la tutela della privacy dei fornitori di dati, la riservatezza delle informazioni da essi fornite, l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici e la sicurezza dei dati.

indicatore

- 5.1 la riservatezza statistica è garantita dalla legge.
- 5.2 all'atto dell'assunzione il personale sottoscrive un documento in cui si impegna a rispettare il segreto statistico.
- 5.3 sono previste penali in caso di violazione intenzionale del segreto statistico.
- 5.4 al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla tutela del segreto statistico durante l'intero processo statistico. La politica sulla riservatezza è resa pubblica.
- 5.5 sono in atto misure normative, amministrative, tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati statistici e della loro trasmissione, in conformità con le migliori pratiche, con gli standard internazionali e con la normativa europea e nazionale.
- 5.6 si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.

Principio 6

Imparzialità e obiettività

Le autorità statistiche sviluppano, producono e diffondono le statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

indicatore

- 6.1 le statistiche sono prodotte su basi oggettive determinate da considerazioni statistiche.
- 6.2 la scelta delle fonti di dati e dei metodi statistici nonché le decisioni in merito alla diffusione delle statistiche si basano su considerazioni di natura statistica.
- 6.3 gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.
- 6.4 le informazioni sulle fonti di dati nonché sui metodi e sulle procedure applicati sono disponibili a tutti.
- 6.5 le date e gli orari delle diffusioni di dati statistici sono resi noti in anticipo.
- 6.6 revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie sono rese note in anticipo.
- 6.7 le autorità statistiche decidono, in autonomia, il calendario e il contenuto delle diffusioni statistiche, tenendo conto, al contempo, dell'obiettivo di fornire informazioni statistiche complete e tempestive. Tutti gli utilizzatori hanno contemporaneamente pari accesso alle diffusioni statistiche. L'accesso privilegiato da parte di utilizzatori esterni prima della

diffusione è limitato, debitamente giustificato, controllato e reso noto. In caso di violazione, le disposizioni in materia di diffusione anticipata sono riesaminate in modo tale da assicurare l'imparzialità.

6.8 la diffusione di dati statistici e le dichiarazioni rese nell'ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose.

Principio 7

Solida metodologia

Le statistiche di qualità sono fondate su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguati.

indicatore

7.1 il quadro metodologico generale utilizzato per le statistiche europee si ispira agli standard, alle buone pratiche e alle linee guida europee e internazionali e al contempo persegue costantemente l'innovazione.

7.2 sono in atto procedure volte a garantire che l'autorità statistica nel suo insieme applichi in maniera coerente concetti, definizioni, classificazioni standard nonché altri tipi di standard.

7.3 i registri e le liste di riferimento utilizzati per le statistiche europee sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati per garantire il mantenimento di una elevata qualità.

7.4 tra i sistemi nazionali di classificazione e i corrispondenti sistemi a livello europeo esiste un preciso raccordo.

7.5 sono assunti laureati nelle discipline universitarie pertinenti.

7.6 le autorità statistiche attuano una politica di formazione professionale continua del loro personale.

7.7 le autorità statistiche mantengono e sviluppano la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l'efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere, qualora possibile, l'uso di strumenti migliori.

Principio 8

Procedure statistiche appropriate

Le statistiche di qualità si fondano su procedure statistiche appropriate, applicate durante l'intero processo statistico.

indicatore

8.1 quando le statistiche europee si basano su dati amministrativi e di altro tipo, le definizioni e i concetti utilizzati a fini non statistici corrispondono con buona approssimazione a quelli necessari a fini statistici.

8.2 nelle indagini statistiche i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.

8.3 i processi statistici sono regolarmente monitorati e, qualora necessario, riveduti.

8.4 i metadati relativi ai processi statistici sono gestiti durante l'intero processo statistico e opportunamente diffusi.

8.5 per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.

8.6 sono stipulati accordi con i detentori di dati amministrativi o di altro tipo per un comune impegno ad utilizzarli per fini statistici.

8.7 le autorità statistiche collaborano con i detentori di dati amministrativi o di altro tipo per garantire la qualità dei dati.

Principio 9

Onere non eccessivo sui rispondenti

L'onere di risposta è proporzionato alle esigenze degli utilizzatori e non è eccessivo per i rispondenti. Le autorità statistiche verificano la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabiliscono un programma per la sua riduzione nel tempo.

indicatore

- 9.1 la gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee si limitano a ciò che è assolutamente necessario.
- 9.2 l'onere di risposta è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto dell'indagine ed è monitorato dall'autorità statistica.
- 9.3 nella misura del possibile i dati richiesti alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitarne la trasmissione vengono utilizzati, se possibile, strumenti elettronici.
- 9.4 quando possibile si fa ricorso a fonti di dati amministrativi e ad altre fonti di dati per evitare duplicazioni delle richieste di dati.
- 9.5 per ridurre al minimo l'onere per i rispondenti si incoraggia la condivisione e l'integrazione dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.
- 9.6 le autorità statistiche favoriscono misure che consentono l'integrazione delle fonti di dati al fine di ridurre al minimo l'onere di risposta.

Principio 10

Rapporto costi/efficacia

Le risorse sono utilizzate in maniera efficiente.

indicatore

- 10.1 l'utilizzo delle risorse da parte dell'autorità statistica è monitorato da misure interne o da misure esterne indipendenti.
- 10.2 le potenzialità in termini di produttività offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sfruttate in maniera ottimale per i processi statistici.
- 10.3 sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche delle fonti di dati amministrativi e delle altre fonti di dati e per limitare il ricorso a indagini dirette.
- 10.4 le autorità statistiche promuovono, condividono e attuano soluzioni standardizzate che migliorano l'efficacia e l'efficienza.

Principio 11

Pertinenza

Le statistiche europee soddisfano le esigenze degli utilizzatori.

indicatore

- 11.1 sono in atto procedure finalizzate alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e del valore delle statistiche esistenti rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi e alla previsione delle nuove esigenze e priorità. Viene perseguita l'innovazione ai fini del miglioramento costante dei prodotti statistici.
- 11.2 sono soddisfatte le esigenze prioritarie che trovano riscontro nel programma di lavoro.
- 11.3 la soddisfazione degli utilizzatori è valutata a intervalli regolari ed è soggetta a controlli sistematici.

Principio 12

Accuratezza e attendibilità

Le statistiche europee rispecchiano la realtà in maniera accurata e attendibile.

indicatore

- 12.1 i dati raccolti alla fonte, i dati integrati, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.
- 12.2 gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei.
- 12.3 le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di migliorare i dati raccolti alla fonte, i processi statistici e i prodotti.

Principio 13

Tempestività e puntualità

Le statistiche europee sono diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.

indicatore

- 13.1 la tempestività ottempera agli standard di diffusione europei ed internazionali.
- 13.2 l'orario giornaliero standard per la diffusione delle statistiche è reso pubblico.
- 13.3 la periodicità delle statistiche tiene conto il più possibile delle richieste degli utilizzatori.
- 13.4 qualsiasi cambiamento del calendario di diffusione previsto è motivato e reso noto in anticipo ed è fissata una nuova data per la diffusione.
- 13.5 possono essere diffusi risultati provvisori, qualora ritenuto utile, a condizione che siano sufficientemente accurati e affidabili a livello aggregato.

Principio 14

Coerenza e comparabilità

Le statistiche europee sono intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni; è possibile combinare dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.

indicatore

- 14.1 le statistiche sono intrinsecamente coerenti (vale a dire, sono rispettate le uguaglianze aritmetiche e contabili).
- 14.2 le statistiche sono comparabili in un arco di tempo ragionevole.
- 14.3 le statistiche sono elaborate sulla base di standard comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti di dati.
- 14.4 le statistiche ricavate da fonti di dati diverse e caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e armonizzate.
- 14.5 la comparabilità dei dati tra i paesi è garantita nell'ambito del sistema statistico europeo da scambi periodici tra tale sistema e altri sistemi statistici. Studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat.

Principio 15

Accessibilità e chiarezza

Le statistiche europee sono presentate in una forma chiara e comprensibile, sono diffuse in maniera conveniente e adeguata, sono disponibili e accessibili a tutti e accompagnate da metadati e istruzioni.

indicatore

- 15.1 le statistiche e i relativi metadati sono presentati e archiviati in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti appropriati.
- 15.2 i servizi di diffusione utilizzano metodi, piattaforme e tecnologie dell'informazione e della comunicazione moderni, nonché gli standard in materia di open data.
- 15.3 quando possibile, si producono analisi personalizzate e i cittadini ne sono informati.
- 15.4 l'accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da norme o protocolli specifici.
- 15.5 i metadati relativi ai prodotti sono gestiti e diffusi dall'autorità statistica conformemente agli standard europei.
- 15.6 gli utilizzatori sono informati costantemente sulla metodologia applicata ai processi statistici, compreso l'utilizzo e l'integrazione dei dati amministrativi e di altro tipo.
- 15.7 gli utilizzatori sono informati costantemente sulla qualità dei prodotti statistici in accordo con i criteri di qualità delle statistiche europee.

Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione del 17 giugno 2013 che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione

La Commissione europea,
visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee, in particolare l'articolo 23,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.
- (2) È opportuno massimizzare i vantaggi offerti dai dati rilevati per le statistiche europee, tra l'altro migliorando l'accesso per fini scientifici da parte di ricercatori a dati riservati.
- (3) Molti dei problemi che si presentano ai ricercatori in campo economico, ambientale, sociale e politico possono trovare una risposta adeguata soltanto sulla base di dati pertinenti e dettagliati che consentono analisi approfondite. La qualità e la tempestività delle informazioni dettagliate disponibili per la ricerca sono divenute, in questo contesto, importanti elementi per la comprensione su basi scientifiche e per la governance della società.
- (4) I ricercatori dovrebbero pertanto beneficiare di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, per effettuare analisi nell'interesse del progresso scientifico, senza compromettere l'elevato livello di protezione che i dati statistici riservati richiedono.
- (5) Gli organismi che perseguono l'obiettivo della promozione e della concessione dell'accesso a dati nell'interesse della ricerca scientifica in ambiti sociali e attinenti alle

- politiche potrebbero contribuire al processo di diffusione di dati riservati destinati a fini scientifici, migliorando in tal modo l'accessibilità a tali dati.
- (6) Un approccio di gestione del rischio sembra costituire il metodo più efficiente per rendere disponibile a fini scientifici una gamma più vasta di dati riservati, tutelando nel contempo il diritto alla riservatezza dei rispondenti e delle unità statistiche.
- (7) La protezione fisica e logica dei dati riservati va garantita mediante disposizioni normative, amministrative, tecniche e organizzative. Tali disposizioni non devono essere eccessive per non limitare l'utilità dei dati ai fini della ricerca scientifica.
- (8) A questo scopo, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri e la Commissione devono adottare misure adeguate al fine di prevenire e sanzionare eventuali violazioni della riservatezza statistica.
- (9) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- (10) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
- (11) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (4) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- (12) Va abrogato il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE),
ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «dati riservati destinati a fini scientifici»: i dati che permettono unicamente un'identificazione indiretta delle unità statistiche, assumendo la forma di file per uso sicuro o file per uso scientifico;
- 2) «file per uso sicuro»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo della diffusione statistica;
- 3) «file per uso scientifico»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui sono stati applicati metodi di controllo della diffusione statistica al fine di ridurre a un livello appropriato e in conformità con le migliori pratiche attuali il rischio di identificazione dell'unità statistica;
- 4) «metodi di controllo della diffusione statistica»: i metodi volti a ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sulle unità statistiche, normalmente basati sulla limitazione della quantità o sulla modifica dei dati diffusi;
- 5) «servizi di accesso»: il contesto fisico o virtuale e le norme organizzative con le quali è fornito l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici;
- 6) «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee quali sono designate dal regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Principi generali

La Commissione (Eurostat) può consentire l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
- b) sia stata presentata un'adeguata proposta di ricerca;
- c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
- d) l'accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);
- e) l'autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.

Articolo 4

Enti di ricerca

1. Il riconoscimento degli enti di ricerca è basato sui seguenti criteri:
 - a) scopo dell'ente: la valutazione dello scopo è effettuata sulla base dello statuto dell'ente, della sua missione o di una dichiarazione di intenti; lo scopo dell'ente deve contenere un riferimento alla ricerca;
 - b) attività svolta e reputazione dell'ente come di un organismo che produce e mette a disposizione del pubblico ricerche di elevata qualità: l'esperienza acquisita dall'ente nell'esecuzione di progetti di ricerca è valutata sulla base, tra l'altro, dell'enumerazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca cui l'ente ha partecipato;
 - c) disposizioni organizzative interne in relazione alla ricerca: l'ente di ricerca deve costituire un'organizzazione distinta, avente personalità giuridica e incentrata sulla ricerca, oppure un dipartimento di ricerca nell'ambito di un'organizzazione; l'ente di ricerca deve essere indipendente, autonomo nella formulazione delle conclusioni scientifiche e separato dai settori politici dell'organismo cui appartiene;

- d) misure adottate per garantire la sicurezza dei dati: l'ente di ricerca deve soddisfare i requisiti tecnici e infrastrutturali previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati.
2. Un impegno di riservatezza esteso a tutti i ricercatori dell'ente che hanno accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici, specificante le condizioni di accesso, gli obblighi dei ricercatori, le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati statistici e le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi, è sottoscritto da un rappresentante debitamente designato dell'ente di ricerca.
 3. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, compreso l'impegno di riservatezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
 4. Relazioni sulle valutazioni degli enti di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali.
 5. La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul proprio sito web un elenco aggiornato degli enti di ricerca riconosciuti.
 6. La Commissione (Eurostat) sottopone regolarmente a riesame gli enti di ricerca compresi nell'elenco.

Articolo 5 Proposta di ricerca

1. La proposta di ricerca specifica in misura sufficientemente dettagliata:
 - a) lo scopo legittimo della ricerca;
 - b) il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito servendosi di dati non riservati;
 - c) l'ente che richiede l'accesso;
 - d) i singoli ricercatori che avranno accesso ai dati;
 - e) i servizi di accesso da utilizzare;
 - f) i set di dati cui avere accesso, i metodi impiegati per la loro analisi;
 - g) i risultati attesi dalla ricerca che si intendono pubblicare o altrimenti diffondere.
2. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.
3. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione delle proposte di ricerca. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
4. Relazioni sulle valutazioni delle proposte di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione alla Commissione (Eurostat).

Articolo 6 Posizione delle autorità statistiche nazionali

1. Preventivamente alla concessione dell'accesso ai dati riservati, per ciascuna proposta di ricerca viene richiesto l'assenso dell'autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati in questione. L'autorità statistica nazionale comunica la sua posizione a Eurostat entro quattro settimane dalla data in cui ha ricevuto la pertinente relazione sulla valutazione della proposta di ricerca.

2. Ogniqualevolta possibile, le autorità statistiche nazionali che hanno trasmesso i dati riservati in questione e la Commissione (Eurostat) si adoperano per semplificare la procedura di consultazione e per migliorarne il rispetto dei termini.

Articolo 7

Dati riservati destinati a fini scientifici

1. L'accesso ai file per uso sicuro può essere accordato a condizione che i risultati della ricerca non siano diffusi senza una preventiva verifica per assicurarsi che essi non svelino informazioni riservate. L'accesso ai file per uso sicuro può essere accordato soltanto nell'ambito dei servizi di accesso della Commissione (Eurostat) o di altri servizi autorizzati dalla Commissione (Eurostat) a fornire accesso a tali file.
2. L'accesso ai file per uso scientifico può essere accordato a condizione che l'ente di ricerca che richiede l'accesso abbia adottato appropriate misure di protezione. La Commissione (Eurostat) pubblica informazioni sulle misure richieste.
3. In collaborazione con le autorità statistiche nazionali la Commissione (Eurostat) predispone set di dati per fini di ricerca, relativi a differenti tipi di dati riservati destinati a fini scientifici. Nel preparare un set di dati per fini di ricerca, la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali tengono conto dei rischi e delle conseguenze di un'illecita divulgazione di dati riservati.

Articolo 8

Servizi di accesso

1. L'accesso a dati riservati destinati a fini scientifici può essere accordato tramite i servizi di accesso autorizzati dalla Commissione (Eurostat).
2. Il servizio di accesso è ospitato presso l'autorità statistica nazionale. In via eccezionale i servizi di accesso possono essere ospitati esternamente alle autorità statistiche nazionali, previo accordo esplicito preventivo delle autorità statistiche nazionali che hanno fornito i dati in questione.
3. L'autorizzazione dei servizi di accesso è basata su criteri riguardanti lo scopo del servizio di accesso, la sua struttura organizzativa e gli standard adottati in materia di gestione e di sicurezza dei dati.
4. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comitato SSE, definisce le linee guida per la valutazione dei servizi di accesso. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
5. Relazioni sulle valutazioni dei servizi di accesso sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali. Le relazioni comprendono una raccomandazione sul tipo di dati riservati cui può essere consentito l'accesso tramite tali servizi. La Commissione (Eurostat) consulta il comitato SSE prima di decidere in merito all'autorizzazione di un servizio di accesso.
6. Tra il rappresentante debitamente designato del servizio di accesso o dell'organizzazione che ospita tale servizio e la Commissione (Eurostat) è sottoscritto un contratto in cui sono definiti gli obblighi del servizio di accesso in tema di protezione di dati riservati e di misure organizzative. La Commissione (Eurostat) è regolarmente informata in merito alle attività condotte dai servizi di accesso.

7. La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul suo sito web l'elenco dei servizi di accesso autorizzati.

Articolo 9

Questioni organizzative

1. La Commissione (Eurostat) informa regolarmente il comitato SSE circa le misure amministrative, tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la protezione fisica e logica dei documenti riservati e di monitorare e prevenire il rischio di un'illecita divulgazione o di un qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali l'accesso è stato accordato.
2. La Commissione (Eurostat) pubblica sul proprio sito web:
 - a) linee guida in merito alla valutazione degli enti di ricerca, delle proposte di ricerca e dei servizi di accesso;
 - b) l'elenco degli enti di ricerca riconosciuti;
 - c) l'elenco dei servizi di accesso autorizzati;
 - d) l'elenco dei set di dati per fini di ricerca con la pertinente documentazione e le relative modalità di accesso.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

LIBRO II

IL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

TITOLO I LA DISCIPLINA GENERALE

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

omissis

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

omissis

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

omissis

Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 17 e 24)

Art. 17

Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
 - a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
 - b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
 - c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l'abrogazione della presente lettera).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sotto ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
 - b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
 - c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
 - d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
 - e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
- 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

*Articolo 24**Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
 - b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'Istat;
 - c) che siano attribuiti all'Istat i compiti di indirizzo e coordinamento;
 - d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
 - e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
 - f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'Istat, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
 - g) che sia garantita l'autonomia dell'Istat in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (testo coordinato con il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166 e con la legge 27 dicembre 2017, n. 205; aggiornato alla legge 28 marzo 2019, n. 26)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

Art. 2

Ordinamento del Sistema statistico nazionale

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
 - a) l'Istituto nazionale di statistica (Istat);
 - b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
 - c) gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome;
 - d) gli uffici di statistica delle province;
 - e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
 - f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
 - h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Art. 3**Uffici di statistica*

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'Istat.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'Istat. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il Presidente dell'Istat.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'Istat.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal Comitato di cui all'art. 17.

*Art. 4**Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche*

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il Presidente dell'Istat, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali.
- 5.¹

¹ Comma abrogato dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Art. 5

Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome

1. Spetta a ciascuna Regione ed alle Province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'Istat esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

Art. 6

Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
 - a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
 - b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente;¹
 - c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
 - d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge.¹

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al Comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente dell'Istat e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

¹ Comma così sostituito dal d. l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 6-bis

Trattamenti di dati personali¹

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
- 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistiche di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistiche di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice.²
- 2.³
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti

impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

¹ Articolo introdotto dall'art. 11, comma 1, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

² Comma introdotto dal d. l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26

³ Comma abrogato dal d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125.

Il testo del comma 2 era il seguente: "*2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*"

Art. 7

Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13.¹ Su proposta del Presidente dell'Istat, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.² I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.³
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

¹ Comma modificato dal d. l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125.

² L'art. 1, comma 229, l. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: "*229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 [v., infra, p. 75] costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.*"

³ Comma così sostituito dall'art. 12, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

 Art. 8

Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.¹

¹ Il testo dell'art. 15, d.P.R. n. 784/1976, è il seguente: "*Segreto d'ufficio. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio. Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente.*"

Art. 9

Disposizioni per la tutela del segreto statistico

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.¹
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.¹
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il Comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.¹

¹ Comma così sostituito dall'art. 12, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10

Accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dello Istat, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'Istat in Roma, presso le sedi regionali dell'Istat, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono

costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'Istat.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'Istat.
5. Il Comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'Istat, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

Art. 11

Sanzioni amministrative¹

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
 - a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
 - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.

¹ Il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 15-ter, comma 1) che "In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione".

Art. 12¹

Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica

1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

- a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
 - b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
 - c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
 - d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'Istat, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
 3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
 4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.
 5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'Istat. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
 6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
 7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'Istat.

¹ Articolo così modificato dall'art. 3, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 13

Programma statistico nazionale

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.¹
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'Istat, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Cipe.²
- 3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.²
- 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7.²
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter.²
- 4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.³

¹ L'art. 1, comma 231, l. 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che *"Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto"*.

² Il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1 lettera c)) la modifica dell'art. 13, commi 3 e 4, e l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 13.

³ Comma introdotto dall'art. 3, comma 72, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

Art. 14

Istituto nazionale di statistica

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (Istat).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente;

- b) il Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
 - c) il Consiglio;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
4. L'Istat è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 15

Compiti dell'Istat

1. L'Istat provvede:
- a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
 - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
 - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
 - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
 - e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
 - f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
 - g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
 - h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
 - l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
 - m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
 - n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'Istat, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'Istat, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'Istat si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Si riporta il testo dell'art. 2, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166:

"Compiti dell'Istat"

1. L'Istat - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.

2. L'Istat esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:

- a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento CE n. 223/2009;
 - b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;
 - c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681."
-

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.¹ La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.² Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.³
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio.
- 4.⁴
5. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

¹ Il primo periodo del comma 1 è stato così modificato dall'art. 8 bis, comma 1, lett. d), d. l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125.

² Il secondo e terzo periodo del comma 1 sono stati aggiunti dall'art. 5, l. 31 dicembre 2009, n. 196.

³ Comma così modificato dall'art. 8 bis, comma 1, lett. d), d. l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125.

Per il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, v., *infra*, p. 71

⁴ Comma abrogato dal d. P. R. 7 settembre 2010, n. 166; v. *infra*, p. 71.

Art. 17

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica¹

¹ Articolo abrogato dall'art. 6, d. P. R. 7 settembre 2010, n. 166, di cui si riporta il testo dell'art. 3:

"Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica"

1. Le funzioni direttive dell'Istat nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente dell'Istat;

c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) da un rappresentante designato dal Presidente di Unioncamere;

e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il Comitato può essere integrato, su proposta del Presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri del Comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il Comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Il Comitato delibera altresì, su proposta del Presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni partecipa il Presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

8. Il Comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri."

Art. 18

Consiglio dell'Istat¹

¹ Articolo abrogato dall'art. 6, d. P. R. 7 settembre 2010, n. 166, di cui si riporta il testo dell'art. 4:

"Consiglio"

1. Il Consiglio dell'Istat programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal Comitato di cui all'articolo 3;

c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.

3. Il Direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del Consiglio e ne è il segretario.
 4. I membri del Consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
 5. Il Consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente."
-

Art. 19

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:
 - a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di Presidente;
 - b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del Consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'Istat trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3.

Art. 20

Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'Istat

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21

Direttive e atti di indirizzo

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
 - a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
 - b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
 - c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
 - d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 22

Compiti del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al Consiglio:

- a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
- b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
- d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'Istat;
- e) di deliberare la partecipazione dell'Istat al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) ¹3. ¹

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

¹ Abrogati dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166; v., *infra*.

Art. 23

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Istat si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.
3. Entro il mese di aprile il Consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del Presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

Art. 24

Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'Istat, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

Art. 25

Abrogazioni di precedenti norme

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

Art. 26

Norme transitorie

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali

GAVA, Ministro dell'interno

MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

DE LORENZO, Ministro della sanità

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93;

Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;

Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g);

Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica.
2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Compiti dell'Istat

[V., *supra*, *sub* art. 15, d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322]

Art. 3

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

[V., *supra*, *sub* art. 17, d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322]

Art. 4

Consiglio

[V., *supra*, *sub* art. 18, d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322]

*Art. 5**Uffici dirigenziali e organizzazione interna*

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'Istat, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 223/2009 e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri:
- a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonché degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatré;
 - b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale può essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale è corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi;
 - c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca;
 - d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti;
 - e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall'Istat un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso;
 - f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attività di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2,

lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», posta alle dirette dipendenze del Presidente dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e finanze, nonché con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali;

g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal Presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.
3. Il Presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al Direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3.
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000.
4. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il Presidente può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualità professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalità dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali.
5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'Istat le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*Art. 1**Omissis*

228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istat, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e nei successivi atti d'istruzione: a) archivi su lavoratori e pensionati dell'Inps; b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno; e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'Istat e l'Acquirente unico S.p.A., sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di Agea; g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

Omissis

230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile nel territorio nazionale, l'Istat, sulla base delle basi di dati di cui al comma 228, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

Omissis

232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'Istat, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì: a) i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi

agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; b) le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie; c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

233. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione in forma aggregata ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 232, l'Istat assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.

235. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

236. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.”

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.6)

Art. 6

Disposizioni relative a enti particolari

Omissis

3. L'Istituto nazionale di statistica (Istat) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al

personale dell'Istat con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.

Omissis

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (artt. 1 e 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:

Omissis

t) Istituto Nazionale di Statistica - Istat;

Omissis

2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.

Articolo 2

Carta europea dei ricercatori

1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

- a) la libertà di ricerca;
- b) la portabilità dei progetti;
- c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
- d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
- e) la valorizzazione professionale;
- f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
- g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
- h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
- i) la tutela della proprietà intellettuale;
- l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
- m) adeguati sistemi di valutazione;
- n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

2. I ricercatori e i tecnologi devono:

- a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
- b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali vigenti;

- c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
 - d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
 - e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
 - f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
 - g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
 - h) garantire un aggiornamento professionale continuo.
3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare:
- a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti internazionali di cui al comma 1;
 - b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;
 - c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
 - d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
 - e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
 - f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;
 - g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
 - h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
 - i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.
5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma nazionale per la ricerca (Pnr) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.
6. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

Legge 6 agosto 1966, n. 628, Istituzione di uffici di corrispondenza regionale o interregionale dell'Istituto nazionale di statistica

Art. 1

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

Art. 2

Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.

Direttiva Comstat 17 marzo 2010, n. 10, Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

visti, in particolare, gli articoli 17 e 21 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo dal medesimo emanati;

visto il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

viste la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e la Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005;

vista la segnalazione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica n. 1/2009 del 19 gennaio 2009, concernente l'applicazione del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nella quale si osserva che le regole comunitarie sono riconducibili ai principi di imparzialità, completezza, trasparenza e riservatezza individuati dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

visto il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica del 10 settembre 2010;

considerato che l'applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale può fornire un contributo significativo ai fini del miglioramento del funzionamento del Sistema stesso, con particolare riguardo al

rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali; ritenuto necessario adottare un Codice italiano delle statistiche ufficiali che definisca gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale; ritenuto di procedere all'adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo,

delibera

la direttiva n.10

Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali

Art. 1

Ambito di applicazione del Codice

1. I principi e le misure individuate dal presente Codice si applicano all'attività svolta dagli enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale per la produzione delle statistiche ufficiali.
2. Per «enti ed uffici del Sistema statistico nazionale» si intendono, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 e della legge 28 aprile 1998, n. 125.
3. Per «statistiche ufficiali» si intende la produzione statistica contenuta nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.

Art. 2

Principi

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale informano la propria attività ai seguenti 15 principi:
 1. Indipendenza professionale - l'indipendenza professionale degli organi statistici dagli organismi politici e normativi e dai settori privati assicura la credibilità della statistica ufficiale.
 2. Mandato per la raccolta dei dati - il mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali deve essere dichiarato in modo esplicito a chi è invitato a rispondere.
 3. Adeguatezza delle risorse - le risorse a disposizione dell'ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale.
 4. L'impegno in favore della qualità - tutti i membri del Sistema statistico nazionale si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo.
 5. Riservatezza statistica - deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

6. Imparzialità e obiettività - l'ufficio di statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.
7. Solida metodologia - le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate.
8. Procedure statistiche appropriate - alla base di statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida.
9. Onere non eccessivo sui rispondenti - il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'Ufficio verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo.
10. Efficienza rispetto ai costi - le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente.
11. Pertinenza - le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti.
12. Accuratezza e attendibilità - le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile.
13. Tempestività e puntualità - le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.
14. Coerenza e confrontabilità - le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.
15. Accessibilità e chiarezza - le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.

Art. 3

Misure per dare attuazione al Codice

1. L'Istat promuove la conoscenza e l'applicazione del presente Codice nell'ambito del Sistema statistico nazionale attraverso specifiche azioni di comunicazione, interventi di formazione, strumenti di premialità e diffusione delle migliori pratiche.
2. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale adottano le misure necessarie a dare applicazione ai principi di cui all'articolo 2 e promuovono presso l'amministrazione di appartenenza la conoscenza del presente Codice e le iniziative necessarie alla sua corretta attuazione.
3. Gli enti ed uffici di cui al comma 2 informano l'Istat di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione del presente Codice, al fine di intraprendere azioni volte a superare tali difficoltà.

Art. 4

Autovalutazione dello stato di attuazione del Codice

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale verificano il rispetto del presente Codice nella produzione delle statistiche ufficiali di propria competenza.
2. Gli strumenti per la verifica di cui al comma 1 sono definiti dall'Istat e approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 5

Monitoraggio dello stato di attuazione del Codice

1. L'Istat effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Codice e riferisce con cadenza annuale al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, anche in merito alle iniziative intraprese ai sensi degli articoli 3 e 4, al fine di adottare atti volti ad attuare i principi del presente Codice.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI STATISTICA

Capo I
Le amministrazioni centrali, le agenzie e gli enti pubblici

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n.285 – Articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322: costituzione degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato

Come è noto, l'articolo 3 del d.lvo n.322, concernente norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istat, ha istituito presso ogni Amministrazione centrale dello Stato ed Azienda Autonoma un ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istat. Ai fini della concreta costituzione di tali uffici e per la riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le norme contenute nel decreto delegato n.322, si emanano le seguenti direttive, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso decreto legislativo e dell'articolo 5, II comma, lettera e) della legge n.400 del 23 agosto 1988.

1. L'intento di prevenire possibili commistioni di competenza e di semplificare al massimo i rapporti o di ordine funzionale o gerarchico induce a ritenere opportuno che presso ogni Amministrazione l'ufficio di statistica cui affidare i compiti indicati dall'articolo 6 del d.lvo n.322 sia unico.

Andranno pertanto soppressi, od organicamente fusi, uffici di statistica eventualmente esistenti.

Peraltro, presso quelle Amministrazioni che hanno al loro interno strutture di livello di Direzione generale o superiore, peculiarmente connotate in termini di ampiezza di attribuzioni e di autonomia organizzativa e funzionale (come la Ragioneria generale nell'ambito del Ministero del tesoro; il Dipartimento di pubblica sicurezza nell'ambito del Ministero dell'interno, etc.), potranno continuare ad esistere (o venir appositamente costituiti) più di un ufficio di statistica. A tal fine, le Amministrazioni interessate sono cortesemente pregate di formulare a questa Presidenza, ove non vi abbiano già provveduto - previa l'indicazione delle fonti normative su cui si fonda l'autonomia delle articolazioni in argomento - concrete proposte sulla struttura, dimensioni e specificità delle competenze degli uffici di statistica che si ritiene di conservare o costituire nell'ambito di tali strutture.

Occorrerà comunque tener presente che quello di statistica dovrà agire quale ufficio di staff, a diretto supporto dell'attività imputata all'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza (Ministro, Presidente di Azienda autonoma, e, nei casi sopra ipotizzati, Ragioniere generale dello Stato, Capo della Polizia, etc.) e perciò posto, nell'ambito di essa, alle dirette dipendenze di detto organo.

Salvo casi particolari (e giustificati da specifiche ragioni di funzionalità e di competenza) dovrà pertanto essere evitato l'incardinamento dell'ufficio di statistica in una preesistente struttura operativa dell'amministrazione. Necessità organizzative interne potranno essere soddisfatte con la costituzione, presso le diverse strutture operative generali dell'Amministrazione, ovvero presso alcune di esse, di sezioni operative distaccate dall'ufficio di statistica, dipendenti dal Capo dell'ufficio stesso.

Il dirigente o funzionario da proporre, quale responsabile dell'ufficio, sentito (ai sensi dell'articolo 3, II comma del d.lvo n.322) il presidente dell'Istat, dovrà essere dotato di particolare e segnalata competenza nel campo statistico-informatico.

Gli addetti agli uffici di statistica, ivi compreso il responsabile, saranno scelti, laddove possibile, tra i laureati in Scienze economiche o statistiche, e preferibilmente dovranno possedere i requisiti di cui al r.d.l.24/3/1930, n.436.

Andrà sollecitamente segnalata la mancanza, nell'ambito delle singole Amministrazioni, di dirigenti o funzionari dotati di tali specifiche conoscenze. Ciò consentirà a questa Presidenza di disporre per l'eventuale assegnazione in via provvisoria di personale qualificato di altre Amministrazioni o dell'Istat e, nel contempo, di avviare appositi corsi di specializzazione a cura della S.S.P.A..

Tali segnalazioni renderanno pure possibile il tracciare, per i conseguenti interventi anche d'ordine normativo, un quadro complessivo e preciso delle esigenze di personale specializzato dell'intero Sistema statistico nazionale.

Andrà altresì prevista una segreteria organizzativa, i cui addetti siano in grado di utilizzare le apparecchiature informatiche in dotazione.

L'attrezzatura telefonica, informatica e telematica, che ogni ufficio di statistica dovrà possedere, sarà determinata dall'Istat ai sensi dell'articolo 3, II comma, d.lvo n.322.

Al suo interno, l'ufficio - il numero dei dipendenti del quale sarà determinato dall'Amministrazione in relazione alle dimensioni dell'attività assegnata all'ufficio - andrà, di massima, articolato in sezioni con riferimento alle seguenti materie: rapporti con il sistema statistico nazionale; rilevazioni statistiche; attività di coordinamento statistico interno; diffusione dell'informazione statistica; ricerca.

Gli uffici di statistica devono essere collegati in rete T.D. all'Istituto nazionale di statistica per la trasmissione di dati e informazioni secondo le linee di standardizzazione definite dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n.51223 del 21 maggio 1990 e successivi aggiornamenti. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'Istituto nazionale di statistica rende disponibili.

2. Gli uffici di statistica - i compiti dei quali sono precisati dall'articolo 6 del d.lvo n.322 - compiranno tutte le attività di rilevazione statistica a ciascuno di essi assegnate dal programma statistico nazionale, e specificate, nel loro contenuto ed oggetto, con direttive del Comitato di cui all'articolo 17 del d.lvo n.322. Nell'individuazione delle rilevazioni statistiche da assegnare a ciascun ufficio, dovrà essere seguito il criterio materiale: l'oggetto delle stesse dovrà coincidere con la materia (o con le materie) attribuita alla competenza funzionale dell'Amministrazione di appartenenza.

Con direttive del predetto Comitato, saranno anche determinate le modalità e i limiti, con riferimento alle singole rilevazioni, dell'accesso diretto da parte dei singoli uffici di statistica ai dati statistici elementari in possesso di altri uffici di statistica per effetto di rilevazioni a questi ultimi assegnati.

3. Le Amministrazioni, per le loro esigenze conoscitive che tecnicamente implicino l'utilizzo di rilevazioni statistiche, dovranno avvalersi esclusivamente dell'ufficio di statistica presso di esse costituito; le statistiche "ufficiali" prodotte dal detto ufficio costituiranno patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione di appartenenza e principale fonte informativa della stessa. Ciascuna Amministrazione farà pervenire all'Istat, con

periodicità semestrale, il programma delle rilevazioni statistiche di suo interesse, utilizzando l'apposita scheda predisposta dall'Istat. Ciò al fine dell'inserimento, con le opportune correzioni e tenendo conto dell'insieme delle iniziative programmate, nel programma statistico nazionale, che verrà periodicamente aggiornato. Resta salva la facoltà di ogni Amministrazione di condurre a propri scopi conoscitivi - utilizzando il proprio ufficio di statistica, ed attenendosi ai criteri generali d'ordine metodologico fissati dal Comitato di cui all'articolo 17 citato - rilevazioni che, per l'urgenza dei tempi e per il carattere del tutto particolare dell'oggetto, non possano essere previamente inserite nel programma statistico nazionale.

Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'Istat, il quale, attraverso il Comitato suddetto, fornirà all'amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico.

La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di codeste rilevazioni andrà assentita dal responsabile dell'ufficio di statistica, che dovrà previamente vagliarne l'attendibilità.

L'affidamento ad organizzazioni esterne di singole rilevazioni potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali, e nella oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta, anche in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto.

Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Istat.

In nessun caso i prodotti di codeste rilevazioni potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

4. L'ufficio di statistica curerà anche le pubblicazioni statistiche della propria Amministrazione. In caso di dimostrata impossibilità della singola Amministrazione di provvedere a proprie spese alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'articolo 15, I comma, lett. g) del d.lvo n.322.

Al fine di individuare quelle valide per il Sistema statistico nazionale, ciascuna Amministrazione comunicherà all'Istat, entro un mese dal ricevimento della presente, l'elenco delle proprie pubblicazioni statistiche a stampa, con l'indicazione dell'oggetto e della periodicità delle stesse. L'Istat attraverso il Comitato di cui all'articolo 17 del d.lvo n.322, indicherà quelle utili per il Sistema statistico e proporrà la soppressione delle pubblicazioni ritenute superflue sul piano tecnico-conoscitivo o costituenti duplicazioni di altre.

Le pubblicazioni nel modo suddetto ritenute valide ai fini del Sistema statistico nazionale, dovranno recare nel frontespizio la dizione "Sistema statistico nazionale" accanto alla denominazione della singola Amministrazione.

I dati statistici contenuti in dette pubblicazioni saranno considerati, a tutti gli effetti, dati statistici ufficiali.

Tutti i prodotti statistici degli uffici di statistica a conclusione di rilevazioni effettuate nell'ambito del programma statistico nazionale, siano o meno oggetto di pubblicazioni a stampa, una volta vagliati nella loro attendibilità dal dirigente responsabile dell'ufficio di statistica, dovranno essere inviati, nelle forme e con le modalità che indicherà dal Comitato suddetto all'Istat e alle Prefetture, perché possano essere diffusi al pubblico secondo la disciplina di cui all'articolo 10 del d.lvo n.322.

Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 1, Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione*Il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica*

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli Investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; Preso atto della direttiva n. 285/Istat del 6 agosto 1990 inviata ai Ministeri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa;

delibera
la direttiva n.1

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.

*Art. 1**Disposizioni di carattere generale*

1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.
2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistan.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'Amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.
4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza

metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'Istat, il quale fornirà all'Amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.
6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Istat. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.
7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'Istat perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89.

Art. 2

Compiti dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n. 322/89, è tenuto a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'Istat:

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istat;

Entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/89.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'Amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

Art. 3

Organizzazione dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, quale organo del Sistan, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;
- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

- area di coordinamento e collegamento;
- area della produzione e della ricerca;
- area della diffusione dell'informazione statistica.

Art. 4

Personale dell'ufficio di statistica

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia

- superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le Amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.
 4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'Istat, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'Istat le proprie esigenze in materia.

Art. 5

Attrezzature dell'ufficio di statistica

1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere:
 - una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;
 - almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD e con l'Istat per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'Istat rende disponibili;
 - almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base;
 - un'apparecchiatura fax-simile;
 - un'apparecchiatura per fotocopie.

Art. 6

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'Amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Atto di indirizzo Comstat 22 settembre 1992, n. 1, Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 322/1989, sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale;

ritenuto necessario emanare un atto di indirizzo e di coordinamento, diretto agli uffici di statistica di cui al decreto sopra citato, inerente le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile omogeneità di organizzazione all'intero Sistema statistico nazionale;

vista la direttiva n. 1 emanata dal Comitato in data 1 ottobre 1991 concernente: "Disposizioni per gli uffici di Statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione";

delibera

l'atto di indirizzo n.1

*Criteria organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lett. g),
del decreto legislativo n. 322/1989*

Art. 1

Aspetti organizzativi di carattere generale

1. Gli uffici di statistica di cui all'art. 2, lett. g), del decreto legislativo n. 322/1989 degli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1991 e di quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato articolo¹, avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee, che consentano chiarezza di competenze e semplicità di rapporti. Fa parte del Sistema statistico nazionale un unico ufficio di statistica per ciascun ente, organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.
2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.322/1989, l'ufficio deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza che siano in possesso dell'ente di appartenenza: ciò sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente stesso reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso saranno definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.
4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici dello stesso ente detentori e produttori di dati, ovvero, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, di strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli, per la verifica della correttezza metodologica della rilevazione, dell'attendibilità, della completezza e della coerenza dei dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici

o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni assumano rilevanza anche esterna, l'ufficio di statistica dovrà assicurare l'osservanza dei criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Di tali iniziative dovrà darsi comunicazione all'Istat, il quale fornirà eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'Istat riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilità e la compatibilità con le nomenclature e le classificazioni fissate dall'Istat.
6. L'affidamento da parte dell'ente di un'intera rilevazione ad organizzazioni esterne potrà aver luogo, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, a provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.
7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data comunicazione all'Istat perché esso, nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio di statistica all'espletamento dei compiti ad esso derivanti dal decreto legislativo n. 322/1989.

¹ Sono stati successivamente inseriti nel Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61), dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 1995), dell'Ente poste italiane, ora Poste italiane S.p.A. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 1996), dell'Istituto nazionale della nutrizione, ora Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 1996).

Art. 2

Compiti dell'ufficio di statistica

1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto legislativo n. 322/1989, i seguenti compiti:
 - assicurare il coordinamento funzionale dell'attività statistica dell'ente al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'attività statistica, l'adeguatezza agli obiettivi del Programma statistico nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie di base, predisposte dall'Istat, per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;
 - promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'ente di appartenenza nell'ambito del Programma statistico nazionale;
 - fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'ente di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

- collaborare con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale;
 - contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi statistici dell'ente di appartenenza, sia all'interno dell'ente stesso sia con il Sistema statistico nazionale, tenendo conto degli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per sistema informativo statistico si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
 - accertare le violazioni nei confronti di coloro che, a richiesta di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.
2. Gli uffici di statistica forniscono all'Istat:
- entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta a tale scopo dall'Istat;
 - entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989), relativa sia alle rilevazioni di cui al Programma statistico nazionale, sia a quelle di cui all'art. 1, comma 5, del presente articolo.
3. L'ufficio di statistica cura altresì le pubblicazioni statistiche del proprio ente comprese nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità del singolo ente a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui al precedente comma, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989.
4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta di materia statistica.

Art. 3

Organizzazione degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica degli enti organizzano la loro attività tenendo conto delle linee di indirizzo indicate nel presente atto, in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo e lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- attività di coordinamento statistico interno;
 - rapporti con il Sistema statistico nazionale;
 - produzione di statistiche, anche derivate dall'impiego di informazioni di origine amministrativa finalizzate agli scopi istituzionali dell'ente;
 - promozione e sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati;
 - ricerca statistica;

- pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

2. In rapporto alle funzioni sopra esposte, l'ufficio di statistica può essere articolato per materia oppure secondo aree funzionali.

Art. 4

Personale dell'ufficio di statistica

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria anche per l'uso delle apparecchiature in dotazione.
2. Il responsabile dell'ufficio deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di riconosciuto valore scientifico.
3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio di statistica gli enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche.
4. L'attività di qualificazione e riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica terrà conto delle linee di indirizzo formulate dall'Istat, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e delle attività connesse con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I responsabili degli uffici di statistica segnaleranno all'Istat le proprie esigenze in materia.

Art. 5

Attuazione dell'atto di indirizzo

1. Delle eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto l'ufficio di statistica dovrà informare il rappresentante legale o direttore generale dell'ente e successivamente l'Istat, che riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Capo II

Le Regioni e le Province autonome

Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 1993 sullo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.322/89

Conferenza Stato-Regioni
Seduta del 25 marzo 1993

Omissis

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre

1989, n.418, sulla proposta di cui all'oggetto presentata dal Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico.

Schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del decreto legislativo n.322/89

La Conferenza Stato-Regioni

considerato

- che è rilevante ed urgente assicurare il raccordo tra Programma statistico nazionale e Programmi statistici delle Regioni ai fini conoscitivi su scala nazionale e comunitaria;
- che è altresì utile definire gli accordi finalizzati alla collaborazione operativa tra le strutture nazionali in campo statistico e quelle regionali che assolvono alla funzione di uffici regionali di statistica del Sistan;
- che è necessario individuare modalità e sedi opportune per il raccordo tra flussi statistici analoghi di interesse regionale e nazionale, con specifico riferimento ai dati forniti dagli Enti Locali e Territoriali;
- che è importante operare gradualmente l'adeguamento di flussi statistici di interesse di singole Amministrazioni centrali dello stato rispetto alle possibilità offerte dallo sviluppo dei sistemi informativi anche gestionali realizzati e promossi dalle Regioni;

rilevato

- che la Corte Costituzionale con sentenza n.359/91, nel riconoscere il potere di coordinamento tecnico dell'Istat, ha stabilito, che il legittimo esercizio della potestà statale di indirizzo e coordinamento, che incide su "aspetti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle Regioni (e delle Province autonome)" avvenga "fra l'altro" nel "rispetto del principio di legalità sostanziale";
- che la materia oggetto della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, dovrà essere regolata in conformità ai criteri esposti e sulla base di apposite norme che le parti si impegnano a porre allo studio;
- che, in pendenza dell'adozione delle disposizioni di cui al tratto precedente, possono essere adottate a livello di intesa Stato-Regioni e di autonoma determinazione di ogni Regione le modalità operative di raccordo che assolvono, nel comune interesse, alle esigenze di cooperazione sopra indicate;
- che, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei d.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 e 24 marzo 1981, n.228, la disciplina tra le Province stesse e lo Stato sarà oggetto di una specifica e separata intesa;

Approva le seguenti indicazioni per il raccordo Stato-Regioni in materia di sistemi informativi statistici:

1. La presente intesa, così come successive intese su materia rilevanti di comune interesse in campo statistico, sarà recepita con proprio atto da ciascuna Regione e dall'Istat. La regolazione di eventuali particolari rapporti ed adempimenti sarà oggetto di convenzioni o atti analoghi tra ciascuna Regione e Istat.
2. In analogia a quanto previsto con l'intesa Stato-Regioni in materia di sistemi informativi siglata nel giugno 1991, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali sarà costituito un

apposito gruppo di lavoro di 8 membri dei quali 4 referenti designati dal CISIS, Centro Interregionale per il Sistema Informativo e il Sistema Statistico, organo tecnico in materia della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, e 4 designati dall'Istat. Compito del gruppo è il confronto sulle materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale.

3. Detto gruppo di lavoro è allargato alla partecipazione del Presidente e dei massimi dirigenti Istat e dei referenti di tutte le Regioni e Province autonome quando vengono trattate materie di particolare interesse per i contraenti e, in particolare, in occasione dell'incontro, con cadenza almeno annuale, di presentazione e confronto del Programma statistico nazionale e dei Programmi statistici regionali, preliminare alla adozione del Programma nazionale ed alla consultazione in materia della Conferenza permanente di cui all'art.12 della legge 23 agosto 1988, n.400.
4. Il gruppo di lavoro di cui al presente punto sostituisce a tutti gli effetti la commissione di studio Istat-Regioni; il medesimo gruppo di lavoro concorda i punti da trattare all'ordine del giorno ed i casi nei quali appare utile il confronto allargato su temi specifici.
5. È approvato lo schema allegato alla presente Deliberazione quale indicazione finalizzata al recepimento con propri atti da parte di ciascuna Regione. Per l'attuazione delle indagini previste dal Programma statistico nazionale, secondo quanto previsto dagli atti di recepimento citati, l'Istat si rapporterà direttamente con i responsabili degli Uffici regionali di statistica.
6. Si dà atto altresì che la disciplina dei rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano sarà oggetto di una specifica e separata intesa.

Schema per l'intesa stato-regioni in materia di sistemi informativi statistici

Art.1

Ufficio di Statistica delle Regioni

1. Gli uffici di statistica delle Regioni costituiti con legge regionale ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, sono parte integrante del Sistema statistico nazionale. Essi sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni.
2. Gli uffici di statistica delle Regioni esercitano i compiti loro assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale, adottato ai sensi dell'art.13 del decreto n.322 del 1989, per i flussi statistici di interesse nazionale. L'Istat, salvo casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto o nella oggettiva impossibilità dell'ufficio di statistica regionale di provvedere nei tempi previsti, si avvale dell'ufficio di statistica delle Regioni per le rilevazioni statistiche comprese nel Psn interessanti le materie di attribuzione regionale, quali definite dalla normativa vigente.
3. Per lo svolgimento della funzione statistica di cui al comma 2, gli uffici di statistica delle Regioni operano in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistan.

*Art.2**Programma statistico nazionale*

1. Le Regioni fanno pervenire all'Istat, tramite l'ufficio regionale di statistica, il Programma statistico regionale, affinché possa essere preso in considerazione per il suo inserimento, totale o parziale, nel Programma statistico nazionale, predisposto ai sensi dell'art.13 del d.l.vo n.322/89.
2. Per quanto concerne le rilevazioni regionali inserite nel Programma statistico nazionale, il Programma stesso è adottato sentita la Conferenza permanente di cui all'art.12 della legge 23 agosto 1988, n.400.
3. Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell'ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio, possono essere pubblicati da tale ufficio ed inviati all'Istat, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art.17 del citato d.l.vo n.322 del 1989.
4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale gli uffici di statistica regionali debbano avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

*Art.3**Rilevazioni statistiche di interesse regionale*

1. I prodotti statistici ufficiali degli uffici di statistica delle Regioni costituiscono patrimonio conoscitivo delle Regioni e principale fonte informativa delle stesse.
2. Gli uffici di statistica delle Regioni effettuano anche le rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico contenute nel Programma statistico regionale, ma non comprese nel Programma statistico nazionale, disposte dalla Regione come supporto conoscitivo della propria azione di governo. Nell'esercizio di tali compiti gli uffici di statistica assicureranno la confrontabilità dei risultati e la riconducibilità dei dati alle classificazioni e nomenclature fissate dall'Istat, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.322 del 1989.
3. Qualora per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente comma 2, sia richiesto l'intervento di altri uffici del Sistan, tale necessità deve essere comunicata all'Istat, per concordare l'utilizzazione degli uffici ai fini dell'esecuzione delle rilevazioni stesse, previa intesa con le amministrazioni interessate.
4. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni di cui al comma 2 è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.
5. L'affidamento totale da parte delle Regioni di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potrà avere luogo, previa comunicazione all'Istat, in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilità da parte degli uffici di statistica di provvedere

nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

Art.4

Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica, costituiti o riorganizzati a norma del decreto legislativo n.322/89, sono tenuti a:
 - promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
 - fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
 - collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
 - contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, non nominativi, ai fini della successiva elaborazione statistica;
 - predisporre il programma statistico annuale e pluriennale della Regione;
 - attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per "sistema informativo statistico" s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
 - accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art.11, comma 3 del decreto legislativo n.322/89.
2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'Istat, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6 art.6, del decreto legislativo n.322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza, da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.
3. Gli uffici di statistica curano le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Regione inserite nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione della Regione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni vi provvederà direttamente l'Istat, ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera g), del d.lvo n.322/89.

Art.5

Organizzazione degli uffici di statistica delle Regioni

1. Gli uffici di statistica delle Regioni sono organizzati con legge od altra fonte regionale idonea, secondo il rispettivo ordinamento.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo organizzativo fra le varie componenti del Sistan, nonché un più efficiente funzionamento degli uffici regionali di statistica, si rappresenta l'opportunità di costituire un unico ufficio di statistica per ciascuna Regione, preferibilmente posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, con un elevato grado di autonomia organizzativa, tecnica e finanziaria. Possono altresì venir costituite sezioni operative distaccate, dipendenti dall'ufficio di statistica, presso singole strutture dell'organizzazione regionale, qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative e funzionali della Regione.
3. Il personale degli uffici di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.
4. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
5. Nell'assegnazione del personale agli uffici sarà opportuno tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti, e fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionata, per rendere gli uffici di statistica idonei alle necessità operative.
6. L'eventuale qualificazione o riqualificazione statistica del personale degli uffici di statistica sarà svolta dalla Regione o, su richiesta, dall'Istat tenendo conto degli indirizzi di formazione emanati in sede nazionale.

Art.6

*Criteria e modalità per l'interscambio dei dati individuali
nel Sistema statistico nazionale*

1. Per quanto concerne i criteri e le modalità di interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale, vengono recepite le disposizioni di cui alla Direttiva n.3 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992.¹

¹ La Direttiva n. 3 del Comstat è stata abrogata dalla Direttiva n. 9 del Comstat del 20 aprile 2004.

Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 1)

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi

contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

Omissis

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

Accordo del 6 luglio 2017 tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche

La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Nella seduta odierna del 6 luglio 2017,

visto l'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettiva competenze e svolgere attività di interesse comune;

considerato:

- quanto previsto dal d. lgs. 322/89, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale, con particolare riferimento ai poteri di indirizzo e coordinamento tecnici esercitati dall'Istat nei confronti degli uffici delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di renderne omogenee le metodologie (art. 5, comma 3);
- quanto previsto in materia di segreto statistico dall'art. 9 del d. lgs. 322/89 e in materia di trattamento di dati personali dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato;
- quanto previsto dal d.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010 "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- che la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 1993 ha approvato le indicazioni per il raccordo Stato-Regioni in materia di sistemi informativi statistici e lo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale (Allegato A);

- che, in base all'accordo di cui al punto precedente, è stato, altresì, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali un gruppo di lavoro di 8 membri dei quali 4 referenti designati dal Cisis e 4 designati dall'Istat (c.d. "Comitato Permanente Paritetico Istat-Regioni in materia statistica"), dedicato al confronto sulle materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale, prevenendone anche la composizione allargata al Presidente e ai massimi dirigenti Istat e ai referenti di tutte le Regioni e Province autonome quando vengono trattate materie di particolare interesse;
- quanto previsto dalla direttiva n. 10 del 17 marzo 2010 "Codice italiano delle statistiche ufficiali", emanata ai fini del miglioramento del funzionamento del Sistan, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della quantità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali, in conformità con i principi del Codice delle statistiche europee;
- quanto previsto dalla Direttiva n. 9/2004 "Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale" e dalle "linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale" adottate nella seduta del 16 dicembre 2011;
- che il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (di seguito Cisis) è costituito al fine di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome per la definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e attività inerenti la Società dell'informazione e della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su tali temi, ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;
- che la Conferenza delle regioni e delle Province è chiamata, a norma del proprio regolamento, a definire e promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni e ad elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
- che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni nel sistema costituzionale italiano, richiede che queste dispongano di informazioni di qualità, aggiornate, affidabili e tempestive evitando al tempo stesso sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e riducendo gli oneri di risposta dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni, in modo da consentire di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- che le Regioni hanno regolamentato con proprie norme la costituzione degli uffici di statistica, la definizione di sistemi statistici regionali e coordinato i programmi regionali con il programma statistico nazionale;
- che è necessario sviluppare un sistema di produzione dell'informazione statistica omogeneo per contenuti, metodi, e qualità sul territorio nazionale, al fine di garantire la compatibilità interregionale e la completezza dell'informazione nazionale;
- che per le finalità di cui ai punti precedenti le Regioni e l'Istat intendono innovare e sviluppare le indicazioni già contenute nel citato accordo del 15 marzo 1993, che rimane in vigore per quanto compatibile;
- che si ravvisa l'opportunità di collocare presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato Permanente Paritetico Istat-Regioni istituito, ai sensi dell'Accordo del 1993, presso il Dipartimenti per gli Affari Regionali;

- che gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente accordo in quanto compatibile con il d. lgs. n. 290/1993;
- vista la nota n. UP/715946 con la quale il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) ha fatto pervenire la bozza di accordo tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche da sottoporre a questa Conferenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- considerato che lo schema di accordo è stato trasmesso, il 19 giugno 2017, alle regioni ed alle Province autonome;
- considerato che, ai fini dell'esame della proposta di accordo, è stata convocata il 4 luglio 2017 una riunione del Comitato paritetico Istat-Regioni nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso il testo con la richiesta di alcuni perfezionamenti tra i quali, in particolare, quello relativo alla specificazione, all'articolo 6, comma 1, della titolarità Istat delle indagini del Psn; inoltre, è stata condivisa l'opportunità, per esigenza di completezza, di allegare al nuovo testo il precedente accordo del 25 marzo 1993;
- vista la nota del 4 luglio 2017 con la quale l'Istituto nazionale di statistica, a seguito della citata riunione del 4 luglio 2017, ha trasmesso la nuova formulazione della bozza di accordo che, in data 5 luglio 2017, è stata trasmessa alle Regioni e alle Province autonome;
- acquisito, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo e delle Regioni;

sancisce il seguente accordo

Art. 1

Qualità dell'informazione statistica

1. Con il presente Accordo, l'Istat e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecniche disciplinate dal d. lgs. 322/89, individuano gli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistan, promuovendo l'adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali sul territorio nazionale.

Art. 2

Uffici di statistica delle Regioni

1. Gli uffici di statistica delle regioni, costituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 322/89, sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni.
2. Gli uffici di statistica delle Regioni esercitano i compiti loro assegnati nel Programma statistico nazionale (Psn). L'Istat si avvale dell'ufficio di statistica delle Regioni per le rilevazioni statistiche comprese nel Psn interessanti le materie di attribuzione regionale, salvo i casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto e nella oggettiva impossibilità dei medesimi uffici.
3. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Psn gli uffici di statistica regionali debbano avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse le fasi delle operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre di opportuni controlli per la verifica delle correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto da parte

di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

Art. 3

Comitato Paritetico Istat-Regioni

1. È istituito, presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato Paritetico Istat-Regioni in materia statistica, al fine di definire le modalità per la reciproca collaborazione sulle materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale.
2. Il Comitato Paritetico è composto da otto membri, di cui quattro sono designati dal Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (di seguito Cisis) e quattro sono designati dall'Istat. Il Cisis e l'Istat, inoltre, possono nominare fino a un massimo di quattro membri supplenti ciascuno.
3. La presidenza del Comitato è affidata a rotazione, con cadenza annuale, alle Regioni e all'Istat. Per il primo anno la presidenza è affidata all'Istat. La segreteria del Comitato è assicurata dagli Uffici della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente, i dirigenti dell'Istat e i referenti in materia di statistica di tutte le Regioni e le Province autonome quando vengono trattate materie di speciale interesse per le Parti. Possono altresì essere invitati alle riunioni del Comitato, su richiesta di uno dei componenti, esperti nelle materie oggetto di trattazione.
5. Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti il gruppo Cisis -Istat istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali dalla conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'accordo del 25 marzo 1993.

Art. 4

Programmazione delle attività

1. Il Comitato permanente paritetico Istat-Regioni in materia statistica, di cui all'art. 3, assume il compito di:
 - a) individuare le linee programmatiche per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo;
 - b) adottare un piano triennale di iniziative, individuandone obiettivi, mezzi e risultati attesi;
 - c) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. b) e dei risultati conseguiti anche al fine di adottare misure per la risoluzione di eventuali problematiche emerse.

Art. 5

Progetti di comune interesse

1. Nell'ambito della programmazione adottata dal Comitato Paritetico di cui all'art. 3 del presente accordo sono individuati percorsi progettuali che possono formare oggetto di convenzioni esecutive riguardanti aspetti tematici, metodologici o strumentali (informatici, geografici, formativi, etc.), di interesse di alcune o di tutte le Regioni.
2. Le convenzioni di al precedente comma sono sottoscritte dalla Parti o, qualora riguardino specifiche attività, dall'Istat e dalle Regioni interessate, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Le convenzioni di cui ai precedenti commi disciplinano le attività e gli impegni delle Parti, le modalità di esecuzione e i tempi di realizzazione delle stesse, nonché la ripartizione degli eventuali oneri organizzativi e finanziari tra le Parti.

Art. 6

Utilizzo e diffusione dei dati

1. Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche di titolarità Istat effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell'ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio e trasmessi all'Istat, possono, essere pubblicati da tale Ufficio nel rispetto dei requisiti di qualità, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 166/2010.
2. La diffusione dei dati definitivi delle rilevazioni statistiche di cui al comma precedente deve avvenire con citazione della fonte Istat e del presente accordo, unicamente in seguito alla validazione effettuata dall'Istat.
3. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico comprese nel Programma statistico nazionale è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica.

All. A

Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 1993 in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 322/89 (v., *supra*)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art. 10)

Art. 10

1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'Istat - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.
3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i

censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'Istat e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'Istat o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'Istat e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'Istat.
5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'Istat o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.
6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'Istat ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'Istat.
7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'Istat, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
9. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.
10. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.
11. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla

scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

12. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
13. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art. 1)

Il Presidente della Repubblica

visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
 visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 sentito il Consiglio dei Ministri;
 sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

decreta:

Art. 1

1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.

Circolare Istat 5 giugno 1996, n. 2/Sistan, Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale

Il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano, ha sostituito le precedenti disposizioni con le quali erano state già delegate alle province stesse funzioni statali in materia statistica (v. decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1981).

Nonostante il tempo trascorso dalla emanazione della citata normativa, alla quale si rinvia per una più puntuale analisi, la constatazione del perdurare della sua incompleta applicazione rende ragione di un doveroso intervento per meglio chiarire i punti focali di tale disciplina e per evidenziare alcuni adempimenti che da essa conseguono. Le disposizioni di cui si tratta stabiliscono due principi fondamentali l'indipendenza tecnica ed amministrativa degli uffici di statistica delle province autonome rispetto agli organi provinciali; l'appartenenza di detti uffici al Sistema statistico nazionale.

Le funzioni, correlate al territorio di rispettiva competenza che il decreto attribuisce ai predetti uffici che possono essere definite come segue:

- a) effettuazione - cioè raccolta, verifica, correzione e memorizzazione dei dati - dei censimenti e delle altre rivelazioni previste nel programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'Istat e dagli organi titolari delle rilevazioni stesse (con le eccezioni di cui si dirà in seguito);
- b) definizione, con l'Istat o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, di specifiche preventive intese volte a:
 - specificare modalità organizzative dei censimenti e delle altre rilevazioni che tengano conto delle particolari esigenze locali,
 - concordare le fasi eventualmente da escludere nell'effettuazione delle rilevazioni da parte degli uffici provinciali;
- c) trasmissione dei prodotti delle rilevazioni, effettuate dagli uffici di statistica delle province, all'Istat ed agli altri organi titolari delle rilevazioni stesse. La trasmissione deve avvenire nei termini previsti e con i criteri e le modalità stabiliti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- d) validazione dei prodotti di cui al precedente punto c) da parte dei responsabili degli uffici provinciali i quali, adempiuto tale obbligo, possono, sotto la loro responsabilità, pubblicare e divulgare i dati, ancorché provvisori, un rispetto delle norme sul segreto statistico;
- e) coordinamento, collegamento ed interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche, preposte alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici, quali individuate dall'Istat (in assenza di prefetture nelle due province);
- f) esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni degli uffici regionali dell'Istat.

L'assolvimento delle funzioni di cui ai punti precedenti prefigura quindi gli uffici provinciali quali interlocutori unici della statistica ufficiale sul territorio di reciproca competenza. Ad assolvimento delle funzioni di cui al summenzionato punto 1) è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolate della rilevazione informi

preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Il decreto legislativo n. 290/1993 prevede inoltre il potere sostitutivo dell'Istat, in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli uffici di statistica delle province autonome. Questi ultimi uffici hanno potere sostitutivo in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli enti di livello subprovinciale.

Infine, lo stesso decreto disciplina l'interscambio dei dati individuali, resi anonimi, tra gli uffici di statistica provinciali ed altre amministrazioni ed enti, per finalità statistiche.

In relazione alle disposizioni innanzi citate e tenuto conto delle competenze che il vigente ordinamento attribuisce alle province autonome, tutta la corrispondenza e tutti i documenti (lettere, circolari, materiale di rilevazione, ecc.) che, per il restante territorio nazionale, è indirizzata a:

Prefetture;

Uffici di statistica dei commissari del Governo;

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Uffici regionali Istat,

deve essere trasmessa, in ragione delle rispettive competenze, a:

Servizio statistica della provincia autonoma di Trento

Via Brennero, 316 - 38100 Trento

(tel: 04611497801 - fax: 0471497813)

Istituto di statistica della provincia autonoma di Bolzano - ASTAT

Viale Duca d'Aosta, 59 - 39100 Bolzano

(tel: 0471994000 - fax: 04711994008)

Il decreto legislativo di cui si tratta, nell'attribuire agli uffici di statistica delle province autonome il compito di effettuare i censimenti e le indagini previste dal programma statistico nazionale, fa eccezione per "le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale" e per "quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi". Anche in tali casi, è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione stessa nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Nei casi in cui ai quesiti contenuti nei questionari di rilevazione siano tenuti a rispondere soggetti privati (es. Cittadini ed imprese), è indispensabile che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione prenda preventivi contatti con l'ufficio di statistica della provincia di Bolzano, al fine di provvedere alla traduzione di tutta la modulistica in lingua tedesca, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Capo III
Il livello locale

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (articoli estratti)

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

Parte I

Ordinamento Istituzionale

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

*Articolo 2**Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

*Omissis**Articolo 12**Sistemi informativi e statistici*

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Titolo II

Soggetti

Capo I

Comune

*Articolo 13**Funzioni*

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

*Articolo 14**Compiti del comune per servizi di competenza statale*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Omissis

CAPO II
Provincia

Articolo 19
Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) valorizzazione dei beni culturali;
 - d) viabilità e trasporti;
 - e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Omissis

Capo IV
Comunità montane

Articolo 27
Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica

- con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
 4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
 5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.
 6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
 7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
 8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Articolo 28

Funzioni

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

Articolo 29

Comunità isolate o di arcipelago

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

Omissis

Art. 54

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.¹

Omissis

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre

- ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

¹Precedentemente, tale previsione era contenuta nell'art. 38, comma 1, lett. a), legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sezione I Le Province

Direttiva Comstat 19 giugno 2008, n. 6, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province¹

¹La presente Direttiva sostituisce la precedente Direttiva COMSTAT n. 6 del 18 dicembre 1992, avente il medesimo oggetto.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella Pubblica Amministrazione; considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo n.322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n.1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal decreto sopracitato, per la parte applicabile;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le competenze delle province;

visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione;

visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per

gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art.3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione";

delibera la
direttiva n.6

Art.1

Assetto organizzativo

1. La funzione statistica è una funzione necessaria delle province ed è svolta in modo unitario dagli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale, sia con riferimento alle attività di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per conto e nell'interesse della provincia stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005.
2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unità organica a se stante.
3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n.322/89, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
- 3-bis. Nel caso in cui una provincia non abbia ancora ottemperato all'obbligo di costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, nelle more della costituzione di tale ufficio, la funzione statistica è comunque svolta nell'ambito dell'ufficio del direttore generale o, in mancanza, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, individuandone il responsabile tra i funzionari in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 2. L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.
- 3-ter. Le province organizzano i loro sistemi informativi statistici in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, assicurando l'integrazione con il Sistema statistico nazionale e con i sistemi informativi e statistici degli altri enti nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

Art.2

Personale degli uffici di statistica delle province

1. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il responsabile della funzione statistica può essere un funzionario in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purché nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche o qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso

quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'Istat.

4. Il personale addetto alla funzione statistica delle province deve possedere le necessarie competenze professionali, statistiche e/o informatiche, per rendere l'ufficio idoneo alle necessità operative. Le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica sono assicurati anche attraverso corsi di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento dell'Istat.

Art.3

Attività e compiti degli uffici di statistica delle province

1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.
3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89. Gli uffici di statistica delle province alle quali la Regione ha delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale.

Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della Regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.

5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attività statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella Direttiva n.9 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004.

6. L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale della provincia, attraverso il sito Internet dell'ente e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.
7. Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'art. 19, lettera l) del decreto legislativo n. 267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle prefetture, delle camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio interessati.

Art. 4

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Sezione II

I Comuni

Legge 16 novembre 1939, n. 1823, Istituzione di Uffici di statistica nei Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936-XIV una popolazione residente di 100.000 o più abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora già non esista, un Ufficio di statistica in conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926-IV, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927-V, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed

Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformità del R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748.

Art. 2

Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai Comuni, dovranno essere eseguite a cura degli Uffici di cui all'articolo precedente, dopo aver sentito l'Istituto centrale di statistica ed in conformità alle direttive da esso impartite.

Art. 3

Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica; un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovrà contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.

Art. 4

L'Istituto centrale di statistica pubblicherà annualmente un Annuario statistico dei Comuni con oltre 50.000 abitanti.

I Comuni sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la compilazione tempestiva di detto Annuario.

Art. 5

Per la pubblicazione dell'Annuario di cui all'articolo precedente, saranno versati all'Istituto i seguenti contributi annui:

- da ciascun Comune con più di 1.000.000 di abitanti, lire 10.000;
- da ciascun Comune avente da 500.001 a 1.000.000 abitanti, lire 5000;
- da ciascun Comune avente da 200.001 a 500.000 abitanti lire 2000;
- da ciascun Comune avente da 100.001 a 200.000 abitanti, lire 1000;
- da ciascun Comune avente da 50.001 a 100.000 abitanti lire 100.

Art. 6

è abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente è munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI

Visto, il guardasigilli: GRANDI

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (art. 14)*Art. 14**Omissis*

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

Omissis

l-bis) i servizi in materia statistica.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonìa, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.¹

¹ La Corte costituzionale, con sentenza n.33 del 4 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 2, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione; considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale¹;

¹ Si vedano, ora, gli artt. 14 e 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 5 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione"²;

² Con riguardo agli uffici di statistica dei comuni, si vedano anche la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 18 dicembre 1992, n. 7/Comstat e le circolari dell'Istat 8 agosto 1994, n. 1/Sistan e 27 aprile 1999, n. 3/Sistan.

delibera
la Direttiva n.2

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.

Art. 1
Assetto organizzativo

1. L'attività degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del Sistan, è svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 322/89.
2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento può avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
3. A norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art. 2
Personale degli uffici di statistica comunali

1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'Istat.
3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo sia quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'Istat.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'Istat.

Art. 3

Attività e compiti degli uffici di statistica comunali

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.
3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.
5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

Art. 4

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Circolare Istat 8 agosto 1994, n. 1/Sistan, Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n. 2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Ai Sindaci dei comuni

Il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, assegnava ai comuni un termine di sei mesi per l'istituzione, anche in forma associata, di un ufficio di statistica (art. 3) al quale affidare i compiti previsti dell'art. 6 dello stesso decreto.

Successivamente, il quadro normativo è stato completato con l'emanazione delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, numeri 1 e 2 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991), n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992) e n. 7 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993). Quest'ultima, regolamentando l'organizzazione degli uffici di statistica in forma associata, fornisce le indicazioni normative necessarie per dare completa attuazione al disposto del citato decreto 322/1989. Molte amministrazioni comunali, tuttavia, risultano ancora sprovviste di una struttura dedicata all'assolvimento della funzione statistica.

Il completamento del Sistema statistico nazionale per la rete territoriale è di estrema importanza per diffondere l'informazione statistica nel Paese e per corrispondere alle esigenze espresse dagli stessi enti territoriali, in ragione anche del crescente volume di compiti ad essi assegnati. Soltanto la presenza di una struttura specificamente rivolta alla funzione statistica può consentire lo sviluppo di professionalità adeguate ai compiti da assolvere, garantire la tempestività e qualità dell'informazione e il rispetto del segreto statistico, la cui tutela deve essere assicurata anche nei riguardi di altri uffici della stessa amministrazione, per le rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale.

Le difficoltà segnalate dai comuni in merito alla situazione o riorganizzazione degli uffici di statistica ai sensi della normativa vigente hanno indotto questo Istituto ad emanare la presente circolare i cui contenuti sono stati oggetto di attento esame da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Lo scopo è di fornire chiarimenti in merito agli aspetti organizzativi degli uffici e indicazioni che tengano conto di situazioni di particolare difficoltà, riscontrabili presso i comuni più piccoli.

FORME ORGANIZZATIVE

I comuni possono organizzare l'ufficio di statistica:

- in forma autonoma, istituendo nell'ambito del comune un'apposita struttura per l'assolvimento dei compiti previsti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 e dalla direttiva n.2 già richiamata in precedenza, ovvero assegnando tali compiti ad una struttura già esistente, purché rispondente ai requisiti fissati dalla direttiva stessa;
- in forma associata, attraverso la stipulazione di una convenzione anche con altri enti locali, nel rispetto delle indicazioni della direttiva n. 7, pure richiamata in precedenza.

Il ricorso alla forma associata appare particolarmente indicato per i comuni più piccoli che non sono in grado di realizzare autonomamente un ufficio rispettoso dei requisiti organizzativi minimi.

In ogni caso, occorre provvedere con la massima tempestività all'individuazione della struttura cui affidare l'assolvimento della funzione statistica.

REQUISITI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI DI STATISTICA

Con riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, previsti dalla direttiva n. 2, la cui applicazione risulta aver dato luogo a difficoltà o incertezze, si precisa quanto segue:

Autonomia dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, art. 1)

La costituzione dell'ufficio di statistica come "settore a se stante" può essere realizzata in modo differenziato secondo l'ampiezza demografica del comune. In merito si distinguono tre situazioni:

- comuni con almeno 100.000 abitanti: devono essere dotati di un ufficio con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, come previsto dell'art. 1, punto 2, della direttiva n.2. Tale requisito non risulta, peraltro, innovativo rispetto alla normativa precedentemente vigente (legge 16 novembre 1939, n.1823);
- comuni da 65.000 a 100.000 abitanti: qualora particolari esigenze organizzative o amministrative non consentano l'istituzione di un ufficio di statistica con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi del comune, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, tra le quali quella statistica, purché quest'ultima abbia carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio deve farsi menzione della funzione statistica, secondo quanto disposto dall'art. 1 della direttiva n.1;
- comuni con meno di 65.000 abitanti: in deroga al disposto delle direttive numeri 1 e 2, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad ufficio comunale preesistente. Nella individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli la cui attività si esplichi nell'esercizio di una funzione che compete al sindaco quale ufficiale di Governo e che sia, per quanto possibile, connessa alla funzione statistica.

Preminenza dell'attività statistica (direttiva n.1, art. 1)

Al fine di stabilire se la funzione statistica risulti preminente rispetto ad altre funzioni svolte dall'ufficio di statistica, occorre tener presente che l'espressione "attività statistica" non può essere riferita al solo espletamento di rilevazioni statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la normativa (decreto legislativo n.322/1989 e direttive citate) assegna all'ufficio. Tra questi, sono compresi la promozione e lo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali, l'analisi e la ricerca statistica, la pubblicazione di dati statistici prodotti ed elaborati dall'ufficio.

La complessità delle funzioni attribuite dalla normativa all'ufficio di statistica, in particolare di quelle indicate all'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva n.2, comporta che tale ufficio possa essere costituito o riorganizzato accorpando più uffici o funzioni eventualmente attribuite ad altri servizi. Fra tali funzioni, si indicano esemplificativamente quelle di studio, programmazione, diffusione di informazione statistiche ed economiche. Può essere ricompresa nell'ufficio di statistica l'area informatica ed elaborazione dati, almeno per quanto attiene all'assolvimento della funzione statistica. Attività non comprese tra quelle di pertinenza dell'ufficio possono essere presenti, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e purché non assumano carattere preminente. Di conseguenza, l'associazione del centro elaborazione dati al settore statistico risulta compatibile se l'attività espletata dal centro stesso in favore di altri settori, senza la produzione di informazione statistica, non divenga prevalente rispetto al complesso delle funzioni proprie.

Collocazione dell'ufficio.

La dipendenza diretta dal sindaco non deve essere intesa in senso assoluto. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha chiarito, nella seduta del 30 marzo 1993, che la funzione statistica rientra tra quelle delegabili da parte del sindaco.

RISORSE*Responsabile dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, art. 2)*

I requisiti di qualifica e professionalità del responsabile dell'ufficio di statistica debbono essere rapportati al rilievo che l'ufficio assume nell'amministrazione ed alle funzioni che competono al responsabile in base alla normativa vigente.

La direttiva prevede che, in assenza di personale che abbia i previsti requisiti di professionalità, la responsabilità dell'ufficio possa essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore al quale si dovrà tuttavia assicurare la frequenza a corsi di preparazione statistica, svolti o espressamente riconosciuti dall'Istat. In proposito, si chiarisce che l'amministrazione può provvedere alla nomina del responsabile dell'ufficio già prima della frequenza del corso, fermo restando l'obbligo di segnalare la corrispondente esigenza formativa all'Istat, a norma dell'art. 4, punto 4, della direttiva n. 1. Nei comuni con meno di 65.000 abitanti che provvedono ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente avvalendosi della deroga prevista nella presente circolare, il responsabile di detto ufficio diviene, conseguentemente, responsabile anche della funzione statistica. Rimane l'obbligo di segnalare all'Istat le esigenze formative che ne derivano.

Personale dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, punti 3 e 4)

La direttiva non fornisce indicazioni tassative in merito alla numerosità ed alla qualifica del personale da assegnare all'ufficio e ciò in considerazione del diverso rilievo che l'attività statistica può assumere presso i comuni e delle differenti soluzioni organizzative che ciascuna amministrazione può adottare. Anche per tale personale la qualificazione professionale può essere conseguita, ove non sia altrimenti possibile, dopo l'assegnazione all'ufficio di statistica. L'esigenza di formazione da prospettare deve essere adeguata ai compiti che il personale è chiamato ad assolvere.

Attrezzature dell'ufficio di statistica (direttiva n.1, art. 5)

L'attrezzatura indicata dalla direttiva deve essere assegnata in dotazione all'ufficio di statistica. Presso le amministrazioni più piccole o dotate di risorse limitate, può esserne prevista l'utilizzazione da parte di altri servizi, quando non ne derivi intralcio ai lavori dell'ufficio di statistica. In via provvisoria, può essere quest'ultimo ufficio a ricorrere ad attrezzature in dotazione ad altri, allorché sussistano situazioni locali particolarmente carenti. La mancanza temporanea di attrezzature non può rappresentare motivo per non procedere alla costituzione dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo n.322/1989.

VALUTAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE

Ciascuna amministrazione deve valutare le risorse necessarie in rapporto alla effettività entità dell'attività da svolgere. Al fine di ridurre l'esigenza di nuove risorse da destinare all'attività

statistica, la direttiva n.2 ha espressamente previsto (art. 3, punto 2) la possibilità che alcune fasi delle rilevazioni vengano affidate ad altri uffici della stessa amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'ufficio di statistica su ogni fase del lavoro e la competenza esclusiva a impartire le necessarie istruzioni e a disporre gli opportuni controlli. In particolare, i modelli relativi alle statistiche demografiche, all'edilizia, al conto consuntivo ecc. possono essere compilati dai servizi competenti nel merito (anagrafe, urbanistica, ragioneria ecc.), purché l'ufficio di statistica assicuri la completezza, correttezza e tempestività delle informazioni raccolte.

Rimane compito esclusivo dell'ufficio di statistica assicurare il coordinamento di tutta l'attività statistica del comune, garantire il rispetto del segreto statistico e validare i dati prodotti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sezione III Gli altri enti territoriali

Direttiva Comstat 15 novembre 2001, n. 8, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;
visto l'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che configura le comunità montane come enti locali costituiti per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali;
visto l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97, che affida alle comunità montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso la costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni;
visto l'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che estende la disciplina delle comunità montane alle comunità isolate o di arcipelago;
visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica; Acquisito, in data 6 settembre 2001, il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione",

adotta
la seguente direttiva

*Art. 1**Organizzazione*

1. L'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago ha autonomia funzionale nello svolgimento dell'attività statistica. A tal fine, l'ente provvede alla costituzione dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunità montana, isolana o di arcipelago. Qualora ciò non sia possibile per motivi organizzativi o economici, la funzione statistica può essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, purché abbia carattere preminente ed assolva a finalità di supporto dell'attività svolta dagli organi di vertice.
2. A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97, i comuni facenti parte della comunità montana, isolana o di arcipelago attribuiscono di norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni stessi, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza. La costituzione dell'ufficio in forma associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate con la direttiva n.7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e con le circolari n.1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n.3/Sistan del 27 aprile 1999.
3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in forma autonoma o associata, ovvero di attribuzione della funzione statistica ad altra struttura della comunità, viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.

*Art. 2**Organizzazione*

1. L'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio tiene conto del rilievo dell'attività nell'ente di appartenenza. Ove possibile, il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica, curato indagini statistiche, svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, l'incarico di responsabile dell'ufficio può essere affidato ad un funzionario in possesso di laurea o diploma universitario in discipline statistiche, ovvero in discipline diverse, qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. In assenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata ad un dipendente in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbia frequentato corsi di preparazione statistica organizzati, o riconosciuti, dall'Istituto nazionale di statistica. La frequenza dei corsi può eventualmente aver luogo successivamente alla nomina a responsabile dell'ufficio.
3. All'ufficio di statistica saranno assegnate le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal successivo articolo 3. La qualificazione professionale del personale dell'ufficio di statistica potrà essere conseguita anche successivamente all'assegnazione all'ufficio medesimo mediante frequenza di corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Delle variazioni riguardanti il funzionario preposto all'ufficio viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.

*Art. 3**Attività*

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e, nell'ipotesi di affidamento dell'esercizio in forma associata della funzione statistica di competenza dei comuni partecipanti, all'articolo 3 della direttiva n.2 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. L'ufficio di statistica svolge inoltre le altre attività ad essi affidate dall'ente di appartenenza.
2. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla comunità montana, isolana o di arcipelago di appartenenza ed esprime i pareri tecnici che le strutture dell'ente, richiedano, allorché, nell'esercizio dei rispettivi compiti, facciano uso di dati statistici.
3. L'ufficio di statistica al quale i singoli comuni abbiano affidato la gestione in forma associata della funzione statistica provvede, inoltre, all'esecuzione delle indagini e delle elaborazioni statistiche di competenza comunale ed in particolare quelle comprese nel Programma statistico nazionale.
4. L'ufficio di statistica è responsabile delle attività di acquisizione, elaborazione e trasmissione di dati ad essi affidati e deve garantire che esse avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza, delle disposizioni contenute nella direttiva n.3, del 15 ottobre 1991, del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281.
5. L'ufficio di statistica assicura il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni dell'ente di appartenenza, con particolare riguardo all'attività di programmazione, controllo interno e valutazione.

*Art. 4**Attuazione della direttiva*

1. L'ufficio di statistica segnala all'ente di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

Sezione IV
La forma associata

Direttiva Comstat 18 dicembre 1992, n. 7, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione

*Il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica*

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

visto l'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89 che dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile;

viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in particolare le forme associative e di cooperazione cui possono fare ricorso i comuni e le province;¹

¹ V. d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 30 ss.

Ritenuto che, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale, emanate con propria direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, nonché delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria dei richiamati enti, si debbano disciplinare gli aspetti relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associate o di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni legislative,

delibera la

direttiva n. 7

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione

Art. 1

Criteri associativi

1. Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art. 3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n. 322/89, potranno essere istituiti facendo ricorso alle forme associative o di cooperazione ove ricorrano esigenze di carattere organizzativo od economico. L'aggregazione dovrà rispondere a criteri di integrazione informativa, di funzionalità, di razionalità: gli enti partecipanti dovranno pertanto operare in ambiti territoriali congiunti o, almeno, prossimi.

*Art. 2**Funzionamento dell'ufficio*

1. Quale che sia la forma giuridica adottata per la costituzione dell'ufficio di statistica, l'assetto organizzativo dello stesso dovrà consentire il rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 322/89 e dalle direttive numeri 1, 2, 4 e 6 emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento, in quanto applicabili. In particolare dovrà essere assicurata l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sopra menzionato, concernenti, rispettivamente, il segreto d'ufficio ed il segreto statistico, nonché quanto disposto dalla direttiva n. 3, emanata dal Comitato, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 6 in materia di segretezza dei dati.
2. Dei provvedimenti di costituzione degli uffici di statistica nelle predette forme organizzative dovrà essere data comunicazione all'Istat perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma I, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89. Nella comunicazione, cui andrà allegata copia dei provvedimenti adottati, dovranno essere indicati la denominazione dell'ufficio, gli enti partecipanti, la durata della forma organizzativa posta in essere, la dotazione strumentale e di personale messa a disposizione dell'ufficio, il carico di lavoro previsto. Altri elementi potranno essere richiesti dall'Istat per l'esercizio dei compiti sopra richiamati. L'ISTAT segnalerà le modifiche organizzative che riterrà necessarie in rapporto ai principi organizzativi fissati dalla presente direttiva ed alla funzionalità dell'ufficio.
3. La denominazione dell'ufficio, oltre a fare riferimento alla funzione statistica esercitata, dovrà evidenziarne il carattere associativo e, possibilmente, individuare l'area territoriale servita.

*Art. 3**Elementi necessari dell'atto costitutivo*

1. Al fine di assicurare funzionalità e continuità operativa, l'atto costitutivo con cui verrà organizzato l'ufficio di statistica, secondo le forme associative o di cooperazione consentite, dovrà prevedere, oltre al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente direttiva, clausole tali da garantire il regolare funzionamento dell'ufficio e l'adempimento delle obbligazioni assunte da ciascuna amministrazione.
2. In rapporto alle esigenze sopra menzionate, si segnalano alcuni elementi che si ritiene debbano essere previsti nell'atto:
 - durata di validità tale da garantire un adeguato sviluppo dell'organizzazione e delle professionalità necessarie in rapporto ai compiti dell'ufficio e, comunque, non inferiore a cinque anni;
 - in caso di forma associativa priva di persona giuridica propria, individuazione del soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli altri enti associati per quanto attiene ai rapporti con i terzi, ai fini delle obbligazioni derivanti dalla forma organizzativa prescelta;
 - indicazione della sede dell'ufficio per quanto attiene a tutta l'attività dell'ufficio di statistica;
 - individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascuna amministrazione ed obbligo di comunicare, agli enti partecipanti, i responsabili dei procedimenti necessari per la loro fornitura, ai sensi della legge n. 241/90;

- individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e obbligo di comunicazione all'ufficio di statistica dei relativi responsabili;
- modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei soggetti partecipanti;
- rispetto e utilizzazione delle funzioni dell'ufficio statistica anche per l'attività, non compresa nel programma statistico nazionale, ancorché di esclusivo interesse di una o alcune delle amministrazioni partecipanti;
- regolamentazione dell'attività di pubblicazione e diffusione e dei criteri di ripartizione dei relativi costi, che consenta di distinguere tra attività di comune interesse ed attività rispondente ad esigenze particolari delle diverse amministrazioni partecipanti.

Art. 4

Assetto organizzativo

1. L'attività degli uffici di statistica dovrà essere comunque svolta in modo unitario, anche qualora, tra gli enti partecipanti, siano compresi comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art. 13 della legge n. 142/90², ovvero province per le quali si sia data attuazione alla suddivisione in circondari ai sensi dell'art. 16 della stessa legge.³ Tale principio dovrà essere rispettato anche con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse esclusivo delle amministrazioni partecipanti e non in attuazione del Programma statistico nazionale.
2. Le funzioni degli uffici di statistica devono essere esercitate in forma organicamente distinta da quella di altri servizi eventualmente svolti nell'ambito della forma associativa o di cooperazione posta in essere. Tale autonomia è realizzata costituendo l'ufficio come struttura a se stante, dotata di risorse proprie.

² V. art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

³ V. art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

Personale degli uffici di statistica

1. Il responsabile degli uffici di statistica di cui alla presente direttiva deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale di maggior livello tra quelle previste dagli ordinamenti degli enti partecipanti, che abbia precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica, per aver curato particolari indagini statistiche, per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario munito di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche od affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio di statistica potrà essere affidata a personale in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'Istat.
3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dalle amministrazioni partecipanti ed in possesso della necessaria

preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere informato preventivamente l'Istat.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato e reso idoneo alle necessità operative dell'ufficio di statistica tramite corso di formazione professionale riconosciuto dall'Istat.

Art. 6

Attività e compiti degli uffici di statistica

1. I compiti degli uffici di statistica organizzati nelle forme in argomento sono quelli indicati dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1, nonché quelli specificatamente previsti, per ciascuna categoria di enti, dalle apposite direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici degli enti partecipanti ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione, limitatamente ai dati concernenti l'amministrazione cui detti uffici appartengono. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad uffici degli enti partecipanti impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare la completezza e l'attendibilità dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.
3. Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti degli enti partecipanti in cui si faccia uso di dati statistici, compete all'ufficio di statistica esprimere un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi o dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
4. L'ufficio di statistica, qualora costituito con la partecipazione di uno o più comuni, coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile dei comuni. Inoltre impartisce, in conformità delle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base dei comuni partecipanti.
5. L'ufficio di statistica coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo di ciascun ente, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89.

Art. 7

Attuazione alla direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di segnalare alle amministrazioni che partecipano alla forma associativa o di cooperazione posta in essere gli adempimenti di carattere

organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan, Costituzione degli uffici di statistica in forma associata

Ai sindaci dei comuni

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province

Ai presidenti delle comunità montane

Al presidente dell'Unioncamere

e, p.c.: Al Ministero dell'interno

Ai prefetti della Repubblica

Agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, nel disciplinare l'ordinamento del Sistema statistico nazionale, riconosce agli enti locali la possibilità di procedere alla costituzione degli uffici di statistica in forma associata e consortile.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha successivamente integrato la normativa anzidetta, emanando le direttive n.2 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 1991) e n.7 del 18 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1993) alle quali ha fatto seguito la circolare n.1/Sistan dell'8 agosto 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 1994) di applicazione della prima delle direttive richiamate.

Le suddette disposizioni, alle quali si rinvia, dedicano particolare attenzione al completamento della rete territoriale del Sistema statistico nazionale. Le situazioni locali risultano, peraltro, fortemente differenziate, non consentendo in molti casi la costituzione in forma autonoma di uffici di statistica, rispettosi dei requisiti organizzativi minimi richiesti.

Per garantire l'esercizio della funzione statistica anche nelle amministrazioni comunali di ridotte dimensioni demografiche, viene richiamata, tra l'altro, la possibilità di organizzare il corrispondente ufficio in forma associata, attraverso intese alle quali possono eventualmente aderire, oltre ai comuni, anche altri enti locali, come le province e le comunità montane ed, eventualmente, enti territoriali o funzionali.

La presente circolare, preventivamente concordata con il Ministero dell'interno, ha lo scopo, condiviso dal Comstat, di sostenere il processo di attuazione della soluzione delineata. Pertanto, ferma restando la possibilità di adottare le forme di intesa ritenute più confacenti tra quelle indicate al capo VIII della legge n.142/1990,¹ si propone l'allegato schema di convenzione al quale le amministrazioni interessate possano fare riferimento, integrandolo e modificandolo qualora, tra gli enti aderenti, figurino anche province, comunità montane o altri soggetti.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni, in merito ad aspetti strutturali ed organizzativi previsti dallo schema di convenzione, ricordando che esso può essere adattato ed anche sostituito da altro ritenuto più consono.

¹ Si veda, ora, il Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Analogamente, nello schema di convenzione allegata alla circolare, tutti richiami alla legge n.142 del 1990 devono essere riferiti al decreto legislativo n. 267/2000.

1. STRUTTURA DELL'UFFICIO DI STATISTICA IN FORMA ASSOCIATA

L'esercizio in forma associata della funzione statistica richiede la costituzione di un ufficio statistico di coordinamento e di sezioni statistiche distaccate, ovvero la nomina di referenti statistici.

Nell'atto convenzionale si identifica il comune ove ha sede l'ufficio di coordinamento. Nel caso in cui la convenzione, oltre ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la provincia, gli aderenti valuteranno l'opportunità di attribuire all'ente con competenze di maggior ampiezza territoriale o istituzionale il compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio.

All'ufficio statistico di coordinamento sono attribuite funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza e ad esso dovranno essere attribuite risorse umane e strumentali adeguate. L'autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio come settore a sé stante, preferibilmente come struttura di staff, nel rispetto del principio di indipendenza della funzione statistica sancito dal decreto legislativo n. 322/1989.

Ciascuno degli enti associati, per la resa dei servizi e per l'assolvimento dei compiti che si impegna ad assicurare, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata o, nei casi in cui non sia possibile istituire la sezione, alla nomina del referente statistico. La sezione si configura come un'articolazione organizzativa autonoma, ovvero facente parte di altra struttura, e ne viene individuato il responsabile. Il referente è persona, dipendente dall'amministrazione, incaricata di svolgere le stesse funzioni attribuite al responsabile della sezione distaccata.

Il responsabile e il personale dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e il funzionario al quale venga conferito l'incarico di referente statistico devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva Comstat n. 2 citata.

I comuni che avessero già provveduto alla costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 e che intendessero aderire all'associazione, procederanno alla trasformazione dello stesso in ufficio di coordinamento o sezione distaccata, ovvero alla sua soppressione ed alla nomina del referente statistico.

Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di coordinamento, delle sezioni distaccate o di nomina dei referenti statistici dovrà essere data comunicazione a tutte le amministrazioni associate e all'Istat.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

2.1 Ufficio statistico di coordinamento

L'ufficio statistico di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica.

Il predetto ufficio, in conformità a quanto disposto dalla citata direttiva n.7 del Comstat, esercita i compiti indicati agli artt. 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991) e all'art. 3 della direttiva n. 2 pure richiamata.

L'ufficio provvede altresì alla progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo statistico dei comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza dei territori di rispettiva competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche. Promuove, inoltre, l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi comunali. Per l'esercizio dei propri compiti, l'ufficio statistico di coordinamento opera in collegamento con le sezioni distaccate, con i referenti statistici e con gli uffici ed i servizi dei comuni e degli enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai dati statistici ed amministrativi di cui questi dispongono; procede alle elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione di lavori statistici previsti dal programma statistico nazionale o dal programma annuale dell'associazione.

Qualora le elaborazioni siano effettuate da altri uffici e servizi, l'ufficio verifica che tali attività siano conformi alle indicazioni del soggetto titolare del lavoro.

2.2 Sezioni statistiche distaccate e referenti statistici

Le sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici hanno accesso a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune e forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma annuale dell'associazione. Provvedono inoltre, dandone comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento, all'esecuzione di lavori statistici loro richiesti dalle amministrazioni di cui fanno parte.

2.3 Comitato dei rappresentanti

Il Comitato dei rappresentanti degli enti associati, composto dai sindaci e dai presidenti degli enti stessi, o da loro delegati, vigila sulla gestione delle risorse conferite per il funzionamento dell'ufficio statistico associato, autorizza gli accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento dell'informazione statistica disponibile, approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo, delibera l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali, locali e funzionali.

2.4 Programmazione delle attività

Il Comitato dei rappresentanti ogni anno delibera, a maggioranza semplice, il programma annuale delle attività dell'associazione, contenente le rilevazioni e le elaborazioni statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate e quelle previste dal programma statistico nazionale.

2.5 Segreto statistico

Il responsabile ed il personale dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico. Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono inoltre responsabili e/o incaricati dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

3. ELEMENTI NECESSARI DELLA CONVENZIONE

In attuazione di quanto disposto dall'art.3 della direttiva n.7 del Comstat, l'atto costitutivo dell'ufficio statistico associato deve prevedere: l'indicazione del termine di validità della convenzione, comunque non inferiore a cinque anni. In considerazione dei tempi necessari al conseguimento della piena operatività dell'ufficio statistico, si consiglia tuttavia il prolungamento del termine anzidetto a otto-dieci anni; la designazione del comune incaricato di istituire l'ufficio statistico di coordinamento; l'individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascun comune partecipante per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento e le modalità di conferimento delle stesse; l'individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e l'obbligo di comunicazione all'ufficio di coordinamento dei relativi responsabili; le modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei comuni partecipanti.

4. VIGILANZA DELL'ISTAT

L'Istat, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.322/1989, esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività svolta dall'ufficio di statistica costituito in forma associata, dando disposizioni, in caso di inadempimento, per i necessari interventi surrogatori.

Schema di convenzione

Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata

Il giorno....., presso.....,
fra

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C., esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;

il Sig., Sindaco pro-tempore del comune di, il quale

premesso che

- l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;
- il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro

demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

- l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
- la legge 8 giugno 1990, n. 142 consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- è in atto un processo di informatizzazione e l'interconnessione delle anagrafi comunali;

ritenuto che

- la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;
- la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

si conviene quanto segue

Art. 1

1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, i comuni di:

1.(*)
2.
3.
4.

esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dell'art.24 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'art.1, il comune di(*) , entro giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi del comune ed è posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

3. Ciascuno degli altri comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata ed alla nomina del responsabile della stessa, ovvero alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono trasformati ufficio di coordinamento o in sezioni statistiche

distaccate, autonome ovvero incluse in altre strutture organizzative. Tali uffici possono anche essere soppressi ed in loro vece può essere nominato un referente statistico.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.

Art 3

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

- a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- b) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art. 9;
- e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;
- f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;
- g) promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art. 9 e di notiziari periodici di dati statistici;
- i) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- j) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- k) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- l) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art.4

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'ufficio di coordinamento

- a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
- b. può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
- c. cura il collegamento e l'interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
- d. promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

Art. 5

1. Le sezioni statistiche distaccate, ovvero i referenti statistici:
 - a) forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
 - b) hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
 - c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengono di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

Art. 6

1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art. 8.

Art. 7

1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.322/1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

Art. 8

1. È istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati, composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.
2. Il Comitato:
 - a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 10, per il funzionamento dell'Ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art. 6, comma 2;
 - b) approva, a maggioranza qualificata, eventuali modifiche dell'atto costitutivo;

- c) delibera, a maggioranza qualificata, l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;
- d) delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al successivo art. 9.

Art. 9

1. Il comitato di cui al precedente art. 8 delibera, entro il dell'anno precedente, il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, e di quelle previste dal programma statistico nazionale.
2. Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

Art. 10

1. Per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento, i comuni associati si impegnano a stanziare, annualmente, nel proprio bilancio di previsione, le somme di seguito indicate:
 - 1.....(*) L.....
 - 2..... L.....
 - 3..... L.....
 - 4..... L.....
 che verranno versate a titolo di contributo al comune di(*) in n. ... rate, con cadenza(oppure in unica soluzione, entro il).

Art. 11

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico, dalle sezioni statistiche distaccate e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

Art. 12

1. La presente convenzione ha validità fino al ed è rinnovabile tacitamente.
2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di cinque anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del Comitato dei rappresentanti di cui all'art.8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.

Art. 13

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.
2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

Data,

Capo IV

Le Prefetture - Utg e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura

Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 5, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

considerato che l'art. 3, comma 4, e l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 attribuiscono agli uffici di statistica delle prefetture particolari funzioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

ritenuto di dovere disciplinare gli aspetti specifici delle attività e le funzioni degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione";
delibera

la direttiva n. 5

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture¹

¹ L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in vigore a decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del citato decreto, dispone la trasformazione delle prefetture in "uffici territoriali del Governo", i quali assumono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, nonché i compiti degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, esclusi quelli delle amministrazioni degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali e quelli attribuiti alle agenzie di cui al medesimo decreto. Sui compiti e l'organizzazione dei nuovi uffici si veda, da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

1. L'ufficio di statistica costituito presso il Ministero dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera b), e 3, primo comma, del decreto legislativo n.322/89, oltre ai normali compiti previsti dall'art. 6 del suddetto decreto, assicura il coordinamento delle attività svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli uffici di statistica delle prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno.
2. Presso ciascuna prefettura è costituito, a norma dell'art. 3 comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che assicura anche - fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n.400/88 ² - il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello

provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'Istat. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura da rappresentanti dell'Istat, degli uffici di statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo. Il gruppo di lavoro potrà, in relazione a specifiche esigenze, essere opportunamente integrato dai rappresentanti delle ulteriori fonti pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito.

² Il terzo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che " *Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di Commissario del Governo*". Sui compiti del Commissario del Governo si veda anche la *Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, e successive modificazioni, Direttiva ai commissari del Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che al punto 5 disciplina le attività di Acquisizione e trasmissione di informazioni e dati.*

3. Attraverso l'azione di coordinamento, l'ufficio di statistica della prefettura dovrà principalmente assicurare un'azione di armonizzazione, di stimolo e vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del Sistan.
4. Presso gli uffici di statistica delle prefetture, a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, sono costituiti uffici di collegamento del Sistan con il pubblico. Gli enti e gli organismi facenti parte del Sistan devono assicurare agli uffici di statistica delle prefetture la fornitura dei dati statistici ufficiali prodotti a livello nazionale e locale. Il rilascio dei dati avverrà secondo le modalità stabilite con apposita direttiva.

Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 4, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, concernente la costituzione di uffici di collegamento del sistema statistico nazionale;

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre

1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione";

delibera

la direttiva n. 4

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi camerali. L'autonomia è realizzata ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze del segretario generale o costituendo l'ufficio stesso come settore a se stante.
2. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario inquadrato nei profili camerali la cui declaratoria preveda mansioni statistiche, ovvero che, in ogni caso, abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica, o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
3. Le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, sono regolate dalla legge n. 1823/39 e relative norme di attuazione, nonché dalle norme del decreto stesso e dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Inoltre, gli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano il coordinamento provinciale delle statistiche economiche di rilevazione diretta, ivi compresa la utilizzazione statistica dei registri e degli albi camerali anche mediante intese dirette con altri enti ed organismi.
4. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono costituire a sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 uffici di collegamento del Sistan con il pubblico, dandone comunicazione all'Istat.
5. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
6. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Capo V
I soggetti privati

Legge 28 aprile 1998, n. 125, Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2)

Omissis

Art. 2

1. Al Sistema statistico nazionale (Sistan) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. I soggetti costituenti il Sistan contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152, Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante "Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996";
visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;
considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1998 stabilisce che:
al Sistema statistico nazionale (Sistan) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;

tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989; rilevato come ai fini della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perché i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale si procederà all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione al Sistan;

sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri

1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (Sistan) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri:
 - a) potenziamento della capacità informativa del Sistan, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il sistema stesso;
 - b) incremento della capacità organizzativa del sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici;
 - c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;
 - d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti;
 - e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza.

Art. 2

Procedimento

1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al Sistan avanzano apposita istanza all'Istat che, tramite la segreteria centrale del Sistan, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale segreteria può acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'Istat,

sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2000

Atto di indirizzo Comstat 5 settembre 2001, n. 2, Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica"; Visto l'art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152; Ritenuto necessario disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché le modalità ed i limiti per l'interscambio dei dati individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;

adotta il seguente
Atto di indirizzo n. 2

Art. 1

Aspetti organizzativi di carattere generale

1. L'ufficio di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale è organizzato in modo da garantire l'unitarietà e l'autonomia della funzione da esso svolta quale componente del Sistema statistico nazionale. A tal fine ciascun soggetto partecipa al Sistema con un unico ufficio di statistica, costituito come struttura distinta rispetto agli altri uffici e preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, a tutti i dati non soggetti a vincolo di riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.
4. Qualora per l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici o produttrici dei dati, l'ufficio è tenuto ad assicurare la correttezza metodologica della rilevazione, l'attendibilità, la completezza e la coerenza dei dati utilizzati, nonché l'osservanza delle disposizioni per la tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio è responsabile dei dati

acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale e della correttezza dei risultati.

5. Dei provvedimenti di riorganizzazione dell'ufficio di statistica deve essere data comunicazione al Dipartimento della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

Art. 2

Compiti dell'ufficio di statistica

1. A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio di statistica svolge i seguenti compiti:

- promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici previste dal Programma statistico nazionale, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza;
- collabora con gli altri soggetti del Sistema per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- qualora non abbia la potestà di attivare autonomamente la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989, segnala all'Istat i casi di violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
- assicura il coordinamento funzionale dell'attività statistica svolta dall'ente di appartenenza al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

L'ufficio di statistica fornisce all'Istat:

- entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la predisposizione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo, utilizzando l'apposita scheda predisposta dall'Istat;
- entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istat.

2. L'ufficio cura la pubblicazione e la diffusione dei dati elaborati in esecuzione del Programma statistico nazionale.

Art. 3

Personale dell'ufficio di statistica

1. All'ufficio è preposto un responsabile in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche, o anche in altre discipline qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche, ovvero abbia acquisito precedenti esperienze statistiche, come responsabile di uffici di statistica, o per avere effettuato rilevazioni ricerche o pubblicazioni di rilievo in campo statistico. Delle variazioni riguardanti il responsabile dell'ufficio è data comunicazione al Dipartimento della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

2. All'ufficio di statistica è assegnato personale in numero adeguato alle necessità operative connesse all'attuazione del Programma statistico nazionale ed in possesso della necessaria preparazione statistica ed informatica.

*Art. 4**Interscambio di dati individuali*

L'interscambio di dati individuali, tra l'ufficio di statistica e i corrispondenti uffici delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale è finalizzato, nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico, all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 2 e al soddisfacimento delle esigenze statistiche connesse all'attività istituzionale dell'ente di appartenenza.

Nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionali ma non di interesse pubblico, l'interscambio di dati individuali è consentito esclusivamente per l'espletamento dei compiti spettanti all'ufficio di statistica ai sensi del precedente art. 2.

In entrambi i casi, l'interscambio dei dati deve avvenire secondo le modalità definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

*Art. 5**Limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati*

Nell'acquisizione, elaborazione, trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati necessari per l'espletamento dei propri compiti l'ufficio assicura il rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 322/1989, articoli 6-bis, 8, 9 e 10, alle leggi n. 675/1996 e n. 676/1996, e successivi decreti legislativi di attuazione, nonché al codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, previsto dagli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

In nessun caso l'ufficio di statistica può utilizzare i dati individuali di cui sia entrato in possesso per l'espletamento dei propri compiti per scopi commerciali o, comunque, per finalità non statistiche.

È fatto divieto all'ufficio di statistica di comunicare ad altri uffici dell'ente di appartenenza i dati individuali di cui ai precedenti commi.

*Art. 6**Cessazione dell'appartenenza al Sistan*

Il Comstat verifica la persistenza dei requisiti strutturali e dinamici che hanno consentito l'ammissione del soggetto privato nel Sistema e l'osservanza dei limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati di cui al precedente articolo.

Per lo svolgimento del compito indicato al comma precedente, il Comstat si avvale della collaborazione dell'Istat-Dipartimento della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

TITOLO III
ELENCO DEI SOGGETTI SISTAN

Capo I

Amministrazioni centrali dello Stato (inserite *ex art. 2, d.lgs. n. 322/89*)

Atti organizzativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, Ordinamento delle strutture generali del Consiglio dei Ministri.

Decreto del Segretario generale 18 luglio 2016, Organizzazione del Dipartimento per il personale.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n.260, Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Decreto ministeriale 3 febbraio 2017, Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto ministeriale 6 dicembre 2017, Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali.

Ministero della difesa

Decreto ministeriale 16 gennaio 2013, Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113,

comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Ministero della giustizia

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

Ministero della salute

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Decreto ministeriale 19 gennaio 2015, n. 8, Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, n. 105, Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, Individuazione degli Uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli Uffici e i laboratori a livello periferico, e la definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun Ufficio, che prevede, tra le altre, le competenze

dell'Ufficio AGRET II, nell'ambito della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali.

Ministero dell'economia e delle finanze
- dipartimento amministrazione generale, personale e servizi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 4).

Decreto ministeriale 17 luglio 2014, Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67.

Ministero dell'economia e delle finanze
- dipartimento finanze

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Decreto ministeriale 17 luglio 2014, Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (articolo 4).

Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 21 luglio 2016.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –
settori scuola e università, Afam e ricerca

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a norma dell'art. 2, commi 1 e 10 -ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 (come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2018, n. 100).

Ministero dello sviluppo economico

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008, n. 197, Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Decreto ministeriale 4 maggio 2012, Istituzione dell'Ufficio di statistica del Ministero dello sviluppo economico.

Capo II

Gli enti nazionali (atto di inserimento nel Sistan)

Atti organizzativi

Aci – Automobile club d'Italia (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d.P.C.M.28 maggio 2002)
Determinazione del Direttore 22 dicembre 2015, n. 7, Costituzione dell'ufficio di statistica.

Agenzia delle dogane e dei monopoli (d.P.C.M. 20 aprile 2016)
Regolamento di amministrazione del 28 luglio 2016 (come modificato il 6 luglio 2017).

Agenzia per la coesione territoriale (d.P.C.M. 7 marzo 2017)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015, Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (art. 14, d.lgs. n.150/2015)
Delibera del Consiglio di amministrazione 10 luglio 2018, n.29, Regolamento di organizzazione del funzionamento delle strutture.

Anvur - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(d.P.C.M. 20 febbraio 2018)

Delibera del Consiglio Direttivo 23 febbraio 2012, n.31, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ANVUR.

Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno (d.P.C.M. 27 maggio 2004)

Cnel - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (d.P.C.M. 26 maggio 2005)
Determina del Segretario Generale 5 ottobre 2017, n. 1271.

Cnr - Consiglio Nazionale delle ricerche (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)
Decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 4 maggio 2005, Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche .

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)
Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, conv. con mod. legge 8 agosto 2002, n.178, Interventi urgenti in materia tributaria, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
Ordine di servizio Amministratore Delegato 16 settembre 2014, n.9.

Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (d.P.C.M. 12 dicembre 2017)
Delibera del Consiglio di amministrazione 19 dicembre 2018, Regolamento per il funzionamento dell'ufficio di statistica.

Enea - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo Economico sostenibile (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)

Fondazione Enasarco - Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (d.P.C.M. 12 marzo 2002)

**Ice - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane** (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)

Delibera del Consiglio di amministrazione 14 novembre 2014, Regolamento di organizzazione.

**Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro** (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)

Determina del Presidente n.297 del 30 luglio 2015, Regolamento di Organizzazione dell'Istituto.

Determina del Presidente 30 luglio 2015, n.297.

Determina del Presidente 23 dicembre 2013, n.332.

Inapp - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (d.lgs. n.322/89, art.3)

Delibera Consiglio di amministrazione 24 novembre 2014, n.24, Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto.

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale (d.P.C.M. 29 ottobre 1991)

Determinazione Presidenziale 26 luglio 2017 n.125, Regolamento di organizzazione.

**Invalsi - Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione** (d.P.C.M. 20 aprile 2016)

Determinazione Direttore generale 16 settembre 2016, n.264, Costituzione dell'Ufficio di statistica inserito nel Sistan.

Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(d.P.R. 31 marzo 2001, n.200, art. 1)

Ordine di servizio del Direttore generale 24 gennaio 2019, n.1.

Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(d.l. n.496/1993, art. 1; d.lgs. n. 00/1999, art. 38)

Deliberazione Consiglio di amministrazione 14 dicembre 2015, n.37, Regolamento di organizzazione.

Iss - Istituto superiore di Sanità (d. P.C.M. 29 ottobre 1991)

Decreto del Ministro della salute 2 marzo 2016, Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

**Decreto del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 31 marzo 1990,
Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica**

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Omissis
decreta

Fanno parte del Sistema statistico nazionale i seguenti enti ed organismi pubblici di informazione statistica:

Istituto di studi per la programmazione economica (Ispe);¹

Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (Isco);¹

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoro (Isfol);²

Istituto nazionale di economia agraria (Inea).³

¹ Con d. P.R. 28 settembre 1998, n. 374, in attuazione dell'art. 7, comma 6, legge 3 aprile 1997, n. 94, l'Istituto di studi per la programmazione economica (Ispe) e l'Istituto di studi per la congiuntura (Isco) sono stati fusi nell'Istituto di studi e analisi economica (Isae), formalmente inserito nel Sistema statistico nazionale con d. P.C.M. 9 marzo 2000. Successivamente, l'art. 7, comma 18, d. l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con mod. l. 30 luglio 2010, n. 122) ha soppresso l'Isae e il trasferimento delle sue funzioni e risorse al Ministero dell'economia e finanze e all'Istat.

² Il d. lgs. 24 settembre 2016, 185 (art. 4) ha introdotto l'art. 10, comma 3 bis, d. lgs. n. 150/2016, prevedendo la trasformazione di Isfol in Inapp (Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche).

³ Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Inea è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (Cra), ora divenuto Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea).

Capo III
Le Regioni e le Province autonome
Atti organizzativi

Regione Piemonte

Legge regionale 31 agosto 1993, n.45, Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica.

Regione Valle D'Aosta

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 10, Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta.

Deliberazione della Giunta regionale 20 agosto 2018, n.994, Definizione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale.

Regione Liguria

Legge regionale 3 aprile 2008, n.7, Norme sul sistema statistico regionale.

Regione Lombardia

Legge regionale 6 agosto 2010, n.14, Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale come modificata dalla legge regionale 10 agosto 2017, n.22.

Deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2017, n.7367.

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge provinciale 22 maggio 1996, n.12, Riordino del sistema statistico provinciale.

Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale 3 ottobre 2014, n.9, Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale.

Deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n.2440, Atto organizzativo per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat), di cui alla legge provinciale 23 ottobre 2014, n.9.

Regione Veneto

Legge regionale 29 marzo 2002, n.8, Norme sul sistema statistico regionale.

Regione Friuli Venezia-Giulia

Legge regionale 25 luglio 2014, n.14, Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 (articolo 13, comma 6).

Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n.1363, Allegato A, Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle

funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali (articolo 4).

Regione Emilia-Romagna

Legge regionale 24 maggio 2004, n.11, Sviluppo regionale della società dell'informazione (articolo 15 bis).

Deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n.285.

Regione Toscana

Legge regionale 5 ottobre 2009, n.54, Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

Regione Umbria

Deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2017, n.579, Adeguamenti organizzativi.

Regione Marche

Legge regionale 29 marzo 1999, n.6, Norme sull'attività statistica della Regione Marche.

Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2017, n.31, Istituzione delle posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi.

Regione Lazio

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

Atto di organizzazione del 3 agosto 2018, Riorganizzazione delle strutture organizzative denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale "Programmazione Economica".

Regione Abruzzo

Deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n.502, Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo della Direzione generale della Regione e del Dipartimento risorse e organizzazione.

Regione Molise

Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2018, n.574, Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale.

Regione Campania

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 settembre 2015, n.178.

Regione Puglia

Legge regionale 17 dicembre 2001, n.34, Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia.

Regione Basilicata

Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n.689, Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.

Regione Calabria

Delibera della Giunta regionale 16 dicembre 2015, n.541, Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.428 del 20 novembre 2013.

Decreto del Dirigente generale del 3 aprile 2017, n.4027, Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 26 del 17 febbraio 2017.

Regione Siciliana

Legge regionale 11 maggio 1993, n.15, Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'accertamento della spesa.

Decisione dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993, Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione.

Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 26 maggio 2004, Indirizzi per l'attività statistica della Regione Siciliana.

Regione Sardegna

Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

Decreto presidenziale 9 marzo 2018, n.19, Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza.

Capo IV

I soggetti privati (atto di inserimento)

Atti organizzativi

Anpal servizi s.p.a. (d.P.C.M. 14 febbraio 2018)

Ordine di servizio dell'Amministratore unico 16 maggio 2017, n.21.

Consorzio interuniversitario Almalaurea (d.P.C.M. 9 novembre 2015)

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di statistica 15.2.2019.

Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. (d.P.C.M. 12 marzo 2002)

Disposizione organizzativa 4 giugno 2018, n.8.

Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne (d.P.C.M. 12 marzo 2002)

Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a. (d.P.C.M. 25 novembre 2009)

**Isfort s.p.a. - Istituto superiore di formazione
e ricerca per i trasporti** (d.P.C.M. 18 gennaio 2012)

Poste Italiane s.p.a. (d.P.C.M. 12 marzo 2002)

Terna s.p.a. (d.P.C.M. 25 novembre 2009)

Disposizione organizzativa 31 gennaio 2019, n.11.

Unioncamere (d. P.C.M. 12 ottobre 1995)

Unioncamere Emilia Romagna (d.P.C.M. 18 gennaio 2012)

Delibera della Giunta 8 aprile 2013.

Unioncamere Liguria (d.P.C.M. 14 novembre 2003)

Unioncamere Piemonte (d.P.C.M. 14 novembre 2003)

Unioncamere Toscana (d.P.C.M. 18 ottobre 2012)

Determinazione del Segretario generale 21 dicembre 2016, n.133, revisione della struttura organizzativa dell'Unione regionale.

Determinazione del Segretario generale 7 giugno 2017, n.75, Modifica dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di statistica.

Unioncamere Veneto (d.P.C.M. 14 novembre 2003)

Delibera della Giunta 3 febbraio 2015, n.1, Regolamento interno del Centro studi.

UNRAE - Unione naz. Rappresentanti autoveicoli esteri (d.P.C.M. 22 novembre 2012)

LIBRO III
LA CIRCOLAZIONE DEI DATI

TITOLO I
LA DISCIPLINA GENERALE

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (aggiornato al d. lgs 10 agosto 2018, n. 101; articoli estratti)

Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi e disposizioni generali
Capo I - Oggetto, finalità e autorità di controllo

Art. 1
Oggetto

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Art. 2
Finalità

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

Art. 2-bis
Autorità di controllo

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.

Capo II
Principi

Art. 2-ter

Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un

- compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.
 4. Si intende per:
 - a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
 - b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 2-quater

Regole deontologiche

1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.
4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

Art. 2-quinquies

Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardano.

Art. 2-sexies

*Trattamento di categorie particolari di dati personali
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
 - b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
 - c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
 - d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
 - e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
 - f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
 - g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
 - h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
 - i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
 - l) attività di controllo e ispettive;
 - m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
 - n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità

- e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
 - p) obiezione di coscienza;
 - q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
 - r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
 - s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
 - t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
 - u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
 - v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
 - z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
 - aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
 - bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
 - cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
 - dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

Art. 2-septies

Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
 - a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
 - b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
 - c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:
 - a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
 - b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
 - c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
 - d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudo nomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies

Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
 - a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
 - b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
 - c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
 - d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
 - e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
 - g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
 - i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
 - l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
 - m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o

con le Prefetture-Utg. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 2-novies

*Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale*

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

Art. 2-decies

Inutilizzabilità dei dati

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

Capo III

Disposizioni in materia di diritti dell'interessato

Art. 2-undecies

Limitazioni ai diritti dell'interessato

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il

settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies

Limitazioni per ragioni di giustizia

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

Art. 2-terdecies

Diritti riguardanti le persone decedute

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Capo IV

Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento

Art. 2-quaterdecies

Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Art. 2-quinquiesdecies

Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico

1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato".

Art. 2-sexiesdecies

Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni

1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2-septiesdecies

Organismo nazionale di accreditamento

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

[Gli articoli da 3 a 45 sono stati abrogati dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101]

Parte II

Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al Capo IX del regolamento

Titolo 0.I

Disposizioni sulla base giuridica

Art. 45-bis

Base giuridica

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

Omissis

Titolo VII

Trattamenti a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Capo I

Profili generali

Art. 97

Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.

Art. 98 (Abrogato)

Art. 99

Durata del trattamento

1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.

Art. 100

Dati relativi ad attività di studio e ricerca

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
- 4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.

Capo II

Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Art. 101

Modalità di trattamento

1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

*Art. 102**Regole deontologiche per il trattamento
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:
 - a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
 - b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
 - c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

*Art. 103**Consultazione di documenti conservati in archivi*

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.

Capo III

Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica

*Art. 104**Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

*Art. 105**Modalità di trattamento*

1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106.

*Art. 106**Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:
 - a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;
 - b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
 - c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
 - e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

- f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
- g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;
- h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;
- i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.

Art. 108

Sistema statistico nazionale

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

Art. 109

Dati statistici relativi all'evento della nascita

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante.

*Art. 110**Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica*

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

*Art. 110-bis**Trattamento ulteriore da parte di terzi**dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici*

1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018)

Capo I

Ambito di applicazione e principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le regole deontologiche si applicano ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
- enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
 - strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel Regolamento, nel Codice e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle presenti regole deontologiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole deontologiche si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Regolamento. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
- "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
 - "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
 - "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
 - "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Art. 3

Identificabilità dell'interessato

1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole:
 - a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati che la identificano;
 - b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione; risorse *hardware* e *software* per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati.

Art. 4

Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto anche dei seguenti criteri:
 - a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
 - b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
 - c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
 - d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
 - e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
 - f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3 definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

*Art. 4.bis**Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico nazionale*

Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche. Il Programma indica altresì i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 del Regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) Regolamento.

*Art. 5**Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento, da parte di soggetti privati*

1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
 - a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento;
 - b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
 - c) il trattamento sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta delle particolari categorie di dati sia effettuata con particolari modalità, quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione delle informazioni rese all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

Capo II**Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione***Art. 6**Informazioni agli interessati*

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal Regolamento e dal Codice, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento delle informazioni a quest'ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento, le informazioni stesse si considerano rese se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità.

*Art. 7. Comunicazione a soggetti non facenti parte del
Sistema statistico nazionale*

1. Ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

*Art. 8
Autorità di controllo*

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni delle presenti regole, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

**Capo III
Disposizioni finali**

*Art. 9
Raccolta dei dati*

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle presenti regole e la tutela dei diritti degli interessati.
2. In ogni caso, il personale preposto alla raccolta si attiene alle disposizioni contenute nelle presenti regole alle istruzioni ricevute. In particolare:
- a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
 - b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento e di cui all'art. 6 delle presenti regole, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
 - c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
 - d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
 - e) assicura una particolare diligenza nella raccolta delle particolari categorie di dati di cui agli artt. 9, par. 1 e 10 del Regolamento.

*Art. 10
Conservazione dei dati*

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nel

rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

Esercizio dei diritti dell'interessato

1. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il titolare o il responsabile del trattamento annotano in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Coloro che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
 - a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
 - b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme al Regolamento, al Codice, alle presenti regole e alle istruzioni ricevute;
 - c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
 - d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
 - e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
 - f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni delle presenti regole, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili del trattamento e delle persone autorizzate.
3. I comportamenti non conformi alle presenti regole di condotta devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

TITOLO II
LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2001, Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica";

Visto, in particolare, l'art. 6-bis del predetto decreto legislativo n. 322 del 1989, in tema di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e, della stessa, l'art. 31, comma 2;

Considerata l'esigenza di assicurare, all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan), la circolazione dei dati anche personali per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti di ricerca facenti parte del Sistan;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2000, con il quale è stata conferita delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini;

decreta:

1. All'interno del Sistema statistico nazionale, in applicazione dei principi di efficienza, imparzialità e non discriminazione, è assicurata, in particolare nei confronti degli enti di ricerca che fanno parte del citato Sistema, la piena circolazione dei dati anonimi raccolti per finalità statistica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applica anche relativamente ai dati personali concernenti soggetti identificati e identificabili, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Direttiva Comstat 20 aprile 2004, n. 9, Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale

*Il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica*

visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare il comma 6, che attribuisce al Comitato il compito di emanare direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto ed atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

vista la lettera d) dell'art. 21 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che individua tra gli oggetti delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

visto in particolare l'art. 106 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, che demanda ad uno o più codici di deontologia e buona condotta l'individuazione dei presupposti, delle garanzie e delle modalità dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica;

visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di seguito denominato Codice di deontologia e di buona condotta, allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003;

visto in particolare l'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistema statistico nazionale;

ritenuto necessario ridefinire i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale attraverso l'emaneazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che, per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema, assume il valore di atto di indirizzo;

delibera la
direttiva n. 9:

*Criteria e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale*

Art.1

Finalità

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali tra gli enti pubblici di informazione statistica e gli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per i quali restano fermi i limiti e le modalità di comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti.
2. La comunicazione di dati personali all'interno del Sistema statistico nazionale è finalizzata alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, nonché dei trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, conformemente alle definizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende per:

«trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

«dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

«dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

«titolare» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

«responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

«incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

«comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2. Agli effetti della presente direttiva si intende, inoltre, per:

«trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

«risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

«unità statistica», l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

«rilevazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati);

«elaborazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;

«studio progettuale», attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica;

«enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale», rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

Art.3

Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale

1. Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale è tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta in ragione delle necessità connesse all'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati personali, privi di dati identificativi: raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche; relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale.
2. La comunicazione di dati di cui al presente articolo deve avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.

Art.4

Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente

1. Gli enti e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema, per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale dell'amministrazione o ente di appartenenza o direttamente connesse all'attività istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di dati identificativi:
 - a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche. Qualora i dati derivino da trattamenti effettuati da più soggetti titolari in attuazione del Programma statistico nazionale, la richiesta deve essere indirizzata al soggetto che originariamente ha raccolto i dati;
 - b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale. La comunicazione di tali dati, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti all'art. 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Ai fini della verifica del rispetto dei principi stabiliti all'art. 8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta, l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale i dati sono richiesti è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione o ente di appartenenza e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici del trattamento.

Art.5

Comunicazione dei dati identificativi

1. La comunicazione anche dei dati identificativi delle unità statistiche, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta, è consentita:
 - a) per l'attuazione del Programma statistico nazionale, se espressamente prevista nel Programma e nei limiti da questo stabiliti;
 - b) per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e nei limiti di cui al medesimo articolo, sempre che il richiedente dichiari che non sia possibile raggiungere lo stesso risultato

statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità esplicitate nella richiesta.

Art.6

Comunicazione di dati sensibili e giudiziari

1. Gli enti e gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema i dati sensibili e giudiziari necessari:
 - a) per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni o studi progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale;
 - b) per l'esecuzione di trattamenti statistici strumentali alle finalità istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente o ufficio richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le operazioni che con essi si intendono eseguire, laddove non specificati da espressa disposizione legislativa, siano stati identificati e resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di appartenenza con atto di natura regolamentare adottato al sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Gli esiti della suddetta verifica devono essere espressamente richiamati nella motivazione della richiesta.
2. Se la richiesta di dati di cui al presente articolo proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato che partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta.

Art.7

Verifica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessità

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettera a), l'ente o ufficio di statistica tenuto alla comunicazione verifica la conformità della richiesta con quanto previsto dal Programma statistico nazionale relativamente alla specifica rilevazione, elaborazione o studio progettuale.
2. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per il quale i dati sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito territoriale e istituzionale del soggetto richiedente. La verifica deve ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione e della non discriminazione.
3. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica la conformità della stessa con quanto stabilito dalla disposizione di legge o dall'atto di natura regolamentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 196/2003, richiamato dal soggetto richiedente.
4. In presenza di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti coinvolti può chiedere il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art.8

Informativa

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, qualora al momento della raccolta non sia stata rappresentata all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 l'eventualità di successivi trattamenti per

fini statistici nell'ambito del Sistan, l'ente o ufficio destinatario della richiesta fornisce all'interessato una specifica informativa integrativa.

2. Qualora fornire l'informativa direttamente all'interessato richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la stessa si considera resa se il trattamento è compreso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di idonee forme di pubblicità, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta.
3. L'ente o ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio richiedente possono concordare un'informativa congiunta da rendere all'interessato in occasione dell'avvio del trattamento per il quali i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.

Art.9

Modalità per la richiesta dei dati

1. La richiesta di dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 deve essere debitamente sottoscritta:
 - a) per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'ufficio di statistica in qualità di responsabile del trattamento che si intende avviare. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato dalle strutture di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 1 del Codice di deontologia e di buona condotta, la richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile della predetta struttura e dal responsabile dell'ufficio di statistica, ciascuno in qualità di responsabile del trattamento per le fasi di rispettiva competenza;
 - b) per l'Istat e gli enti ed organismi di cui alla lettera h) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 322 del 1989, dal titolare o, se nominato, dal responsabile del trattamento che si intende avviare.
2. La richiesta di dati deve essere redatta su apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva (Mod. Sistan), e contenere indicazioni dettagliate in ordine alle motivazioni, alle finalità perseguite e alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti rispetto alle finalità dichiarate, nonché, qualora siano richiesti anche dati identificativi, la stretta necessità dei medesimi.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le modalità per la richiesta di dati per trattamenti compresi nel Programma statistico nazionale possono essere specificate dal titolare con apposite lettere o circolari.
4. Il richiedente fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti che gli vengano eventualmente richiesti.

Art.10

Modalità per la fornitura dei dati

1. I dati di cui alla presente direttiva sono comunicati all'ente o ufficio di statistica richiedente soltanto dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art. 11.
2. All'atto della comunicazione, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, alle nomenclature, alle classificazioni e alle metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione. Deve inoltre essere espressamente richiamata la responsabilità di chi riceve i dati in ordine alla protezione degli stessi in tutte le fasi del trattamento, con particolare riguardo alla necessità di adottare le metodologie e gli strumenti idonei ad assicurare la non identificabilità delle unità statistiche nel rilascio dell'informazione statistica. Resta ferma la possibilità di richiedere all'Istat il necessario supporto statistico-metodologico ai fini della valutazione del rischio di identificazione.

3. L'onere per la fornitura dei dati è a carico del richiedente.

Art.11

Validazione dei dati

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni, i dati personali allorché abbiano superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilità ed adeguatezza. Tale eventualità è espressamente menzionata all'atto della trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente, il dato risulterà aggiornato.

Art.12

Disposizioni finali

1. La presente direttiva abroga la direttiva del Comstat n. 3 del 15 ottobre 1991 ed ha valore di atto di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale diversi da quelli costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

Atto di indirizzo Comstat 27 marzo 2018, n. 3, Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto.

*Il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica*

visto il Codice delle statistiche europee adottato dal Comitato del Sistema statistico europeo il 28 settembre 2011;

visto il Codice italiano delle statistiche ufficiali, adottato con la direttiva del Comstat n.10 del 17 marzo 2010;

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale (Sistan), con particolare riferimento agli articoli 6 e 9;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e il relativo allegato A3 concernente il Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

vista la Direttiva n. 1 del Comstat del 15 ottobre 1991, recante disposizioni per gli uffici di statistica del Sistan, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione e in particolare l'articolo 3 che delinea le funzioni degli Uffici di statistica quale organo del Sistan;

viste le Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale, di cui alla seduta Comstat del 16 dicembre 2011;

visto il protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Istat, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e l'Unione delle Province in data 20 aprile 2016;

visto l'accordo sancito tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome nella seduta del 6 luglio 2017;

considerata la necessità di disciplinare le regole e le modalità per la diffusione da parte degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale dei dati da questi raccolti e inviati all'Istat per l'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale di titolarità Istat, prima della validazione da parte dell'Istituto;

adotta il seguente
atto di indirizzo n. 3

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente atto di indirizzo vengono definiti i requisiti di qualità, le forme e le modalità per la diffusione dei dati raccolti e trasmessi all'Istat da parte degli Enti e uffici appartenenti al Sistan, in qualità di organi intermedi di rilevazione, per l'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica, prima della validazione da parte dello stesso.
2. I dati di cui al precedente comma 1 sono diffusi previa verifica, da parte del funzionario preposto all'ufficio di statistica dell'Ente interessato, delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. Le citate operazioni di verifica devono essere documentate e motivate su richiesta dell'Istat.
3. Il presente atto non si applica alle indagini campionarie, per le quali è possibile rilasciare stime di dati non ancora validati dall'Istat solo previo accordo tra le Parti interessate.
4. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente atto la comunicazione a soggetti terzi dei dati elementari raccolti e trasmessi all'Istat da parte degli Enti e uffici appartenenti al Sistan, l'accesso ai quali deve essere richiesto a Istat in qualità di titolare delle indagini per le quali vengono raccolti i dati stessi, secondo le modalità previste all'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013 e all'articolo 7 dell'allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 2

Requisiti generali di qualità e controlli

1. I dati di cui all'articolo 1, comma 1, trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322/1989, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali, devono essere diffusi in conformità a quanto previsto alle seguenti lettere a), b) e c):
 - a) L'Ufficio di statistica deve effettuare sia controlli di coerenza, sia controlli relativi al campo di variazione sui microdati prima della diffusione dei dati aggregati. Tali controlli e le eventuali correzioni dei valori incoerenti o fuori dal campo di variazione devono essere giustificati e documentati.
 - b) I dati aggregati da diffondere devono essere riferiti all'intera popolazione delle unità statistiche che costituiscono il dominio di diffusione. A tal fine, l'Ufficio di statistica deve

verificare la completezza dei dati relativi al dominio di diffusione in termini di unità (tasso di mancata risposta totale) e di variabili (tasso di mancata risposta parziale) e, in caso di informazioni mancanti dovute ad esempio a errori di copertura e/o di mancata risposta, deve, altresì, garantire che siano applicate metodologie statistiche consolidate di integrazione e/o stima, che dovranno essere documentate.

- c) L'Ufficio di statistica deve verificare la coerenza dei dati da diffondere mediante confronti con i risultati di precedenti edizioni della stessa indagine e, qualora disponibili, mediante confronti con fonti esterne. Eventuali differenze riscontrate devono essere giustificate e documentate.

Art. 3

Requisiti specifici di qualità

1. Specifici requisiti di qualità e modalità per la validazione e la diffusione dei dati devono essere definiti mediante:
 - a) accordi e convenzioni tra Istat e soggetti interessati;
 - b) circolari, disciplinari tecnici e note informative trasmessi dall'Istat agli organi intermedi di rilevazione, sentiti i soggetti interessati qualora necessario.

Art. 4

Modalità di diffusione dei dati

1. I dati di cui all'articolo 1, validati dal funzionario preposto all'ufficio di statistica, sono diffusi dopo averne dato comunicazione all'Istat.
2. La diffusione, fatte salve le disposizioni in materia di segreto statistico, deve avvenire secondo le forme e le modalità di seguito indicate:
 - a) i dati devono essere diffusi in forma chiara e comprensibile, in modo da offrire un'interpretazione il più possibile imparziale e da facilitare confronti significativi nel tempo e nello spazio. In particolare, devono essere corredati da metadati che descrivano sia il processo di produzione che le caratteristiche dei risultati statistici ottenuti.
 - b) in caso di successivi invii all'Istat relativi alla stessa occasione di indagine, i dati da diffondere devono essere prodotti utilizzando il set di dati più completo ed aggiornato;
 - c) deve essere riportata, per ciascuna tavola, una nota che specifichi che i dati non sono stati ancora validati dall'Istat e, pertanto, possono essere soggetti a variazioni fino alla pubblicazione dei dati da parte dell'Istituto.
3. Dopo la validazione dei dati da parte dell'Istat, quelli eventualmente discordanti già diffusi dall'ente dovranno essere aggiornati.
4. I dati di cui all'articolo 1 possono essere diffusi, previo accordo con l'Istat, con un livello territoriale, temporale e tematico di maggior dettaglio rispetto a quello in base al quale diffonde l'Istituto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, di segreto statistico e di quanto previsto all'articolo 2 del presente atto.

Art. 5

Responsabilità

1. Il funzionario preposto all'Ufficio di statistica dell'Ente Sistan è responsabile della diffusione dei dati non ancora validati.

2. L'Istat diffonde i dati ufficiali indipendentemente da quelli già diffusi dagli Enti e uffici del Sistan ai sensi del presente atto.

Art. 6

Misure per la violazione dei requisiti di qualità e delle modalità di diffusione dei dati

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, nonché la violazione delle modalità di diffusione dei dati di cui all'articolo 4, comportano l'obbligo, da parte del funzionario preposto all'Ufficio di statistica dell'Ente, di rettificare i dati.
2. In considerazione della gravità della violazione da parte dell'Ente Sistan, l'Istat contesta tempestivamente la violazione all'Ente interessato e ne informa contestualmente il Comstat. In questi casi, tenuto conto dell'orientamento espresso dal Comstat, l'Istituto può limitare la diffusione di ulteriori dati, anche per le successive rilevazioni.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono fatte salve le disposizioni in materia contenute in atti e accordi vigenti alla data di pubblicazione del presente atto, qualora non siano in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le disposizioni del presente atto vengono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di pubblicazione. In tale periodo l'Istat procede al monitoraggio delle modalità di applicazione, fornendo al Comstat una relazione annuale sui risultati dello stesso.

TITOLO III L'ACCESSO AI DATI

Direttiva Comstat 7 novembre 2018, n. 11, Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale (Sistan);
visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e in particolare l'articolo 3, comma 6;
visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124");
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
visto l'articolo 5-ter del suddetto decreto che individua i criteri per consentire l' "Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche" e, in particolare, il comma 3 che dispone che, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al medesimo articolo;
visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e il relativo allegato A3 concernente il Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
visto lo schema di "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan)" approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) in data 16 marzo 2017;
visto il parere favorevole, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 21 giugno 2018, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan)";

visto l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – reso ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166;

ritenuto di adottare le “Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan)” ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2018 che incarica il Prof. Maurizio Franzini di svolgere le funzioni di cui all'art. 3 del d.P.C.M. del 28 aprile 2011 nelle more del perfezionamento della nomina e fino all'insediamento del Presidente dell'Istat

delibera

l'adozione, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle “Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale” allegata alla presente direttiva.

Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan

1. Premessa

In attuazione dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97², le presenti Linee guida stabiliscono le condizioni in base alle quali gli Enti e uffici del Sistema statistico nazionale (di seguito *Enti del Sistan*) possono consentire ai ricercatori l'accesso per fini scientifici *ai dati elementari*, di cui sono titolari, *privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche* (di seguito dati elementari).

² Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”.

La procedura definita dall'articolo sopracitato (di seguito *D.lgs.*) prevede in sintesi che:

- l'ente di appartenenza dei ricercatori sia riconosciuto come ente di ricerca dal Comstat sulla base di criteri prestabili (art. 5-ter comma 1, lett. a), del *D.lgs.*) o faccia parte dell'elenco degli Enti di ricerca riconosciuti da Eurostat (Regolamento (UE) n. 557/2013).
- i ricercatori dell'ente di ricerca riconosciuto presentino una Proposta di ricerca per il cui svolgimento è necessario ricorrere a dati elementari e sottoscrivano una Dichiarazione individuale di riservatezza. La Proposta di ricerca è valutata dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* sulla base dei criteri stabiliti dal Comstat (art. 5-ter comma 1, lett. c), del *D.lgs.*).
- la Proposta di ricerca approvata consenta ai ricercatori indicati nella stessa Proposta di accedere (art. 5-ter comma 2 del *D.lgs.*):
 - a) ai dati elementari cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (file per la ricerca, di seguito file MFR);

b) ai dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, nell'ambito di appositi Laboratori, accessibili anche da remoto, per l'analisi di dati elementari (di seguito *Laboratori*).

L'accesso ai dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza può inoltre essere consentito ai ricercatori di un *Ente riconosciuto* sulla base di un Protocollo di ricerca sottoscritto con l'*Ente del Sistan titolare dei dati* per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto (art. 5-ter comma 2 del *D.lgs.*).

Ai fini delle presenti Linee guida sono ammessi a ricoprire la funzione di *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca* e ad accedere ai dati (paragrafo 3.2):

- professori universitari (ordinari, associati, aggregati, a contratto), ricercatori o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnisti di ricerca di enti di ricerca riconosciuti;
- responsabili degli enti/strutture di ricerca riconosciuti;
- dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
- soci di società scientifiche.

Sono inoltre ricercatori ammessi a partecipare ad una Proposta di ricerca e ad accedere ai dati, le seguenti figure:

- dottorandi;
- altri soggetti, con collaborazione formalizzata di ricerca con l'*Ente riconosciuto*.

Per dare attuazione al *D.lgs.*, nei paragrafi che seguono vengono definiti³:

1. i criteri in base ai quali un'università, un ente di ricerca, un'istituzione pubblica o privata o una loro struttura di ricerca possono essere riconosciuti come *Ente di ricerca* (art. 5-ter, comma 3, lett. a) del *D.lgs.*);
2. i criteri di ammissibilità delle proposte di ricerca per le quali è richiesto l'accesso ai dati elementari (art. 5-ter, comma 3, lett. b), del *D.lgs.*);
3. le modalità di organizzazione e di funzionamento dei *Laboratori* (art. 5-ter, comma 3, lett. c) del *D.lgs.*);
4. i criteri per l'accredimento dei soggetti idonei a gestire l'accesso da remoto ai *Laboratori* (art. 5-ter, comma 3, lett. d) del *D.lgs.*);
5. le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'*Ente di ricerca* e/o dai singoli ricercatori autorizzati ad accedere ai dati elementari (art. 5-ter, comma 3, lett. e) del *D.lgs.*).

³ I contenuti del presente documento sono stati definiti tenuto conto delle "Linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, delle proposte di ricerca e delle strutture di accesso" pubblicate da Eurostat in attuazione del Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione europea del 17 giugno 2013.

Le Linee guida sono completate dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- Domanda di riconoscimento dell'Ente (Allegato 1);
- Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento (Allegato 2);
- Modulo per la Proposta di ricerca (Allegato 3);
- Dichiarazione individuale di riservatezza del *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca* (Allegato 4);
- Dichiarazione individuale di riservatezza degli altri ricercatori (Allegato 5);

- Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti (Allegato 6);
- Regole per il rilascio dell'output (Allegato 7).

Il Comstat si impegna a modificare le presenti Linee guida quando se ne verifichi la necessità. Le modifiche sono apportate sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Eventuali variazioni, quali modifiche formali al testo, ai modelli allegati, alle procedure per la loro trasmissione, etc., che non riguardino i criteri per il riconoscimento degli enti, i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca, le modalità di organizzazione e funzionamento dei *Laboratori*, i criteri per l'accreditamento dei *Laboratori* e che non siano rilevanti ai fini della protezione dei dati personali, sono adottate dal Comstat previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il riconoscimento degli Enti di ricerca

Il riconoscimento di un'organizzazione quale *Ente di ricerca* è condizione necessaria affinché:

- i ricercatori dell'Ente possano richiedere l'accesso ai file di dati elementari, resi noti dall'*Ente del Sistan* sul proprio sito istituzionale, tramite *Laboratorio* o file MFR;
- l'Ente possa sottoscrivere un Protocollo di ricerca con l'*Ente del Sistan titolare dei dati* per condurre un progetto congiunto che preveda l'uso di dati elementari.

Le organizzazioni che possono essere prese in considerazione per il riconoscimento (art. 5-ter, comma 1, lett. a), del *D.lgs.*) sono:

- università, o loro strutture interne di ricerca;
- enti di ricerca, o loro strutture interne di ricerca;
- istituzioni pubbliche o private⁴, o loro strutture interne di ricerca.

⁴

Incluse le società scientifiche.

Il riconoscimento si intende comunque acquisito qualora l'organizzazione sia già inserita nell'elenco degli Enti di ricerca riconosciuti, redatto e pubblicato da Eurostat sul proprio sito istituzionale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013 (art. 5-ter, comma 1, lett. a), del *D.lgs.*), oppure nell'elenco degli Enti riconosciuti, pubblicato *sui siti istituzionali degli Enti del Sistan e sul portale del Sistan* sulla base di quanto stabilito nei successivi paragrafi 2.1 e 2.2.

2.1 Criteri

In conformità al *D.lgs.*, la valutazione finalizzata al riconoscimento di un'organizzazione richiedente quale *Ente di ricerca*, si basa sui seguenti criteri:

1. *Scopo istituzionale*. Lo scopo, che deve contenere un riferimento anche implicito all'attività di ricerca, è individuato sulla base di quanto indicato in uno o più dei seguenti documenti:

- a) legge o altro atto istitutivo dell'organizzazione;
- b) statuto, regolamento o altro atto organizzativo.

2. *Attività di ricerca svolta.* L'attività di ricerca dell'organizzazione richiedente è valutata tenendo conto:

- a) della reputazione di cui gode all'interno della comunità scientifica, testimoniata tra l'altro dalla qualità delle ricerche svolte e dalla loro rilevanza scientifica;
- b) dei progetti di ricerca ai quali partecipa o ha partecipato;
- c) del tipo di diffusione assicurata ai risultati conseguiti e alla loro accessibilità;
- d) del numero e della reputazione dei ricercatori coinvolti.

3. *Organizzazione dell'attività di ricerca.* L'attività di ricerca deve essere svolta da una struttura organizzativamente separata dalle altre strutture gestionali, amministrative o di controllo e deve essere autonoma nelle conclusioni scientifiche.

4. *Misure adottate per garantire la sicurezza dei dati.* I sistemi informatici dell'organizzazione devono essere configurati in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità di ricerca per cui sono stati resi disponibili.

Rientra fra le misure per garantire la sicurezza dei dati la sottoscrizione di un *Impegno di riservatezza* da parte del Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente (paragrafo 2.2.1) e la individuazione del *Responsabile della protezione dei dati*.

Le misure minime richieste per la protezione della sicurezza dei dati sono definite nel paragrafo 6 per i file MFR e nel paragrafo 4 per i *Laboratori*, fatte salve quelle relative al solo accesso da remoto.

2.2 Procedura per il riconoscimento

2.2.1 Presentazione della Domanda

L'organizzazione che desidera essere riconosciuta come *Ente di ricerca* deve presentare, all'*Ente del Sistan titolare dei dati* cui intende accedere, i seguenti documenti:

1. Domanda di riconoscimento (Allegato 1);
2. Impegno di riservatezza (art. 5-ter, comma 1, lett. b) del *D.lgs.*) (Allegato 2).

- Domanda di riconoscimento (Allegato 1)

La *Domanda di riconoscimento*, sottoscritta dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente*⁵, deve contenere le informazioni necessarie a valutare la conformità ai criteri individuati al paragrafo 2.1, nonché il nominativo del *Responsabile della protezione dei dati* e del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, quest'ultimo avrà il compito di controfirmare le Proposte di ricerca.

⁵ Rappresentante legale o persona fisica abilitata, in base all'ordinamento dell'organizzazione, a manifestare validamente la volontà dell'organizzazione e ad impegnarla nei confronti di soggetti terzi (ad esempio: rettore, direttore del dipartimento o del centro interuniversitario).

Chiarimenti o informazioni aggiuntive potranno essere richiesti dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* cui è indirizzata la *Domanda di riconoscimento* o, per il tramite di questo, dal Comstat.

Con la sottoscrizione della *Domanda di riconoscimento*, il *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione* attesta la veridicità delle informazioni contenute nel modulo e si impegna a comunicare all'*Ente del Sistan* che ha curato la procedura di riconoscimento ogni variazione delle stesse.

- Impegno di riservatezza (Allegato 2)

L'*Impegno di riservatezza* deve essere sottoscritto dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente* e deve essere inviato unitamente alla *Domanda di riconoscimento*.

L'*Impegno di riservatezza* specifica: le condizioni di utilizzo dei dati elementari; gli obblighi dei ricercatori; le misure che saranno adottate per la sicurezza dei dati e i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti.

2.2.2 Valutazione della Domanda

L'*Ente del Sistan titolare dei dati* che riceve la *Domanda di riconoscimento* ne valuta la conformità ai criteri individuati al paragrafo 2.1.

L'esito della valutazione è sottoposto all'approvazione del Comstat (art. 5-ter, comma 1, lett. a), del *D.lgs.*). Con questa approvazione, l'organizzazione richiedente è automaticamente riconosciuta come *Ente di ricerca* da tutti gli *Enti del Sistan titolari di dati* resi accessibili per finalità scientifiche.

Qualora la procedura di riconoscimento abbia esito positivo:

- il Comstat ne dà comunicazione all'Istat e all'*Ente del Sistan titolare dei dati* al quale è stata presentata la *Domanda di riconoscimento*;
- la denominazione dell'*Ente riconosciuto* e il nome del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* sono inseriti nell'apposito elenco, pubblicato a cura dell'Istat sul Portale del Sistan (<http://www.sistan.it/>) e dagli *Enti del Sistan* sul proprio sito istituzionale tramite un link al Portale stesso (art. 5-ter, comma 4, del *D.lgs.*);
- l'*Ente del Sistan titolare dei dati* al quale è stata presentata la *Domanda di riconoscimento* comunica all'organizzazione richiedente l'esito della procedura.

Qualora la procedura di riconoscimento abbia esito negativo, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* al quale è stata presentata la *Domanda di riconoscimento* comunica all'organizzazione richiedente l'esito della procedura, unitamente ai motivi che ostano al suo accoglimento. Nel caso in cui nell'organizzazione non riconosciuta intervengano modifiche su aspetti attinenti ai criteri di riconoscimento previsti, questa può presentare una nuova Domanda.

A seguito del riconoscimento, i ricercatori dell'*Ente di ricerca* possono presentare Proposte di ricerca a qualsiasi *Ente del Sistan* che abbia predisposto l'accesso ai propri dati elementari per finalità scientifiche (paragrafo 3) o stipulare con questi Protocolli di ricerca (paragrafo 7).

Una nuova procedura di riconoscimento è necessaria qualora l'*Ente riconosciuto* sia interessato da modifiche che compromettano il soddisfacimento dei criteri individuati nel paragrafo 2.1.

Il Comstat verifica annualmente, anche a campione, il rispetto da parte degli *Enti riconosciuti* ai sensi dell'art. 5-ter del *D.lgs.*, dei criteri individuati al paragrafo 2.1, affidando

all'Ente del Sistan al quale è stata presentata originariamente la *Domanda di riconoscimento* il compito di:

- informare l'Ente dell'avvio della verifica;
- richiedere la conferma dell'attualità delle informazioni fornite attraverso la *Domanda di riconoscimento* o eventuali successive comunicazioni, dandone comunicazione al Comstat.

Qualora la verifica confermi il rispetto dei criteri individuati al paragrafo 2.1, l'Ente del Sistan al quale è stata originariamente presentata la *Domanda di riconoscimento* comunica all'Ente riconosciuto l'esito della verifica.

Qualora la verifica evidenzi il venir meno del rispetto dei suddetti criteri:

- il Comstat dispone la revoca del riconoscimento e ne dà comunicazione all'Istat e all'Ente del Sistan al quale è stata originariamente presentata la *Domanda di riconoscimento*;
- l'Istat provvede ad eliminare l'Ente riconosciuto dall'elenco pubblicato sul Portale del Sistan (<http://www.sistan.it/>) e ne dà comunicazione agli Enti del Sistan (art. 5-ter, comma 4, del D.lgs.); l'Ente del Sistan comunica all'Ente riconosciuto l'esito della verifica e i motivi della revoca del riconoscimento.

3. La Proposta di ricerca

3.1 Criteri per la valutazione

I ricercatori che appartengono ad un ente inserito nell'elenco degli *Enti riconosciuti*⁶ possono presentare all'Ente del Sistan titolare dei dati una Proposta di ricerca.

⁶ Si tratta degli enti e delle strutture inseriti nell'elenco degli *Enti di ricerca riconosciuti* di cui al comma 4 dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 33/2013 o in quello redatto e pubblicato da Eurostat ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013.

La Proposta di ricerca può contenere la richiesta di accesso a file di dati elementari privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche ai quali:

- sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (file MFR) (paragrafo 6);
- non sono stati applicati tali metodi. In questo caso l'accesso ai file di dati elementari può avvenire, nell'ambito di appositi *Laboratori* (paragrafo 4).

In conformità al D.lgs. (art. 5-ter, comma 3, lett. b), la valutazione della Proposta di ricerca viene effettuata dall'Ente del Sistan titolare dei dati sulla base dei seguenti criteri:

1. *Scopo della ricerca*: lo scopo deve essere pertinente rispetto alle finalità di ricerca indicate dall'Ente nella *Domanda di riconoscimento*;
2. *Necessità di disporre dei dati richiesti*: l'esigenza di accedere ai dati elementari e l'impossibilità di conseguire lo scopo della ricerca in mancanza di questi devono essere chiaramente motivate;
3. *Metodi che saranno impiegati per l'analisi dei dati*: la descrizione dei metodi impiegati deve essere accurata e accompagnata, nel caso di richiesta di file MFR, dall'indicazione

delle misure tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati in tutte le fasi del trattamento;

4. *Risultati e benefici attesi*: la valutazione deve tenere conto dell'eventuale interesse pubblico e dei benefici attesi in termini di conoscenza per la comunità scientifica, per i decisori pubblici o per la collettività;
5. *Modalità di diffusione dei risultati*: la valutazione deve tenere conto della facilità di accesso ai risultati della ricerca e dell'ampiezza della loro diffusione, tramite articoli, libri, pagine web, ecc..

3.2 Procedura per la Proposta di ricerca

3.2.1 Presentazione della Proposta di ricerca

Il ricercatore che intende richiedere l'accesso ai dati elementari, deve presentare all'*Ente del Sistan* che ne è titolare i seguenti documenti:

- Proposta di ricerca (Allegato 3);
- Dichiarazione individuale di riservatezza (Allegati 4 e 5) che deve essere sottoscritta da ciascun ricercatore che richiede l'accesso ai dati;
- Attestazione integrativa (solo in caso di progetti congiunti) (Allegato 6).

Nel caso in cui un progetto di ricerca preveda l'accesso ai dati elementari da parte di più ricercatori, dovrà essere predisposta una sola Proposta a cura del *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca*.

- Proposta di ricerca (Allegato 3)

La Proposta di ricerca deve contenere tutte le informazioni, direttamente o indirettamente utili per valutare il soddisfacimento dei criteri individuati al paragrafo 3.1, il nominativo del responsabile del progetto di ricerca (di seguito *Ricercatore responsabile del progetto*), l'elenco completo dei ricercatori per i quali si richiede l'accesso ai dati, il tipo di accesso richiesto (file MFR o *Laboratorio*), nonché i dati elementari richiesti sulla base di quanto reso pubblico sul sito di ciascun *Ente del Sistan*.

La Proposta di ricerca specifica la durata del periodo per cui si chiede l'accesso ai dati. Tale durata può essere prolungata previa richiesta motivata da parte del *Ricercatore responsabile del progetto* all'*Ente del Sistan titolare dei dati* (ad esempio per consentire approfondimenti in vista della pubblicazione su riviste scientifiche). Nel periodo di durata del progetto, nel caso di accesso tramite *Laboratorio*, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* assicura la disponibilità dei file di dati elementari, nonché degli elaborati prodotti dal ricercatore.

La Proposta di ricerca, sottoscritta dal *Ricercatore responsabile del progetto* e controfirmata dal *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* indicato nella *Domanda di riconoscimento*, viene inviata dal *Ricercatore responsabile del progetto*.

Con la sottoscrizione della Proposta di ricerca, il *Ricercatore responsabile del progetto* attesta la veridicità delle informazioni contenute nel modulo e si impegna a comunicare all'*Ente del Sistan titolare dei dati* ogni variazione delle stesse, informando anche il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*.

Il Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari, apponendo la sua firma:

- conferma che lo scopo del progetto di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dichiarate dall'Ente riconosciuto nella *Domanda di riconoscimento*;
- attesta l'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra i ricercatori citati nella Proposta di ricerca e l'Ente riconosciuto⁷;
- assume la responsabilità di informare i ricercatori citati nella Proposta di ricerca circa i contenuti dell'*Impegno di riservatezza* sottoscritto dal Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente riconosciuto.

⁷

Per le Proposte di ricerca che prevedono il coinvolgimento di ricercatori appartenenti a più enti riconosciuti, si rinvia al paragrafo 3.4 delle presenti Linee guida.

- Dichiarazione individuale di riservatezza (Allegati 4 e 5)

La Proposta di ricerca deve essere accompagnata dalle *Dichiarazioni individuali di riservatezza* sottoscritte dal *Ricercatore responsabile del progetto* e da ciascuno dei ricercatori per i quali si chiede l'accesso ai dati elementari (art- 5-ter, comma 1, lett. c), del *D.lgs.*).

Con la *Dichiarazione individuale di riservatezza* ciascun ricercatore accetta le condizioni di utilizzo dei dati elementari contenute nell'*Impegno di riservatezza* allegato alla *Domanda di riconoscimento* e si impegna a utilizzare i dati per le sole finalità del progetto di ricerca, a non tentare la reidentificazione delle unità statistiche, a diffondere i dati con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche, a non comunicarli a soggetti non autorizzati, a citare la fonte dei dati nei lavori e pubblicazioni realizzati, ad adottare le misure e i comportamenti necessari a tutelare la riservatezza delle unità statistiche e a garantire la sicurezza dei dati. Si impegna, inoltre: alla conclusione del progetto di ricerca o della sua eventuale proroga, in caso di accesso ai file MFR, a distruggere i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche; a presentare il risultato finale dell'analisi (*output*) per il controllo di riservatezza, nel caso di accesso ai dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio*.

In aggiunta agli impegni comuni a tutti i ricercatori, il *Ricercatore responsabile del progetto* assume la responsabilità:

- dell'acquisizione delle *Dichiarazioni individuali di riservatezza* sottoscritte dagli altri ricercatori;
- nel caso di accesso ai file MFR, alla conclusione del progetto di ricerca, di accertare la distruzione dei dati elementari, delle copie, anche parziali degli stessi, e dei risultati intermedi delle elaborazioni che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche, nonché di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che tale distruzione sia avvenuta mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva.

3.2.2 Valutazione della Proposta di ricerca

L'*Ente del Sistan titolare dei dati* valuta la Proposta di ricerca sulla base di criteri individuati dal Comstat (paragrafo 3.1) e comunica l'esito della valutazione al *Ricercatore responsabile del progetto* e al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, indicando i motivi che ostano all'accoglimento della Proposta, in caso di valutazione negativa.

Qualora la Proposta non risulti compilata correttamente dal punto di vista formale o non chiarisca adeguatamente tutti i punti previsti, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* può richiedere un supplemento di informazioni.

Qualora la procedura abbia esito positivo, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* concede l'accesso ai dati elementari, secondo quanto richiesto nella Proposta.

3.3 Modifiche a progetti di ricerca in corso

Deve essere presentata una nuova Proposta di ricerca all'*Ente del Sistan titolare dei dati*, se si verifica una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

- i ricercatori hanno necessità di modificare le finalità del progetto di ricerca approvato;
- i ricercatori hanno necessità di accedere ad altri dati per la realizzare il progetto di ricerca approvato.

Non è richiesta la presentazione di una nuova Proposta di ricerca, ma è necessario chiedere e ottenere il consenso dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*, nel caso in cui per il Progetto sia indispensabile:

- accedere agli stessi dati elementari, riferiti ad un diverso periodo temporale;
- estendere la durata del progetto;
- sostituire uno o più ricercatori indicati nella Proposta di ricerca, ovvero aggiungere nuovi ricercatori. In questo caso, i nuovi ricercatori sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione individuale di riservatezza, che dovrà essere trasmessa all'*Ente del Sistan titolare dei dati* unitamente all'attestazione del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* dell'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra tali ricercatori e l'Ente di ricerca.

3.4 Disposizioni speciali per progetti congiunti

Nel caso in cui un Progetto di ricerca preveda la collaborazione di ricercatori di due o più enti:

- tutti gli enti coinvolti devono essere *Enti riconosciuti*;
- deve essere presentata un'unica Proposta di ricerca secondo la procedura descritta nei paragrafi precedenti;
- la Proposta di ricerca deve essere sottoscritta dal *Ricercatore responsabile del progetto* dell'Ente capofila del progetto e controfirmata dal *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* del medesimo Ente;
- il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* dell'Ente capofila informa i *Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari* degli altri enti che partecipano al progetto di ricerca della presentazione della Proposta;

- i *Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari* degli altri enti che partecipano al progetto sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano l'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra i ricercatori indicati nella Proposta di ricerca e l'ente stesso; e che l'obiettivo del progetto riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella *Domanda di riconoscimento* (Allegato 6);
- ogni ricercatore che partecipa al progetto di ricerca e per cui si richiede l'accesso ai dati elementari deve sottoscrivere la Dichiarazione individuale di riservatezza;
- le dichiarazioni dei *Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari e quelle dei singoli ricercatori* degli altri enti che partecipano al progetto di ricerca sono allegate alla Proposta di ricerca.

4. I Laboratori per l'accesso ai dati elementari

L'accesso ai dati elementari, a cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, può essere accordato dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* nell'ambito di appositi *Laboratori*, a condizione che la richiesta motivi la necessità di questo accesso e l'impossibilità di conseguire altrimenti i risultati della ricerca (art. 5-ter, comma 2, del *d.lgs.*).

Il *Laboratorio* è l'ambiente fisico e/o virtuale attraverso il quale viene offerto l'accesso ai dati elementari per scopi scientifici.

L'*Ente del Sistan titolare dei dati* concede l'accesso al *Laboratorio* ai ricercatori che siano stati autorizzati a seguito della valutazione positiva della *Proposta di ricerca* e della sottoscrizione, da parte dei medesimi, della *Dichiarazione individuale di riservatezza* che la corredda.

L'accesso ai dati può avvenire tramite un *Laboratorio* costituito presso l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ovvero da remoto, da postazioni esterne a tale *Ente*, attivate a seguito dell'accreditamento di cui al paragrafo 5.

La decisione dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* di costituire un *Laboratorio* per consentire l'accesso ai dati elementari è preceduta da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, finalizzata a determinare i rischi che tale modalità di accesso può presentare per i diritti e le libertà delle unità statistiche alle quali i dati si riferiscono e le misure tecniche e organizzative, anche di sicurezza, da adottare per attenuarli.

Ferma restando la facoltà dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi evidenziati dalla suddetta valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, i *Laboratori* devono comunque rispettare le modalità di organizzazione e di funzionamento e i requisiti tecnologici e di sicurezza dei dati descritti nei successivi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 (art. 5-ter, comma 3, lett. c) del *d.lgs.*).

4.1 Modalità di organizzazione e funzionamento dei Laboratori

Il *Laboratorio* deve rispettare almeno i seguenti criteri generali:

- consentire l'accesso ai dati ai soli ricercatori autorizzati e identificati;
- concedere l'accesso esclusivamente ai dati elementari indicati dai ricercatori nella *Proposta di ricerca*;

- assicurare che le operazioni di immissione e di prelievo di dati elementari siano inibite ai ricercatori;
 - assicurare che il risultato dell'analisi dei dati effettuata dai ricercatori (*output*) sia controllato prima del suo rilascio, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali (art. 5-ter, comma 2, del *D.lgs.*).
- Il *Laboratorio* deve disporre di uno *Staff*, composto da:
- un *Referente del Laboratorio*;
 - un *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati*⁸;
 - almeno un'altra persona.

8

Tale referente può coincidere con analogo figura eventualmente già presente presso l'*Ente del Sistan* che concede l'accesso ai dati o, in caso di accesso remoto, presso il Soggetto accreditato.

Lo *Staff del Laboratorio* ha il compito di:

- verificare che l'accesso ai dati sia consentito ai soli ricercatori autorizzati e identificati;
- controllare che i ricercatori ammessi al *Laboratorio* svolgano la propria attività nel rispetto degli impegni assunti nella *Dichiarazione individuale di riservatezza* (Allegati 4 e 5);
- fornire ai ricercatori supporto tecnico-organizzativo;
- custodire la dotazione fisica e informatica dedicata al *Laboratorio*, al fine di assicurare che, quando non utilizzata, non sia rimossa o manomessa;
- controllare l'*output*. In caso di accesso da remoto, l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, nell'ambito dell'accordo di accreditamento (paragrafo 5.), può anche incaricare lo *Staff del Laboratorio* di effettuare una prima valutazione dell'*output*.

Tutti i componenti dello *Staff* devono essere autorizzati al trattamento dei dati personali e devono essere adeguatamente formati e istruiti dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

I componenti dello *Staff*, incaricati di procedere al controllo dell'*output*, dovranno essere specificamente formati dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* per questa funzione, anche attraverso la partecipazione a corsi organizzati in presenza o virtuali.

Il *Referente del Laboratorio* ha il compito di:

- vigilare sul rispetto dei criteri generali sopramenzionati;
- predisporre, con cadenza almeno annuale, un report sugli accessi al *Laboratorio*. Nel caso di accesso ai dati da remoto, il report è inviato all'*Ente del Sistan titolare dei dati*, insieme ai risultati delle ricerche e a un report relativo agli eventuali inconvenienti tecnologici verificatisi e alle misure adottate per la loro risoluzione;
- in caso di violazioni o sospette violazioni degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza* (Allegati 4 e 5), intraprendere tempestivamente le azioni necessarie (anche la sospensione dell'accesso ai dati) e informare la persona che in base alla specifica configurazione organizzativa è idonea a prendere i provvedimenti previsti nel par. 8. In caso di accesso da remoto, informare l'*Ente del Sistan titolare dei dati*;

- qualora venga accertata una violazione dei dati (c.d. *data breach*), intraprendere tempestivamente le azioni necessarie per rimuoverne le cause, informando, quando è il caso, il *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati*. Qualora la violazione riguardi dati personali, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ne dà comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente⁹. In caso di accesso da remoto, il *Referente del Laboratorio* informa senza ingiustificati ritardi l'*Ente del Sistan titolare dei dati* il quale, qualora la violazione riguardi dati personali, provvederà a darne comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

⁹ Per la comunicazione delle violazioni dei dati personali è necessario utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali rinvenibile all'indirizzo web: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1915835>

Il *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati* ha il compito di:

- mantenere l'infrastruttura informatica dedicata al *Laboratorio* in modo da rispettare quanto previsto nel paragrafo 4.3;
- fornire ai ricercatori supporto per l'eventuale insorgenza di problemi informatici;
- predisporre un report relativo ad eventuali inconvenienti tecnologici verificatisi e alle misure adottate per la loro risoluzione;
- predisporre un report relativo ad eventuali *data breach* di natura informatica verificatisi e alle misure adottate per la risoluzione delle vulnerabilità che possano averli causati.

4.2 Il controllo dell'output

Una volta ultimata l'analisi dei dati, il *Ricercatore responsabile del progetto* richiede all'*Ente del Sistan titolare dei dati* il rilascio dei risultati ottenuti tramite il *Laboratorio (output)*.

Ai fini del rilascio, l'*output* è sottoposto a controllo per verificare che sia garantita la riservatezza delle unità statistiche. A seguito di una specifica analisi relativa ai rischi e alle conseguenze di una illecita divulgazione dei dati, l'Istat ha definito le *Regole per il rilascio dell'output*, allegate alle presenti Linee guida (Allegato 7), relativamente a tutte le tipologie di dati (personali e non). Le *Regole* definite dall'Istat dovranno essere seguite da parte dell'*Ente del Sistan* che consente l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio* e dovranno essere osservate nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'*Ente*, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 679/2016. Tali *Regole per il rilascio dell'output* predisposte dall'Istat, sono limitate nel numero, specificate con chiarezza e indirizzate al mantenimento del massimo contenuto informativo, sotto il vincolo che non venga compromessa la riservatezza dei rispondenti. Il controllo dell'*output* è di norma svolto dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* che, se necessario, può chiedere al ricercatore modifiche volte a sanare eventuali problemi di riservatezza.

In tutti i casi in cui l'*output* rispetti le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ne autorizza il rilascio.

In caso di accesso ai dati da remoto, dopo opportuna formazione, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* può incaricare lo *Staff del Laboratorio* remoto di effettuare una prima valutazione dell'*output* chiedendo al ricercatore di uniformarsi alle *Regole per il rilascio dell'output*, qualora l'*output* se ne discostasse. È comunque l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ad effettuare il controllo finale e autorizzare il rilascio.

L'Istat pubblica le *Regole per il rilascio dell'output* sul proprio sito istituzionale e le aggiorna periodicamente per tenere conto delle evoluzioni metodologiche a livello nazionale e internazionale in tema di tutela della riservatezza, nonché degli sviluppi nelle tecniche di elaborazione dei dati e delle esigenze dei ricercatori e degli *Enti del Sistan*.

Ciascun *Ente del Sistan* che concede l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio* può stabilire, di rilasciare solo alcuni tra i tipi di *output* presi in considerazione dalle *Regole di rilascio dell'output* definite dall'Istat, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale.

4.3 Infrastruttura tecnologica e sicurezza dei dati nei Laboratori

Il sistema informatico utilizzato dal *Laboratorio* deve essere configurato in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, adottando misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato.

A tal fine è necessario assicurare almeno che:

- siano adottate misure di protezione perimetrali logico-fisiche nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza informatica e il sistema informatico del *Laboratorio* operi in modalità completamente separata dall'ambiente di produzione dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* e nel caso di accesso da remoto, dall'ambiente di produzione del *Soggetto accreditato* ai sensi del paragrafo 5;
- i server del *Laboratorio* devono essere mantenuti in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento del *firmware*, del *software* di base, del *middleware* e del *software antivirus*;
- tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dai ricercatori siano adeguatamente tracciate e riconducibili in modo univoco al singolo utente incaricato;
- i *log* di tracciamento delle suddette operazioni siano conservati per almeno sei mesi dopo il termine del progetto;
- il *punto di accesso* ai dati, inteso come postazione di lavoro, sia connesso alla rete IP dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* o dotato di certificazione digitale che lo identifichi univocamente nei confronti del medesimo *Ente*, anche attraverso circuiti privati virtuali e sia dotato di strumentazioni/applicazioni specifiche che impediscano lo scambio di qualsivoglia tipo di dato con l'esterno dell'infrastruttura tecnologica prevista per il *Laboratorio*;

- l'accesso ai dati sia possibile esclusivamente tramite credenziali di autenticazione, emesse e distribuite in maniera sicura, e univocamente attribuite alla persona fisica incaricata, registrata e identificata.

In particolare, il *punto di accesso* non deve permettere di:

- scambiare dati al di fuori del collegamento protetto, attraverso internet o la rete locale del soggetto che ospita fisicamente il *Laboratorio (Ente del Sistan titolare dei dati o Soggetto accreditato* per la gestione dell'accesso da remoto);
- collegarsi a interfacce esterne o stampanti;
- installare o rimuovere hardware o software;
- effettuare operazioni di immissione e prelievo dei dati;
- avviare l'infrastruttura da CD-ROM, DVD-ROM o da qualsiasi altro supporto.

Nel caso di accesso da remoto, i dati devono rimanere nell'ambiente controllato dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, mentre il ricercatore può portare avanti l'analisi da una postazione esterna, fisicamente collocata all'interno del *Soggetto accreditato* per la gestione del *Laboratorio* (paragrafo 5).

A questo scopo, si possono utilizzare soluzioni tipo Citrix, VMware o altre soluzioni di virtualizzazione del desktop, insieme a misure che stabiliscano una connessione sicura tra il *punto di accesso* e il server protetto dove i dati sono archiviati. I protocolli crittografici per realizzare la connessione sicura devono essere tali da garantire la riservatezza e l'integrità dei dati e utilizzare algoritmi crittografici robusti (per esempio l'ultima versione disponibile di TLS). La soluzione di virtualizzazione prescelta deve in ogni caso prevedere la completa separazione tra il desktop virtuale e la postazione fisica del ricercatore, non deve consentire di effettuare alcun tipo di scambio di file tra i due ambienti, di modificare le impostazioni della postazione fisica, del desktop virtuale o del server in modo da permettere detti scambi di file e deve prevedere la disabilitazione della funzione di stampa dello schermo della postazione fisica.

Il *punto di accesso* è dotato di attrezzature dedicate, fisiche o virtuali, ed è collocato in un locale, anch'esso dedicato, al quale possono accedere i soli ricercatori autorizzati previa registrazione degli accessi fisici.

Il *punto di accesso* da remoto deve inoltre:

- essere univocamente identificabile da parte dell'infrastruttura del *Laboratorio*;
- prevedere un meccanismo, almeno semestrale, di modifica obbligatoria delle credenziali di autenticazione da parte del ricercatore e almeno trimestrale in caso di trattamento di dati personali;
- essere configurato in modo tale che, quando non utilizzato, si autosospenda dopo un lasso di tempo predefinito e possa essere riattivato esclusivamente attraverso l'inserimento delle credenziali di autenticazione del ricercatore;
- prevedere che l'identità del ricercatore possa essere verificata automaticamente anche durante la sessione di lavoro (con invio di password monouso sul dispositivo mobile del ricercatore);

- prevedere che dopo cinque tentativi reiterati di accesso con credenziali errate il sistema di accesso si blocchi.

Il sistema informatico predisposto per l'accesso da remoto deve operare in modalità completamente separata tanto dall'ambiente di produzione del *Soggetto accreditato* che dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Le attrezzature per l'accesso da remoto, devono essere esclusivamente quelle approvate dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* e devono essere periodicamente aggiornate tanto riguardo alla loro capacità di elaborazione dei dati quanto per ciò che riguarda la sicurezza.

5. Criteri di accreditamento per la gestione dell'accesso da remoto

L'accesso ai dati da remoto avviene nell'ambito di *Laboratori* gestiti da soggetti accreditati, sulla base di appositi accordi sottoscritti con l'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

La valutazione dell'idoneità di un soggetto ai fini dell'accREDITAMENTO per la gestione di un *Laboratorio* è effettuata dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, tenuto conto dei seguenti criteri (art. 5- ter, comma 3, lett. d) del *D.lgs.*):

1. Scopo del soggetto da accreditare¹⁰ e della sua eventuale produzione di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca quantitativa, all'eventuale esperienza maturata dal soggetto nella conservazione e nel trattamento di dati elementari e ai vantaggi pubblici che possono derivare dal concedere l'accesso da remoto, valutati anche in relazione all'utenza potenziale del *Laboratorio* stesso.

¹⁰

Può essere accreditato un'organizzazione nella sua interezza, così come una sua struttura interna.

2. Adeguatezza della struttura organizzativa: devono essere soddisfatti i principi generali e i criteri organizzativi e di funzionamento descritti nel paragrafo 4.1.

3. Misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati: devono essere soddisfatte le caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica e le misure per la sicurezza dei dati specificate nel paragrafo 4.3.

Al fine di valutare l'infrastruttura tecnologica e le misure per la sicurezza dei dati più adeguate per conformarsi a quanto prescritto nel paragrafo 4.3, nonché per valutare l'onere organizzativo e finanziario che l'accesso da remoto comporta, ciascun *Ente del Sistan titolare dei dati* può condurre una sperimentazione delle presenti Linee guida, individuando uno o più soggetti con cui collaborare sulla base dei criteri sopra elencati e delle caratteristiche tecnologiche, logistiche e scientifiche del Soggetto stesso.

Sulla base dei risultati della sperimentazione, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* individua gli eventuali limiti derivanti dalla sostenibilità tecnica, organizzativa ed economica dei *Laboratori* e definisce le modalità e i tempi per l'attivazione dei *Laboratori* per l'accesso da remoto ai propri dati elementari.

I rapporti tra l'Ente del Sistan titolare dei dati e il Soggetto accreditato per la gestione del Laboratorio per l'accesso ai dati da remoto sono disciplinati da un apposito accordo che, in conformità con le presenti Linee guida, deve:

- disciplinare il funzionamento e l'organizzazione del Laboratorio;
- individuare le misure necessarie per la sicurezza dei dati;
- stabilire i compiti e le responsabilità di ciascuna Parte;
- designare il Responsabile del trattamento dei dati personali presso il Soggetto accreditato e stabilire il divieto di ricorrere ad altro responsabile;
- indicare il Responsabile per la protezione dei dati;
- definire gli impegni di riservatezza assunti dal Soggetto accreditato;
- indicare le misure previste in caso di violazione degli impegni assunti;
- precisare le tipologie di dati elementari rese accessibili;
- definire gli eventuali oneri finanziari gravanti sulle Parti.

6. I file per la ricerca (MFR)

I dati elementari possono essere messi a disposizione di ricercatori sotto forma di *file per la ricerca* cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (MFR). Considerate le finalità di ricerca scientifica per le quali sono prodotti, i metodi di protezione utilizzati per i file MFR devono comunque assicurare il mantenimento di un elevato contenuto informativo.

I criteri di protezione statistica sono stabiliti a seguito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati finalizzata a determinare i rischi per i diritti e le libertà delle unità statistiche, tenuto conto dell'eventuale coesistenza di rilasci di altri file di dati elementari che contengono dati riferiti alla stessa unità statistica - anche se già trattati ai fini della riservatezza - o di altre fonti liberamente accessibili, considerato che dal confronto tra più dataset, potrebbero ottenersi informazioni sui rispondenti, tali da invalidare le misure di protezione adottate.

A seguito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, gli interventi di tutela statistica della riservatezza, debbono essere commisurati alla:

- probabilità dell'evento di *re-identificazione del rispondente* in rapporto al livello di dettaglio delle variabili (di seguito indicate come identificativi indiretti) le quali, considerate congiuntamente, permettono di circoscrivere la popolazione alla quale appartiene il rispondente, come ad esempio: l'età, il genere, il comune di residenza, l'occupazione, ecc.;
- conseguenza dell'evento intrusivo, tenendo conto delle caratteristiche del rispondente disponibili nei dati elementari e potenzialmente soggette ad intrusione (*attribute disclosure*).

In considerazione delle particolari garanzie che l'ordinamento riconosce ai dati che siano idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale, nonché ai dati genetici e biometrici, e ai dati relativi alle condanne penali, ai reati e alle connesse misure di sicurezza (nel seguito *variabili riservate*), qualora i file MFR, pur in presenza di un rischio solo residuale di re-identificazione dei rispondenti, contengano variabili idonee a rivelare tali informazioni, devono essere adottate apposite tecniche, quali la casualizzazione, per assicurare l'anonimità delle *variabili riservate*.

I metodi di controllo per la tutela della riservatezza vengono adottati dall'Ente del Sistan che concede l'accesso ai dati, tenendo conto delle procedure definite dall'Istat sulla base

degli sviluppi metodologici sull'argomento a livello nazionale e internazionale e impiegate dall'Istat stesso per la produzione dei propri file MFR (http://www.Istat.it/it/files/2013/12/Linee-guida-mfr-e-micro.stat_.pdf).

L'*Ente del Sistan* che mette a disposizione i file MFR deve documentare le misure di protezione adottate. Le suddette documentazioni debbono essere rese disponibili, dietro richiesta, alla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

Le misure di protezione adottate devono essere rese note ai ricercatori dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, ad esclusione dei parametri utilizzati per bilanciare riservatezza e utilità dei dati e delle informazioni che possano indebolire la protezione statistica dei dati (ad esempio le combinazioni di *identificativi indiretti* che sono state considerate, quali e quanti record di quali variabili sono stati sottoposti a misure di protezione).

I file MFR vengono comunicati ai ricercatori esclusivamente per il raggiungimento dei fini specificati nel Progetto di ricerca.

La trasmissione dei dati attraverso reti di telecomunicazione deve avvenire con modalità idonee ad assicurare la sicurezza dei collegamenti e l'autenticità degli interlocutori.

Ferma restando l'adozione di ulteriori misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà delle unità statistiche valutati dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, il sistema utilizzato per il trasferimento dei dati deve prevedere almeno l'uso della crittografia per proteggere la riservatezza dei dati in fase di trasmissione e deve includere un sistema di autenticazione che permetta di attestare la reale identità del soggetto che riceve i dati.

La trasmissione dei file MFR può anche essere effettuata utilizzando la struttura tecnologica del *Laboratorio* con accesso remoto eventualmente presente presso l'Ente richiedente.

Dal momento in cui acquisiscono i dati elementari, i ricercatori si impegnano a non divulgarli o comunicarli a soggetti non autorizzati, a conservarli su un sistema informatico il cui accesso sia protetto da una procedura di autenticazione, con password, e ad utilizzarli per le sole finalità della ricerca approvata. Al termine del progetto (data indicata nella Proposta di ricerca, salva eventuale proroga), i ricercatori si impegnano, inoltre, a distruggere i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche. Il Ricercatore responsabile del progetto si impegna inoltre a poter dimostrare che tale distruzione sia avvenuta e sia stata effettuata mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva.

7. I Protocolli di ricerca

L'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche, ai quali non siano stati applicati metodi di controllo per la riduzione del rischio di identificazione delle unità statistiche, può avvenire anche nell'ambito di progetti di ricerca svolti congiuntamente dagli *Enti del Sistan titolari dei dati* e dagli *Enti riconosciuti*, sulla base di appositi Protocolli di ricerca sottoscritti dagli Enti, qualora i suddetti dati siano necessari per le finalità della ricerca e quest'ultima sia finalizzata anche al perseguimento dei compiti istituzionali dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del *D.lgs.*).

In conformità alla disposizione normativa sopra citata, la comunicazione di dati elementari per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto, definito sulla base di un Protocollo di ricerca è ammessa a condizione che:

- i ricercatori che accedono ai dati appartengano ad un *Ente riconosciuto*, ai sensi del medesimo art. 5-ter del D.lgs. o del Regolamento (UE) n. 557/2013;
- i dati siano necessari per la realizzazione di un progetto di ricerca, svolto congiuntamente dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* e dall'*Ente riconosciuto*;
- la realizzazione del progetto di ricerca congiunto concorra anche al perseguimento dei compiti istituzionali dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*;
- il Protocollo di ricerca sia sottoscritto, oltre che dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* e dall'*Ente riconosciuto*, da tutti i ricercatori che partecipano al progetto di ricerca che hanno accesso ai dati elementari;
- il Protocollo di ricerca contenga un espresso richiamo alle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, in quanto vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto di ricerca, e individui i *Responsabili della protezione dei dati*;
- la diffusione dei risultati del progetto di ricerca avvenga nel rispetto dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

8. Misure per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori

In attuazione dell'art. 5-ter, comma 3, lett. e), del D.lgs., le presenti Linee guida stabiliscono le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti nei confronti dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*:

- dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente di ricerca riconosciuto*, tramite la sottoscrizione della *Domanda di riconoscimento* e dell'*Impegno di riservatezza*;
- dal *Ricercatore responsabile del progetto*, tramite la sottoscrizione della *Proposta di ricerca* e della *Dichiarazione individuale di riservatezza*;
- dal *Referente per l'utilizzo dei dati elementari*, tramite la controfirma della *Proposta di ricerca*;
- da ogni *ricercatore*, tramite la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza*.

Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n.196/2003, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs.), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali dalla normativa di settore, nonché delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale, nei confronti degli Enti di ricerca riconosciuti e dei ricercatori possono essere adottati i provvedimenti riportati nel seguito.

Ente di ricerca riconosciuto

In caso di violazione degli impegni assunti con la *Domanda di riconoscimento* e l'*Impegno di riservatezza*, con particolare riguardo all'adozione delle misure di sicurezza,

ovvero di falsità delle informazioni contenute nella Domanda di riconoscimento o nella Proposta di ricerca, tenuto conto della gravità del comportamento, della sua reiterazione e delle conseguenze che ne possono derivare con riferimento alla riservatezza dei dati o danni per l'Ente del Sistan titolare dei dati, quest'ultimo adotta una o più delle seguenti misure:

- a) divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- b) divieto di utilizzo da parte dei ricercatori dell'Ente di ricerca dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso;
- c) divieto per tutti i ricercatori dell'Ente di ricerca di presentare nuove Proposte di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca derivi un danno per l'Ente del Sistan titolare dei dati, quest'ultimo propone al Comstat la revoca del riconoscimento.

L'Ente di ricerca è responsabile anche per i danni arrecati da parte dei propri ricercatori all'Ente del Sistan titolare dei dati.

Inoltre, in caso di falsità delle informazioni rese nella Proposta di ricerca dal Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari, di mancata o incompleta comunicazione delle variazioni delle stesse o di violazione dell'impegno di informare i ricercatori dei contenuti dell'Impegno di riservatezza, in relazione alla gravità del comportamento, alla sua reiterazione e alle conseguenze per la riservatezza dei dati, l'Ente del Sistan titolare dei dati richiede all'Ente di ricerca di provvedere alla sostituzione del Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari, anche con riferimento ai progetti di ricerca in corso.

Ricercatore responsabile della Proposta di ricerca e altri ricercatori

In caso di violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza* o di falsità delle informazioni rese nella medesima in relazione alla gravità del comportamento, alla sua reiterazione e alle conseguenze per la riservatezza dei dati, l'Ente del Sistan titolare dei dati adotta una o più delle seguenti misure:

- a) divieto per il ricercatore di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- b) divieto per il ricercatore di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
- c) divieto per il ricercatore di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti derivi l'identificazione delle unità statistiche o un danno per l'Ente del Sistan titolare dei dati ai responsabili è fatto divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di ricerca di agire nei confronti dei propri ricercatori promuovendo le azioni di responsabilità o disciplinari previste dal proprio ordinamento.

9. Glossario (valido ai fini delle presenti Linee guida)

Dichiarazione individuale di riservatezza: costituisce parte integrante della Proposta di ricerca con cui si richiede l'accesso ai dati elementari, specifica gli obblighi dei ricercatori,

le misure per assicurare la riservatezza dei dati statistici, le condizioni di utilizzo dei dati e le misure adottate nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutti i ricercatori menzionati nella Proposta di ricerca.

Domanda di riconoscimento: con la *Domanda di riconoscimento* l'organizzazione che desidera essere riconosciuta come Ente di ricerca è tenuto a fornire le informazioni necessarie a valutare il soddisfacimento dei criteri individuati dal Comstat affinché i suoi ricercatori possano accedere, per fini scientifici, a file di dati elementari, privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche. La *Domanda di riconoscimento* è sottoscritta dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente*.

Ente di ricerca riconosciuto: organizzazione che ha ottenuto dal Comstat il riconoscimento in quanto Ente di ricerca. I ricercatori di questo ente possono sottoporre proposte di ricerca a qualsiasi *Ente del Sistan* che concede l'accesso ai propri dati elementari, sotto forma di file MFR o tramite accesso ai *Laboratori*.

File di dati elementari/dati elementari: sono dati elementari privi di elementi identificativi diretti.

File per la ricerca (MFR): file di dati elementari a cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza.

Impegno di riservatezza: in conformità all'art. 5-ter comma 1, lett. b) del *d.lgs. l'Impegno di riservatezza*, che costituisce parte integrante della *Domanda di riconoscimento*, specifica le condizioni di utilizzo dei dati elementari; gli obblighi dei ricercatori; le misure che saranno adottate per la sicurezza dei dati e i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti. L'impegno deve essere sottoscritto dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente*.

Laboratorio: Il *Laboratorio* è l'ambiente fisico o virtuale attraverso il quale l'*Ente del Sistan* offre l'accesso ai propri dati elementari per scopi scientifici. L'accesso ai dati può avvenire tramite un *Laboratorio* costituito presso l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ovvero da remoto, da una postazione esterna a tale ente. Nel caso di accesso da remoto i dati rimangono comunque all'interno dell'ambiente controllato dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Metodi di controllo per la tutela della riservatezza: vengono adottati dall'*Ente del Sistan* per la produzione di file per la ricerca (MFR), tenendo conto delle procedure definite dall'Istat sulla base degli sviluppi metodologici sull'argomento a livello nazionale e internazionale e impiegate dall'Istat stesso per la produzione dei propri file MFR.

Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari: viene identificato nella *Domanda di riconoscimento* firmata dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'ente*. Controfirma le proposte di ricerca e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni in esse contenute.

Il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, apponendo la sua firma:

- conferma che lo scopo del progetto di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dichiarate dall'*Ente riconosciuto* nella *Domanda di riconoscimento*;
- attesta l'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra i ricercatori citati nella Proposta di ricerca e l'*Ente riconosciuto*;

- assume la responsabilità di informare i ricercatori citati nella Proposta di ricerca circa i contenuti dell'*Impegno di riservatezza* sottoscritto dal Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente riconosciuto;
- in un progetto congiunto, attesta, mediante un apposito modulo l'esistenza di un rapporto contrattuale o altro rapporto formalizzato tra i singoli ricercatori e l'ente che partecipa al progetto nel caso in cui un altro ente di ricerca sia il capofila e che l'obiettivo del progetto riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella *Domanda di riconoscimento* (Allegato 6).

Regole per il rilascio dell'output: Ai fini del rilascio, l'output delle elaborazioni effettuate tramite il Laboratorio è sottoposto a controllo per verificare che sia garantita la riservatezza delle unità statistiche. Tali Regole sono aggiornate periodicamente dall'Istat per tenere conto delle evoluzioni metodologiche a livello nazionale e internazionale in tema di tutela della riservatezza, nonché degli sviluppi nelle tecniche di elaborazione dei dati e delle esigenze dei ricercatori e degli Enti del Sistan.

A seguito di una specifica analisi relativa ai rischi e alle conseguenze di una illecita divulgazione dei dati, l'Istat ha definito le *Regole per il rilascio dell'output*, allegate alle presenti Linee guida (Allegato 7), relativamente a tutte le tipologie di dati (personali e non). Le *Regole* definite dall'Istat dovranno essere seguite da parte dell'Ente del Sistan che consente l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un Laboratorio e dovranno essere osservate nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Ente, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): la figura è stata introdotta dal Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Ha il compito di assistere il titolare o il *Responsabile del trattamento dei dati personali* nell'applicazione del Regolamento e delle altre disposizioni europee o nazionali in materia di protezione dei dati personali, di collaborare con l'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), di fungere da punto di contatto con tale autorità e con gli interessati. I requisiti per la designazione, la posizione e i compiti del RPD sono disciplinati dagli artt. 37-39 del citato Regolamento (UE) n. 679/2016. Ai fini del riconoscimento in quanto Ente di ricerca, l'Ente richiedente deve necessariamente indicare il *Responsabile della protezione dei dati*.

Ricercatore: sono considerati ricercatori ammessi a ricoprire la funzione di *Ricercatore responsabile del progetto* e ad accedere ai dati:

- i professori universitari (ordinari, associati, aggregati, a contratto), ricercatori o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnisti di ricerca di enti di ricerca riconosciuti;
- responsabili degli enti/strutture di ricerca riconosciuti;
- dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
- soci di società scientifiche.

Sono inoltre ricercatori ammessi a partecipare ad una Proposta di ricerca e ad accedere ai dati, le seguenti figure:

- dottorandi;
- altri soggetti, con collaborazione formalizzata di ricerca con l'Ente riconosciuto.

Ricercatore responsabile del progetto di ricerca: è il ricercatore che predispone e sottoscrive la Proposta di ricerca. Svolge i seguenti compiti:

- firma, congiuntamente al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, la Proposta di ricerca, attestando la veridicità delle informazioni in essa contenute;
- firma la *Dichiarazione individuale di riservatezza* (allegata al modulo per la Proposta di ricerca) e assume tutti gli impegni in essa contenuti;
- identifica i singoli ricercatori che partecipano al progetto di ricerca;
- provvede alla trasmissione della Proposta di ricerca all'*Ente del Sistan titolare dei dati*;
- nel caso dei file MFR, riceve i dati elementari e ne comunica l'avvenuta ricezione al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*;
- nel caso di accesso ai file MFR, alla conclusione del progetto di ricerca, distrugge i dati elementari, le copie, anche parziali degli stessi, e i risultati intermedi delle elaborazioni che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche, accerta che tale distruzione sia effettuata anche da parte dei ricercatori partecipanti al progetto di ricerca, raccoglie la documentazione idonea a dimostrare che la distruzione sia avvenuta mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva;
- comunica al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* ogni cambiamento relativo alla Proposta di ricerca;
- fornisce all'*Ente del Sistan titolare dei dati* e al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* i riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari.

Ricercatore citato nella Proposta di ricerca: è il ricercatore indicato nella Proposta di ricerca insieme al Ricercatore responsabile del progetto, che avrà accesso ai dati elementari per la realizzazione del progetto di ricerca. Il ricercatore firma la *Dichiarazione individuale di riservatezza*, allegata alla Proposta di ricerca, e assume tutti gli impegni in essa contenuti.

Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione che richiede il riconoscimento: è il rappresentante legale dell'organizzazione o la persona fisica abilitata, in base al rispettivo ordinamento, a manifestare validamente la volontà dell'organizzazione e ad impegnarla nei confronti di soggetti terzi, e sottoscrive la *Domanda di riconoscimento* unitamente all'*Impegno di riservatezza* (ad esempio: rettore, direttore del dipartimento o del centro interuniversitario).

Soggetto accreditato: è il soggetto che l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, sulla base dei criteri previsti, ha considerato idoneo per la gestione e organizzazione dell'accesso da remoto ai propri dati e con il quale ha sottoscritto un apposito accordo.

Staff del Laboratorio: il Laboratorio deve disporre di uno *Staff*, composto da un *Referente del Laboratorio*, un *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati* ed almeno un'altra persona. Lo *Staff* ha il compito di:

- controllare che i ricercatori ammessi al *Laboratorio* svolgano la propria attività nel rispetto degli impegni assunti nella *Dichiarazione individuale di riservatezza*;
- fornire ai ricercatori supporto tecnico-organizzativo;
- custodire la dotazione fisica e informatica dedicata al *Laboratorio*;

- controllare l'output. In caso di accesso da remoto, l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, nell'ambito dell'accordo di accreditamento, può anche incaricare lo *Staff del Laboratorio* di effettuare una prima valutazione dell'output.

Tutti i componenti dello *Staff* devono essere autorizzati al trattamento dei dati personali e devono essere adeguatamente formati e istruiti dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Il Referente del Laboratorio ha il compito di:

- vigilare sul rispetto dei criteri generali sopramenzionati;
- predisporre, con cadenza almeno annuale, un report sugli accessi al *Laboratorio*;
- in caso di violazione o sospetta violazione degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza* intraprende tempestivamente le azioni necessarie (anche la sospensione dell'accesso ai dati) e informa la persona che, in base alla specifica configurazione organizzativa, è idonea a adottare i provvedimenti previsti. In caso di accesso da remoto, informa l'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Il Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati: ha il compito di mantenere l'infrastruttura informatica dedicata al *Laboratorio*; fornire ai ricercatori supporto per l'eventuale insorgenza di problemi informatici; predisporre un report relativo ad eventuali inconvenienti tecnologici verificatisi e alle misure adottate per la loro risoluzione.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati: attività finalizzata a valutare, prima dell'avvio del trattamento dei dati, i rischi che questo comporta per i diritti e le libertà dei soggetti ai quali i dati si riferiscono e ad individuare le misure previste per affrontarli. Nel caso in cui i dati elementari che si prevede di rendere accessibili ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013 includano dati personali, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati richiamata nelle presenti Linee guida deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito all'art. 35 del Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Violazione dei dati: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

10. ALLEGATI (MODULI)

- 10.1 Allegato 1 - Domanda di riconoscimento
- 10.2 Allegato 2 - Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento
- 10.3 Allegato 3 - Modulo per la Proposta di ricerca
- 10.4 Allegato 4 - Dichiarazione individuale di riservatezza del ricercatore responsabile del progetto di ricerca
- 10.5 Allegato 5 - Dichiarazione individuale di riservatezza degli altri ricercatori
- 10.6 Allegato 6 - Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti
- 10.7 Allegato 7 - Regole per il rilascio dell'output (aggiornate a ottobre 2017)

La direttiva del Comstat n. 11 con gli allegati è disponibile sul sito del Sistan www.sistan.it, sezione “Normativa sulla statistica ufficiale – Organizzazione e funzionamento del Sistema statistico nazionale”.

Indice cronologico

Leggi e regolamenti


Legge 16 novembre 1939, n. 1823, Istituzione di Uffici di statistica nei Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti.....	116
Legge 6 agosto 1966, n. 628, Istituzione di uffici di corrispondenza regionale o interregionale dell'Istituto nazionale di statistica.....	79
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.....	103
Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228.....	105
Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 17 e 24).....	53
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.....	56
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n.285.....	83
Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 1993.....	93
Legge 15 marzo 1997, n. 59.....	98
Legge 28 aprile 1998, n. 125.....	143
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152.....	143
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.....	108
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2001.....	180
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.....	160
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.....	1
Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008.....	24
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009.....	1
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.....	118
Decisione della Commissione 2012/504/UE del 12 settembre 2012 su Eurostat.....	18
Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione del 17 giugno 2013.....	47
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.....	77
Accordo del 6 luglio 2017 tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche.....	99

Codice delle statistiche Europee, adottato dal Comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017.....	38
---	----

Direttive, atti di indirizzo e circolari Sistan

Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 1, Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.....	86
Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 2, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.....	119
Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 4, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.....	141
Direttiva Comstat 15 ottobre 1991, n. 5, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture.....	140
Direttiva Comstat 19 giugno 2008, n. 6, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province.....	113
Direttiva Comstat 18 dicembre 1992, n. 7, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione.....	128
Direttiva Comstat 15 novembre 2001, n. 8, Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago.....	125
Direttiva Comstat 20 aprile 2004, n. 9, Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.....	180
Direttiva Comstat 17 marzo 2010, n. 10, Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali.....	79
Direttiva Comstat 7 novembre 2018, n. 11, Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan.....	190
Atto di indirizzo Comstat 22 settembre 1992, n. 1, Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.....	89
Atto di indirizzo Comstat 5 settembre 2001, n. 2, Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale	145

Atto di indirizzo Comstat 27 marzo 2018, n. 3, Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat.....	186
Circolare Istat 8 agosto 1994, n. 1/Sistan, Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni.....	122
Circolare Istat 5 giugno 1996, n. 2/Sistan, Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano.....	106
Circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan, Costituzione degli uffici di statistica in forma associata.....	132



SISTAN

SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE



9 788845 819803